



I regolamenti dei fondi strutturali 2007 – 2013

INDICE

pagina

- 3** ★**REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE)
- 14 ➤Regolamento (CE) N. 397/2009 - modifica
- 16** ★**REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006** relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999
- 23 ➤Regolamento (CE) N. 396/2009 - modifica
- 25** ★**REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006** relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
- 31** ★**REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006** recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
- 85 ➤Rettifica articolo 32
- 86 ➤Rettifica articolo 46
- 87 ➤Regolamento (CE) N. 1341/2008 – modifica
- 88 ➤Regolamento (CE) N. 1989/2006 - modifica allegato III
- 90 ➤Rettifica - allegato IV
- 93 ➤Regolamento (CE) N. 284/2009 - modifica
- 96 ➤Regolamento (CE) N. 539/2010 - modifica
- 102** ★**REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2006** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
- 215 ➤Rettifica articolo 7
- 216 ➤Regolamento (CE) N. 846/2009 – modifica
- 278 ➤Regolamento (CE) N. 832/2010 - modifica

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 luglio 2006****relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.

(2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾. Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.

(3) L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.

(4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.

(5) Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente.

(6) È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.

(7) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

⁽¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 91.

⁽²⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 19.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (9) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽¹⁾, lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.
- (10) Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo⁽²⁾, e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione⁽³⁾, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)⁽⁴⁾, e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra.
- (11) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.
- (12) Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica.
- (13) Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna,

regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.

- (14) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- (15) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.
- (16) Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽⁵⁾, dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.

2. Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

⁽⁵⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:

- a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);
- b) investimenti in infrastrutture;
- c) sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;
- d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro:

- 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partena-

riato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

- 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;
- 3) iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006;
- 4) ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;
- 5) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 6) turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;
- 7) investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;
- 8) investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

- 9) investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
 - 10) investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;
 - 11) investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.
- d) creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza;

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità:

- 1) innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:
 - a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;
 - b) stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;
 - c) promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti;
 - 2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:
 - a) stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;
 - b) promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;
 - c) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;
 - d) promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;
 - e) sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici;
 - f) tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile;
 - 3) accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:
 - a) potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;
 - b) promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.
- Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

- 1) realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
 - a) promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
 - b) promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;
 - c) rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;
 - d) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
 - e) sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.

Per quanto riguarda il programma Peace tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità;

- 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1), tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità:
 - a) innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca inte-

ressati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia; sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;

- b) ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;
- c) accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;
- d) sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale; integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1);

- 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:
 - a) della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);
 - b) di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8; e
 - c) di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7

Ammissibilità delle spese

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

- a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
- b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;
- c) le spese sono limitate a:
 - l'edilizia plurifamiliare, o
 - gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8

Sviluppo urbano sostenibile

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano

sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15 % del programma o dell'asse prioritario interessato.

Articolo 9

Coordinamento con il FEASR ed il FEP

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi geografici e naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:

- a) per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;
- b) per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
- c) per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzino, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.

2. Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4. Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:

- a) operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- b) aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato;
- c) esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO «COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA»

SEZIONE 1

Programmi operativi

Articolo 12

Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni:

- 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza;

- 2) un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

- 3) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

- 4) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità;

- 5) a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

- 6) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:

- a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR. Il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile;

- b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;

- 7) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

- 8) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:

- a) la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14;
- b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

- c) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - d) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - e) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
 - f) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 9) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

SEZIONE 2

Ammissibilità

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

SEZIONE 3

Gestione, sorveglianza e controllo

Articolo 14

Designazione delle autorità

1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione

e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Previo consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 15

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 16

Sistema di controllo

1. Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2. Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

Articolo 17

Gestione finanziaria

1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.

2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

3. Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

Articolo 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ⁽¹⁾, per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4

Operazioni

Articolo 19

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo

quanto indicato all'articolo 6, punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma.

2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno

a) tre Stati membri; o

b) tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1. Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:

a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;
- c) garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;
- d) verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione;
- e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.

2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:

- a) si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;
- b) informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

Articolo 21

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione».

3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute

per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.

4. Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide.

Articolo 23

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/1999 è abrogato dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

REGOLAMENTO (CE) N. 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell'Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l'importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia, compreso il settore abitativo.
- (2) Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compreso l'aspetto dell'efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.
- (3) Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell'ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ⁽⁴⁾.
- (4) Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all'articolo 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale.

- (5) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfetarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».
- (6) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfetarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.
- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale.

Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»

2) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Le spese per l'edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»

⁽¹⁾ Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

3) è inserito il seguente paragrafo:

«4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 luglio 2006****relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa, in particolare, gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo») in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto del lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Comunità verso lo sviluppo di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato.
- (2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) Il Fondo dovrebbe rafforzare la coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione nel quadro dei compiti affidati al Fondo ai sensi dell'articolo 146 del trattato, nonché dei compiti affidati ai Fondi strutturali ai sensi dell'articolo 159 del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (4) Questo approccio assume ancor più rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione e del fenomeno della globalizzazione economica. In detto contesto si dovrebbe riconoscere l'importanza del modello sociale europeo e della sua modernizzazione.

- (5) In conformità degli articoli 99 e 128 del trattato e al fine di riorientare la strategia di Lisbona sulla crescita e l'occupazione, il Consiglio ha adottato un pacchetto integrato comprendente indirizzi di massima per le politiche economiche e orientamenti in materia di occupazione; questi ultimi stabiliscono gli obiettivi, le priorità e i traguardi in materia di occupazione. A questo riguardo, il Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005 ha invitato a mobilitare tutte le risorse nazionali e comunitarie appropriate, compresa la politica di coesione.
- (6) Nuovi insegnamenti sono stati tratti dall'iniziativa comunitaria Equal, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Tali insegnamenti dovrebbero essere integrati nel sostegno del Fondo. Particolare attenzione andrebbe riservata: alla partecipazione di gruppi mirati, all'integrazione dei migranti, compresi i richiedenti asilo, all'individuazione delle questioni politiche e alla loro successiva integrazione, alle tecniche di innovazione e sperimentazione, alle metodologie per la cooperazione transnazionale, al raggiungimento dei gruppi emarginati in relazione al mercato del lavoro, all'impatto delle questioni sociali sul mercato interno, all'accesso a progetti e alla gestione degli stessi da parte di organizzazioni non governative.
- (7) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e ai pertinenti obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati concordati nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e nel Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (8) Il Fondo dovrebbe anche affrontare le dimensioni e le pertinenti conseguenze dell'evoluzione demografica della popolazione attiva della Comunità, in particolare mediante la formazione professionale permanente.
- (9) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, nonché incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» e dell'obiettivo «Convergenza», l'intervento del Fondo dovrebbe mirare in particolare ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a potenziare il capitale umano e a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e a combattere la discriminazione, a incentivare economicamente le persone inattive ad inserirsi nel mercato del lavoro, nonché a promuovere partenariati per le riforme.

⁽¹⁾ GU C 234 del 22.9.2005, pag. 27.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, è necessario espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
- (11) Nell'ambito di tali priorità, la selezione degli interventi del Fondo dovrebbe essere flessibile, al fine di far fronte alle sfide specifiche in ciascuno Stato membro, ed i tipi di azioni prioritarie finanziate dal Fondo dovrebbero lasciare un margine di flessibilità per rispondere a tali sfide.
- (12) La promozione di attività transnazionali e interregionali innovative rappresenta una dimensione importante da integrare nel campo d'azione del Fondo. Al fine di promuovere la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero programmare le azioni transnazionali ed interregionali mediante un approccio orizzontale o un asse prioritario dedicato.
- (13) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del Fondo con le politiche formulate nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni nell'ambito di tale strategia.
- (14) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del Fondo presuppone una buona governance e un partenariato fra tutti gli attori territoriali e socio-economici interessati, in particolare le parti sociali e altri portatori di interessi, anche a livello nazionale, regionale e locale. Le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo centrale affinché vi sia un'ampia partecipazione al cambiamento; il loro impegno è di fondamentale importanza ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso il miglioramento delle possibilità di occupazione ed impiego. In questo contesto, qualora datori di lavoro e lavoratori contribuiscano collettivamente a sostenere finanziariamente le azioni del Fondo, tale contributo finanziario, sebbene si tratti di spesa privata, dovrebbe essere incluso ai fini del calcolo del cofinanziamento del Fondo.
- (15) Il Fondo dovrebbe fornire sostegno alle azioni in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni pertinenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione. Tuttavia, eventuali modifiche delle raccomandazioni e degli orientamenti comporterebbero la revisione di un programma operativo esclusivamente qualora uno Stato membro, o la Commissione di concerto con uno Stato membro, ritenga che il programma operativo debba tenere conto di cambiamenti socioeconomici significativi, o tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali, o alla luce di valutazioni, o a seguito di difficoltà in fase di attuazione.
- (16) Spetta agli Stati membri e alla Commissione assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle disuguaglianze tra uomini e donne. È opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.
- (17) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la diffusione delle buone prassi, nonché evidenziando il contributo del Fondo agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al Fondo.
- (19) Per motivi di chiarezza è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (di seguito «il Fondo»), il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal presente regolamento.

Articolo 2

Compiti

1. Il Fondo contribuisce a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, favorendo un alto livello di occupazione e nuovi e migliori posti di lavoro. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività sul lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale.

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

In particolare, il Fondo fornisce sostegno alle azioni in linea con le misure prese dagli Stati membri sulla base degli orientamenti adottati nell'ambito della strategia europea per l'occupazione, quali inseriti negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione, e delle raccomandazioni che li accompagnano.

2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il Fondo promuove le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, il Fondo tiene conto delle priorità pertinenti e degli obiettivi della Comunità nei settori dell'istruzione e formazione, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive, combattendo l'esclusione sociale (in particolare per le categorie svantaggiate come le persone con disabilità) e promuovendo l'uguaglianza tra donne e uomini e la non discriminazione.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1. Nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», il Fondo sostiene azioni negli Stati membri intese a conseguire le priorità sottoelencate:

- a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, al fine di migliorare l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, promuovendo in particolare:
 - i) l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori, tramite lo sviluppo e l'attuazione di sistemi e strategie, tra cui l'apprendistato, che garantiscano un più agevole accesso alla formazione, in particolare per i lavoratori meno qualificati e più anziani, lo sviluppo delle qualifiche e delle competenze, la diffusione di tecnologie della comunicazione e dell'informazione, dell'apprendimento per via elettronica (e-learning), di tecnologie rispettose dell'ambiente e delle competenze in materia di gestione, la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione e della creazione di imprese;
 - ii) l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione ad una migliore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno, incluso il ricollocamento, per lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali;
- b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, in particolare la disoccupazione di lunga durata e la disoccupazione giovanile, incoraggiare l'invecchiamento attivo e prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego ed altre iniziative pertinenti nel contesto delle strategie dell'Unione europea e degli Stati membri a favore della piena occupazione;
 - ii) l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze con piani d'azione individuali ed un sostegno personalizzato, quale la formazione «su misura», la ricerca di lavoro, il ricollocamento e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, comprese le imprese cooperative, gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro, misure flessibili per prolungare la carriera dei lavoratori più anziani e misure per conciliare vita professionale e privata, migliorando ad esempio i servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
 - iii) azioni specifiche e trasversali finalizzate a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e l'avanzamento delle donne nell'occupazione e a ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice le cause, dirette e indirette, dei differenziali retributivi di genere;
 - iv) azioni specifiche finalizzate ad aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale: facilitare la mobilità geografica e occupazionale dei lavoratori e l'integrazione dei mercati transfrontalieri del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite;
- c) potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare:
 - i) percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per le persone svantaggiate, quali, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, le persone con disabilità e coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti, attraverso misure di occupabilità anche nel settore dell'economia sociale, l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, nonché misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno, servizi collettivi e di assistenza che migliorino le possibilità di occupazione;
 - ii) accettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso, anche tramite iniziative di sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese e la promozione di iniziative locali nel settore dell'occupazione;

d) potenziare il capitale umano promuovendo in particolare:

i) l'elaborazione e l'introduzione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, al fine di sviluppare l'occupabilità, il miglioramento della pertinenza dell'istruzione e della formazione iniziale e professionale al mercato del lavoro e l'aggiornamento costante delle competenze dei formatori, avendo come finalità l'innovazione e un'economia basata sulla conoscenza;

ii) attività di rete tra gli istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca e tecnologici e le imprese;

e) promuovere partenariati, patti e iniziative tramite la creazione di reti di soggetti interessati, quali parti sociali e organizzazioni non governative, a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, al fine di promuovere riforme nei settori dell'occupazione e dell'integrazione nel mercato del lavoro.

2. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il Fondo sostiene negli Stati membri azioni inerenti alle priorità sottoelencate:

a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, promuovendo in particolare:

i) l'attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente;

ii) una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico e la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso e la qualità dell'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione;

iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori;

b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale e, ove opportuno, delle parti sociali e delle organizzazioni non governative in una prospettiva di riforme, miglioramento della regolamentazione e buona governance, soprattutto nei settori economico, occupazionale, dell'istruzione, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:

i) meccanismi per migliorare la corretta elaborazione, monitoraggio e valutazione delle strategie e dei programmi, anche tramite studi, statistiche e consulenze di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;

ii) potenziamento delle capacità nell'attuazione di strategie e programmi nei settori pertinenti, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e i partner ambientali, le organizzazioni non governative interessate e le organizzazioni professionali rappresentative.

3. Nell'ambito delle priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono concentrarsi su quelle più adatte a rispondere alle sfide specifiche che li riguardano.

4. Il Fondo può sostenere azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nel territorio degli Stati membri ammissibili al sostegno e al sostegno transitorio a titolo del Fondo di coesione, come stabilito rispettivamente dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2, il Fondo sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative negli Stati membri.

6. Il Fondo sostiene inoltre azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o congiunte.

7. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il finanziamento di misure intese a conseguire la priorità «inclusione sociale» di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), del presente articolo che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al FESR ⁽¹⁾, può essere portato al 15 % dell'asse prioritario interessato.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione del sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal Fondo siano coerenti con la strategia europea per l'occupazione e contribuiscano alle azioni avviate nel contesto di quest'ultima. Essi accertano in particolare che la strategia contenuta nel quadro di riferimento strategico nazionale e le azioni contenute nei programmi operativi promuovano gli obiettivi, le priorità e i traguardi della strategia in ciascuno Stato membro nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri concentrano inoltre il sostegno, laddove il Fondo può contribuire alle politiche, sull'attuazione delle pertinenti raccomandazioni in materia di occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, nonché dei pertinenti obiettivi della Comunità relativi all'occupazione in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione. Gli Stati membri procedono in tal senso all'interno di un quadro di programmazione stabile.

2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del Fondo può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del Fondo, i programmi operativi tengono particolarmente conto, se del caso, delle regioni e delle località colpite dai problemi più gravi, quali le zone urbane svantaggiate e le regioni ultraperiferiche, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle delocalizzazioni di imprese.

3. Laddove appropriato, una breve sezione relativa al contributo del Fondo alla promozione degli aspetti dell'inclusione sociale pertinenti al mercato del lavoro è inserita nelle relazioni nazionali degli Stati membri nell'ambito del metodo di coordinamento aperto in relazione alla protezione sociale e all'inclusione sociale.

4. Gli indicatori contenuti nei programmi operativi cofinanziati dal Fondo hanno carattere strategico, sono numericamente limitati e riflettono quelli impiegati per l'attuazione della strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi pertinenti della Comunità in materia di inclusione sociale, istruzione e formazione.

5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del Fondo verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'inclusione sociale, della non discriminazione e della parità tra donne e uomini, e dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il Fondo promuove la buona governance e il partenariato. Il suo sostegno è definito ed attuato al livello territoriale appropriato, tenendo conto del livello nazionale, regionale e locale conformemente all'ordinamento proprio di ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione di altri portatori di interesse, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di preparazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del Fondo.

3. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» una percentuale adeguata delle risorse del Fondo è destinata ad azioni di potenziamento delle capacità, che includono la formazione, le misure di messa in rete, il rafforzamento del dialogo sociale, e ad attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

4. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, particolarmente nei settori dell'inclusione sociale, della parità di genere e delle pari opportunità.

Articolo 6

Parità di genere e pari opportunità

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità di genere e le pari opportunità nelle fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri promuovono una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale, come opportuno.

Articolo 7

Innovazione

Nell'ambito di ciascun programma operativo, è riservata particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. L'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento dell'innovazione in un contesto di partenariato e definisce idonee modalità di attuazione. Essa informa il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito ai temi prescelti.

Articolo 8

Azioni transnazionali e interregionali

1. Quando gli Stati membri sostengono azioni transnazionali e/o interregionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, nella forma di un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo, il contributo del Fondo può essere aumentato del 10 % a livello di asse prioritario. Tale maggior contributo non è incluso nel calcolo dei massimali stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2. Gli Stati membri garantiscono, se opportuno con l'ausilio della Commissione, che il Fondo non finanzia operazioni specifiche finanziate contemporaneamente tramite altri programmi transnazionali comunitari, in particolare nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e confronti paritetici che permettono di individuare e diffondere le buone prassi e incoraggiare l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale e interregionale, al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del Fondo agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporti

I rapporti annuale e finale di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 contengono, se appropriata, una sintesi in merito all'attuazione dei seguenti punti:

- a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
- b) azioni intese ad aumentare la partecipazione dei migranti nel mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro inclusione sociale;
- c) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro delle minoranze, migliorandone in tal modo l'inclusione sociale;
- d) azioni intese a rafforzare l'integrazione nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale di altre categorie svantaggiate, incluse le persone con disabilità;
- e) attività innovative, corredate di una presentazione dei temi, dei loro risultati e della loro diffusione ed integrazione;
- f) azioni transnazionali e/o interregionali.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e

servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione, totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1784/1999, o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Article 15

Articolo 14

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 148 del trattato.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽³⁾, statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).

(2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

⁽¹⁾ Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

(3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.

(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfetarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

(5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfetarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di sovvenzioni:

- i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione;»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

2) sono aggiunti i seguenti commi:

«Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT

REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 luglio 2006****relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso del territorio della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tal fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.
- (2) Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle autorità regionali e locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione territoriale in un contesto di legislazioni e procedure nazionali differenti, si impongono misure appropriate per ovviare a tali difficoltà.
- (3) Tenuto conto in particolare dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione territoriale all'interno della Comunità.
- (4) Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo di interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione 2000-2006.

- (5) L'acquis del Consiglio d'Europa fornisce vari quadri di riferimento e opportunità all'interno dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare in contesti transfrontalieri. Il presente strumento non è inteso ad aggiornare tali quadri siffatti né a fornire un insieme di norme comuni specifiche che disciplinino in modo uniforme tutti questi accordi in tutta la Comunità.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione ⁽⁴⁾, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.
- (7) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun contributo finanziario della Comunità.
- (8) Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati «gruppi europei di cooperazione territoriale» (GECT). Il ricorso ad un gruppo dovrebbe essere facoltativo.
- (9) Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui è costituito.
- (10) È necessario che le funzioni e le competenze del GECT siano definite in una convenzione.
- (11) Il GECT dovrebbe avere la facoltà di attivarsi o per attuare programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁵⁾, oppure per realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e delle loro autorità regionali e locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.
- (12) Occorre precisare che la costituzione di un GECT non infirma la responsabilità finanziaria delle autorità regionali e locali, come pure quella degli Stati membri, né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari né per quanto attiene ai fondi nazionali.

⁽¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 76.

⁽²⁾ GU C 71 del 22.3.2005, pag. 46.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (13) È opportuno precisare che i poteri che un'autorità regionale e locale esercita in quanto autorità pubblica, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.
- (14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.
- (15) Le condizioni della cooperazione territoriale dovrebbero essere create conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità, enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il ricorso al GECT rimanendo facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.
- (16) L'articolo 159, terzo comma, del trattato non consente di far rientrare entità di paesi terzi nella legislazione basata su detto articolo. L'adozione di una misura comunitaria che consente di istituire un GECT non esclude, tuttavia, la possibilità che entità di paesi terzi partecipino ad un GECT costituito in conformità del presente regolamento qualora la legislazione del paese terzo o gli accordi tra Stati membri e paesi terzi lo consentano,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura di un GECT

1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.
2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.
3. Un GECT ha personalità giuridica.
4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

Articolo 2

Diritto applicabile

1. Un GECT è disciplinato:

- a) dal presente regolamento;
- b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;
- c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

2. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 3

Composizione di un GECT

1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

- a) Stati membri;
- b) autorità regionali;
- c) autorità locali;
- d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾.

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 4

Istituzione di un GECT

1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.
2. Ciascun membro potenziale:
 - a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e
 - b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

4. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 e gli statuti di cui all'articolo 9 garantendo la coerenza con l'approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 5

Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Gli statuti di cui all'articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* che annunci l'istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 6

Controllo della gestione dei fondi pubblici

1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l'autorità competente per l'espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell'articolo 4.

2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.

4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.

5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 7

Compiti

1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all'agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.

3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

4. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

5. I membri di un GECT possono decidere all'unanimità di demandare a uno dei membri l'esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8

Convenzione

1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all'unanimità dai suoi membri conformemente all'articolo 4.

2. La convenzione precisa:

- a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest'ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
- b) l'estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;
- c) l'obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
- d) l'elenco dei membri del GECT;
- e) il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
- f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario; e
- g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 9

Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:

- a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- b) le procedure decisionali del GECT;
- c) la lingua o le lingue di lavoro;

d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;

e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio, comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;

f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all'articolo 12, paragrafo 2;

g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e

h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 10

Organizzazione di un GECT

1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:

- a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
- b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

2. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

3. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT.

Articolo 11

Bilancio

1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall'assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 12

Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

1. Per quanto concerne la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.

2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura.

Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest'ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti.

Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti.

I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata».

La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

3. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 13

Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.

Articolo 14

Scioglimento

1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un'autorità competente avente un legittimo interesse, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell'articolo 1, paragrafo 2, o nell'articolo 7, oppure in particolare qualora l'attività del GECT esuli dai compiti di cui all'articolo 7. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

2. L'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15

Competenza giurisdizionale

1. I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:

- a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
- b) accesso a servizi nella loro lingua; e
- c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.

*Articolo 16***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli

statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

*Articolo 17***Relazione e clausola di revisione**

Entro il 1° agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull'attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 2006****recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
- (2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
- (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.
- (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.

(6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾ e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.

(7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.

(8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.

(9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.

(10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.

(11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

⁽³⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

- (12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
- (13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
- (14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
- (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
- (16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾.
- (17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.
- (18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.
- (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.
- (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
- (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
- (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
- (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.
- (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.

- (26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.
- (27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.
- (29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.
- (30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽¹⁾, al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.
- (32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.
- (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.
- (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.
- (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.
- (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.
- (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.
- (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.
- (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.
- (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.
- (42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.
- (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.
- (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.
- (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.
- (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.
- (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.
- (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.
- (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.
- (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.
- (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.
- (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.
- (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.
- (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.
- (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

- (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.
- (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate *ex ante* ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.
- (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.
- (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione ⁽³⁾, dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.
- (63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.
- (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità insieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.
- (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.
- (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.
- (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.
- (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

- (69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.
- (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.
- (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.
- (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

SOMMARIO

TITOLO I	Obiettivi e norme generali di intervento	36
CAPO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	36
Articolo 1	Oggetto	36
Articolo 2	Definizioni	36
CAPO II	OBIETTIVI E MISSIONI	36
Articolo 3	Obiettivi	36
Articolo 4	Strumenti e missioni	37
CAPO III	AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA	37
Articolo 5	Convergenza	37
Articolo 6	Competitività regionale e occupazione	38
Articolo 7	Cooperazione territoriale europea	38
Articolo 8	Sostegno transitorio	38
CAPO IV	PRINCIPI DI INTERVENTO	38
Articolo 9	Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità	38
Articolo 10	Programmazione	39
Articolo 11	Partenariato	39
Articolo 12	Livello territoriale dell'attuazione	39
Articolo 13	Intervento proporzionale	39
Articolo 14	Gestione concorrente	39
Articolo 15	Addizionalità	40
Articolo 16	Parità tra uomini e donne e non discriminazione	40
Articolo 17	Sviluppo sostenibile	40
CAPO V	QUADRO FINANZIARIO	40
Articolo 18	Risorse globali	40
Articolo 19	Risorse per l'obiettivo «Convergenza»	41
Articolo 20	Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	41
Articolo 21	Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	41
Articolo 22	Non trasferibilità delle risorse	42
Articolo 23	Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza	42
Articolo 24	Risorse per l'assistenza tecnica	42
TITOLO II	Approccio strategico alla coesione	42
CAPO I	ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE	42
Articolo 25	Contenuto	42
Articolo 26	Adozione e revisione	42
CAPO II	QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE	43
Articolo 27	Contenuto	43
Articolo 28	Preparazione e adozione	43

CAPO III	SEGUITO STRATEGICO	44
Articolo 29	Rapporto strategico degli Stati membri	44
Articolo 30	Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione	44
Articolo 31	Relazione sulla coesione	44
TITOLO III	Programmazione	45
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE	45
Articolo 32	Preparazione e approvazione dei programmi operativi	45
Articolo 33	Revisione dei programmi operativi	45
Articolo 34	Specificità dei Fondi	45
Articolo 35	Ambito geografico	45
Articolo 36	Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti	46
CAPO II	CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE	46
SEZIONE 1	PROGRAMMI OPERATIVI	46
Articolo 37	Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	46
Articolo 38	Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	47
SEZIONE 2	GRANDI PROGETTI	47
Articolo 39	Contenuto	47
Articolo 40	Informazioni trasmesse alla Commissione	47
Articolo 41	Decisione della Commissione	48
SEZIONE 3	SOVVENZIONI GLOBALI	48
Articolo 42	Disposizioni generali	48
Articolo 43	Norme di attuazione	48
SEZIONE 4	INGEGNERIA FINANZIARIA	48
Articolo 44	Strumenti di ingegneria finanziaria	48
SEZIONE 5	ASSISTENZA TECNICA	49
Articolo 45	Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione	49
Articolo 46	Assistenza tecnica degli Stati membri	49
TITOLO IV	Efficacia	50
CAPO I	VALUTAZIONE	50
Articolo 47	Disposizioni generali	50
Articolo 48	Responsabilità degli Stati membri	50
Articolo 49	Responsabilità della Commissione	50
CAPO II	RISERVE	51
Articolo 50	Riserva nazionale di efficacia ed efficienza	51
Articolo 51	Riserva nazionale per imprevisti	51

TITOLO V	Partecipazione finanziaria dei Fondi	51
CAPO I	PARTECIPAZIONE DEI FONDI	51
Articolo 52	Modulazione dei tassi di partecipazione	51
Articolo 53	Partecipazione dei Fondi	51
Articolo 54	Altre disposizioni	52
CAPO II	PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE	52
Articolo 55	Progetti generatori di entrate	52
CAPO III	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	53
Articolo 56	Ammissibilità delle spese	53
CAPO IV	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	53
Articolo 57	Stabilità delle operazioni	53
TITOLO VI	Gestione, sorveglianza e controlli	53
CAPO I	SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	53
Articolo 58	Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo	53
Articolo 59	Designazione delle autorità	54
Articolo 60	Funzioni dell'autorità di gestione	54
Articolo 61	Funzioni dell'autorità di certificazione	55
Articolo 62	Funzioni dell'autorità di audit	55
CAPO II	SORVEGLIANZA	56
Articolo 63	Comitato di sorveglianza	56
Articolo 64	Composizione	56
Articolo 65	Compiti	56
Articolo 66	Modalità di sorveglianza	56
Articolo 67	Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione	56
Articolo 68	Esame annuale dei programmi	57
CAPO III	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	58
Articolo 69	Informazione e pubblicità	58
CAPO IV	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE	58
SEZIONE 1	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI	58
Articolo 70	Gestione e controllo	58
Articolo 71	Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo	58
SEZIONE 2	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	59
Articolo 72	Competenze della Commissione	59
Articolo 73	Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri	59
SEZIONE 3	PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI	59
Articolo 74	Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo	59
TITOLO VII	Gestione finanziaria	60
CAPO I	GESTIONE FINANZIARIA	60
SEZIONE 1	IMPEGNI DI BILANCIO	60
Articolo 75	Impegni di bilancio	60

SEZIONE 2	NORME COMUNI PER I PAGAMENTI	60
Articolo 76	Norme comuni per i pagamenti	60
Articolo 77	Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale	60
Articolo 78	Dichiarazione di spesa	61
Articolo 79	Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi	61
Articolo 80	Integrità dei pagamenti ai beneficiari	62
Articolo 81	Uso dell'euro	62
SEZIONE 3	PREFINANZIAMENTO	62
Articolo 82	Pagamento	62
Articolo 83	Interessi	62
Articolo 84	Liquidazione	62
SEZIONE 4	PAGAMENTI INTERMEDI	63
Articolo 85	Pagamenti intermedi	63
Articolo 86	Ricevibilità delle domande di pagamento	63
Articolo 87	Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento	63
SEZIONE 5	CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	63
Articolo 88	Chiusura parziale	63
Articolo 89	Condizioni per il pagamento del saldo finale	63
Articolo 90	Disponibilità dei documenti	64
SEZIONE 6	INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	64
Articolo 91	Interruzione dei termini di pagamento	64
Articolo 92	Sospensione dei pagamenti	64
SEZIONE 7	DISIMPEGNO AUTOMATICO	65
Articolo 93	Principi	65
Articolo 94	Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto	65
Articolo 95	Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi	65
Articolo 96	Eccezioni al disimpegno automatico	65
Articolo 97	Procedura	65
CAPO II	RETTIFICHE FINANZIARIE	66
SEZIONE 1	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI	66
Articolo 98	Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri	66
SEZIONE 2	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE	66
Articolo 99	Criteri per le rettifiche	66
Articolo 100	Procedura	66
Articolo 101	Obblighi degli Stati membri	67
Articolo 102	Rimborso	67
TITOLO VIII	Comitati	67
CAPO I	COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI	67
Articolo 103	Procedura di Comitato	67
CAPO II	COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO	67
Articolo 104	Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato	67

TITOLO IX	Disposizioni Finali	68
Articolo 105	Disposizioni transitorie	68
Articolo 106	Clausola di riesame	68
Articolo 107	Abrogazione	68
Articolo 108	Entrata in vigore	68
ALLEGATO I	Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013	70
ALLEGATO II	Quadro finanziario	71
ALLEGATO III	Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento	75
ALLEGATO IV	Categorie di spesa	76

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;
2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾;

6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

- a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
- b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
- c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e missioni

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento

dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

- a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
- b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;
- c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

- a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
- b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo

transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE⁽¹⁾. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

Articolo 11

Partenariato

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

- a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
- b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,
- c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),
- d) ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Articolo 14

Gestione concorrente

1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

- a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;
- b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;
- c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Articolo 15

Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La

decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica *ex post* dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite *ex ante*. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
- d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale,

il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

- b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a redistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

- a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure
- b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

- a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;
- b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;
- c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
- f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
 - i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii) le informazioni necessarie per la verifica *ex ante* del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

- a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;
- b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Preparazione e adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

- a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
- b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
- c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

- a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;
- b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;
- c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e
- d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

- a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;
- b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e
- c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

- a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;
- b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

Articolo 35

Ambito geografico

1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

- a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;
- b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48;
- c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;
- d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
 - i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;
 - ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;
 - ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
 - iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;
 - vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
- h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

- a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;
- b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure

previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

- a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;
- b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
- c) risultati degli studi di fattibilità;

- d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;
- e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;
- f) analisi dell'impatto ambientale;
- g) giustificazione del contributo pubblico;
- h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 41

Decisione della Commissione

1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.
3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo

a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

- a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;
- b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
- c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;
- d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;
- e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinanze di ciascuno Stato membro.

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

- a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;
- b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:
 - i) alla BEI o al FEI; oppure
 - ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

- f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

- g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

Articolo 46

Sezione 5

Assistenza tecnica degli Stati membri

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;
- b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;
- c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;
- d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

- a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione *ex ante* per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione *ex ante* concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione *ex ante* relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione *ex ante* relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni *ex ante* sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni *ex ante* sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione *ex post* in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione *ex post* copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione *ex post* è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

- la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;
- l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;
- la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
- il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
- l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:
 - Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - zone a bassa (meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

- alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure
- alla spesa pubblica ammissibile.

2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

- a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o
- b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

Articolo 54

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:
 - a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;
 - b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
 - c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am-

bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

- a) gli investimenti in infrastrutture; o
- b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
- d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;
- e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 59

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:
- a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
 - b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
 - c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;
- f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
 - h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
 - i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
 - k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
- a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
 - c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- b) certificare che:
 - i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

- i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);
- ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni sottiacenti;
- iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
- d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
- e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
- f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

- a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniquale volta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
- b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:
 - i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
 - ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e
 - iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;

- c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
 - ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;
 - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
- e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;
- f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;
- g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;
- h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma

operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

- i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni *ex post* dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

CAPO III

Articolo 71

Informazione e pubblicità

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

- a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
- b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

- a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
- b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

- a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;
- b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

- b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e
- c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno *n*, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
- b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;
- c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1,

qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o
- b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
- c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
- d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno *n*, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno *n* + 1.

Articolo 80**Integrità dei pagamenti ai beneficiari**

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 81**Uso dell'euro**

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 3**Prefinanziamento****Articolo 82****Pagamento**

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

Articolo 83**Interessi**

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

Articolo 84**Liquidazione**

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

Sezione 4

Pagamenti intermedi*Articolo 85***Pagamenti intermedi**

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

*Articolo 86***Ricevibilità delle domande di pagamento**

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;
- b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;
- c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
- d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

*Articolo 87***Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento**

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale*Articolo 88***Chiusura parziale**

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

- a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

*Articolo 89***Condizioni per il pagamento del saldo finale**

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

- a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
 - i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
 - ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
 - iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e
- b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

- a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e
- b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

- a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
- b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;
- c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

- a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
- b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificcate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
- c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

Sezione 7

Disimpegno automatico*Articolo 93***Principi**

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

*Articolo 94***Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto**

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

*Articolo 95***Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi**

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha

potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

*Articolo 96***Eccezioni al disimpegno automatico**

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

*Articolo 97***Procedura**

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 100

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

Articolo 102

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il comitato:

- a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;
- c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾, (CE) n. 1164/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

anteriamente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA

ALLEGATO I

**Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)**

(EUR, prezzi 2004)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 863 000 000	43 318 000 000	43 862 000 000	43 860 000 000	44 073 000 000	44 723 000 000	45 342 000 000

ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria: 4,25 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria: 2,67 %.
 - c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:
 - a) per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;
 - b) per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:
 - a) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - b) per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - c) per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,
 - oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEOG e quello del FEP.
9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.
11. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.
13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.
14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.
18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).
19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.
23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.
30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).
31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
31. Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	85 %
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale	85 %
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo «Convergenza»	—
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	—
(5) Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	—
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	—

ALLEGATO IV

Categorie di spesa
(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

	Obiettivi: «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
	Obiettivo: «Convergenza» e regioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1080/2006
Codice	Temî prioritari
	Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)
04	Supporto alla , in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese
06	Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
	Società dell'informazione
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking ecc.)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

	Trasporti
16	Ferrovie
17	Ferrovie (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	Energia
34	Elettricità (RTE-E)
36	Gas naturale (RTE-E)
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi
52	Promozione di trasporti urbani puliti
	Aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	Migliorare l'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per conciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

	Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	Migliorare il capitale umano
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006)

Pagina 45, articolo 32, paragrafo 2:

anziché: «2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.»

leggi: «2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 11.»

pagina 64, articolo 90, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;»,

leggi: «a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 5;»

pagina 65, articolo 93, paragrafo 2:

anziché: «2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, (...)»,

leggi: «2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato III, (...)»;

pagina 65, articolo 95, secondo comma:

anziché: «Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, (...)»,

leggi: «Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 3, (...)».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006)

A pagina 49, articolo 46, paragrafo 3:

anziché: «3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»

leggi: «3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo assegnato all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo assegnato all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2008 DEL CONSIGLIO**del 18 dicembre 2008****che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.
- (2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽³⁾.
- (3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione.

(4) Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato.

(5) La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2006 a ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER

⁽¹⁾ Parere conforme del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽²⁾ Parere del 27 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 411 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1989/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ⁽²⁾, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.

(2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiet-

tivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(3) È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima, in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.

(4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

⁽¹⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile
1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	85 %
2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50 % per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni d'integrazione graduale	85 %
3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2	Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo "Convergenza"	—
4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2	Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"	—
5) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	—
6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	—»

RETTIFICHE

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006)*

A pagina 76, l'allegato IV va letto come segue:

«ALLEGATO IV

Categorie di spesa**(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)**

	Obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"
	Obiettivo "Convergenza" e regioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento n. 1080/2006
Codice	Temî prioritari
	Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.)
04	Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese
06	Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI.
	Società dell'informazione
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione, ecc.)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking, ecc.)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

	Trasporti
16	Ferrovie
17	Ferrovie (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	Energia
34	Elettricità (RTE-E)
36	Gas naturale (RTE-E)
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi
52	Promozione di trasporti urbani puliti
	Aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	Migliorare l'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

	Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	Migliorare il capitale umano
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese»

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2009 DEL CONSIGLIO**del 7 aprile 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

bilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avvio dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

- (4) Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

- (5) Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie riconosciute dal trattato, allorché sono organizzate operazioni di ingegneria finanziaria con il loro concorso tramite fondi di partecipazione dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (6) Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione di fondi o per contribuire ad essi.

- (1) La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide che esigono una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

- (7) Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.

- (2) Il quadro normativo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

- (8) Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano incluse nelle dichiarazioni di spesa.

- (3) Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 ⁽¹⁾ è necessario per facilitare la mo-

- (9) Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri in modo da agevolare l'avvio rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(10) Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004) e 9 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente), per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

(11) In forza dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva con decorrenza dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(12) Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;

b) è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;

2) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;

3) all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

a) le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

b) l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;

c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;

4) l'articolo 78 è modificato come segue:

- a) l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;

- b) all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

- c) all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;

- 5) all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004: nel 2007 2 % del con-

tributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

- b) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

- c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

K. SCHWARZENBERG

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l'Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dell'Unione.
- (2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di aiutare l'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.
- (3) Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell'ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell'importanza degli investimenti nel settore dell'ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.
- (4) È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l'attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell'Unione.
- (5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l'importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell'Unione.
- (6) Al fine di agevolare l'adattamento dei programmi operativi per rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.
- (7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.

⁽¹⁾ GU C 128 del 18.5.2010, pag. 95.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2010.

- (8) Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.
- (9) L'ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l'applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell'assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento. È inoltre necessario escludere l'applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell'attività produttiva dovuta ad un fallimento.
- (10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.
- (11) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l'ambito delle garanzie ammissibili.
- (12) A causa di circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell'attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari.
- (13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.
- (14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri.
- (15) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell'avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.
- (16) Sulla base dell'esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
- (17) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾ è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 ⁽²⁾ che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all'efficienza energetica e all'uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.
- (19) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall'inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l'attuale crisi finanziaria.
- (20) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) A causa tra l'altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
- ⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.
⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
⁽⁴⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell'annullamento degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostituzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: "un grande progetto").»;

2) l'articolo 40 è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il calendario per l'attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell'Unione durante il periodo di programmazione 2007-2013»;

3) all'articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI,

sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell'Unione.

2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»;

4) l'articolo 44 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere:

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

b) nel secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme»;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5) all'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»;

6) all'articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»;

7) all'articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Laddove una nuova categoria di spesa di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (*) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

(*) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.);

8) l'articolo 57 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Si considera che le azioni rientranti nel campo d'intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.».

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento.»;

9) all'articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l'esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i) l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,

ii) il rapporto tra l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell'Unione e la controparte nazionale.

Se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo»;

10) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 2:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.»;

b) al paragrafo 6:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare:

a) progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;

b) strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;

c) nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza

energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

11) l'articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:

a) al secondo comma è aggiunta la lettera seguente:

«f) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*), o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10 % in termini reali nel 2009 rispetto al 2008: nel 2010, 2 % del contributo del Fondo di coesione e 4 % del contributo del FSE al programma operativo.

(*) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009 (*).

(*) European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo);

12) all'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»;

13) l'articolo 93 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.»;

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.»;

14) l'articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato

1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall'articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti.

Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto.

2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.».

Articolo 2

Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, in attuazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1828/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 60, lettera b), l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 71, paragrafo 5, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4, e l'articolo 99, paragrafo 5, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1080/2006 sostituisce il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁴⁾; entrambi tali regolamenti recepiscono nuovi sviluppi intervenuti nel settore dei Fondi strutturali. È pertanto opportuno stabilire nuove modalità per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1080/2006 e (CE) n. 1083/2006.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(2) L'esperienza ha mostrato che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità europea nel finanziamento dei programmi destinati a potenziare la competitività economica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la coesione interna. È pertanto opportuno provvedere all'elaborazione di un piano di comunicazione in cui siano indicati con precisione gli interventi informativi e pubblicitari che occorrono per colmare questa lacuna nella comunicazione e nell'informazione. Allo stesso fine è inoltre necessario indicare le responsabilità e le funzioni che andrebbero svolte da ciascuna delle parti in causa.

(3) Per garantire che le informazioni sulle possibilità di finanziamento siano ampiamente diffuse e raggiungano tutte le parti interessate nonché per motivi di trasparenza è opportuno definire il contenuto minimo degli interventi informativi necessari per informare i potenziali beneficiari sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso i Fondi, così come l'obbligo di pubblicare le disposizioni che i potenziali beneficiari devono seguire ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e i criteri di selezione da applicare.

(4) Al fine di migliorare la trasparenza sull'impiego dei Fondi occorre pubblicare in formato elettronico, o in altra forma, l'elenco dei beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

(5) Per assicurare un'efficace attuazione degli interventi informativi e consentire un migliore scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, sulle strategie informative e pubblicitarie e sui risultati ottenuti è opportuno che siano designate persone di riferimento responsabili degli interventi informativi e pubblicitari, destinate a far parte di adeguate reti comunitarie.

- (6) Ai fini degli articoli 37 e 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è necessario stabilire modalità e categorie che consentano agli Stati membri di presentare alla Commissione informazioni sull'impiego previsto dei Fondi così come sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie per tutta la durata di un programma e che permettano alla Commissione di informare adeguatamente le altre istituzioni comunitarie e i cittadini dell'Unione europea sull'impiego dei Fondi e sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (7) Con riferimento all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla luce dell'esperienza finora maturata, appare necessario definire gli obblighi incombenti alle autorità di gestione in relazione ai beneficiari durante la fase che porta alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con particolare riguardo agli aspetti da considerare nelle verifiche della spesa dichiarata dal beneficiario così come nelle verifiche delle richieste di rimborso e nelle verifiche in loco di singole operazioni e alle condizioni da rispettare quando le verifiche in loco sono effettuate su base campionaria.
- (8) È altresì necessario stabilire con precisione le informazioni da includere nei dati contabili relativi alle operazioni nonché le informazioni da conservare in qualità di dati sull'attuazione che le autorità di gestione sono tenute a registrare, a conservare e a inviare alla Commissione su richiesta.
- (9) Al fine di garantire che la spesa relativa ai programmi operativi possa essere oggetto di un audit adeguato occorre stabilire i criteri cui deve conformarsi una pista di controllo per essere considerata adeguata.
- (10) L'audit delle operazioni è effettuato sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per garantire che la portata e l'efficacia di tali audit siano adeguate e che i controlli vengano effettuati secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri è necessario stabilire le condizioni che gli audit devono rispettare.
- (11) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit l'esperienza ha dimostrato la necessità di definire con precisione le regole che l'autorità di audit è tenuta a rispettare al momento dell'elaborazione o dell'approvazione del metodo di campionamento, compresi determinati criteri tecnici da applicare a un campionamento statistico casuale e alcuni fattori da prendere in considerazione in caso di campioni supplementari.
- (12) Al fine di semplificare e armonizzare le norme sull'elaborazione e sulla presentazione della strategia di audit, del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, occorre definirne con precisione il contenuto e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano.
- (13) Per garantire un'applicazione ottimale dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 relativamente alla disponibilità dei documenti e ai diritti della Corte dei Conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi riguardanti le spese e gli audit, le autorità di gestione devono assicurare che le informazioni sull'identità e sull'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti vengano prontamente forniti a un elenco minimo di persone o di organismi. Analogamente, occorre stabilire quali supporti possano essere considerati comunemente accettati ai fini della conservazione dei documenti. A tale scopo è opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure necessarie a garantire che i documenti conservati siano conformi, se pertinente, agli originali e siano affidabili ai fini dell'audit.
- (14) Al fine di armonizzare le norme sulla certificazione delle spese e sulla preparazione delle domande di pagamento, occorre definire il contenuto di tali certificati e domande e precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui si basano. Devono inoltre essere definite le modalità secondo cui deve essere tenuta, ai sensi dell'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito di soppressione totale o parziale del contributo destinato a una determinata operazione.
- (15) A norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, una relazione che esponga i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti e un parere sulla loro conformità alle disposizioni di detto regolamento relative ai sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti rientrano fra gli elementi principali sui quali la Commissione, nell'ambito della gestione condivisa del bilancio comunitario, si basa per accertarsi che gli Stati membri impieghino il contributo finanziario conformemente alle norme e ai principi applicabili ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità, occorre stabilire con precisione le informazioni che devono figurare in tali documenti nonché gli elementi alla base della valutazione e del parere.
- (16) I programmi operativi finanziati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono presentati da due o più Stati membri e presentano caratteristiche specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. È pertanto opportuno stabilire le informazioni specifiche che devono figurare nella descrizione del sistema di gestione e di controllo di tali programmi.

- (17) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone tra l'altro che per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale, uno Stato membro può scegliere di basarsi maggiormente su organismi e norme nazionali per lo svolgimento di determinate funzioni connesse alle prescrizioni sui controlli e sugli audit. È quindi necessario stabilire le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi la cui esecuzione può essere effettuata da organismi nazionali in conformità di norme nazionali.
- (18) Nell'ambito delle loro responsabilità di gestione e di controllo, gli Stati membri hanno l'obbligo di riferire e vigilare sulle irregolarità. Le modalità d'applicazione di tale obbligo sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽¹⁾. E del regolamento (CE) n. 1831/94 della Commissione, del 26 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽²⁾. Per ragioni di chiarezza e semplificazione, è opportuno inserire tali modalità nel presente regolamento.
- (19) È opportuno disporre che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie quando chiede a uno Stato membro di iniziare o portare avanti un procedimento giudiziario al fine di recuperare gli importi indebitamente versati in seguito a irregolarità e che essa riceva informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputabilità della perdita corrispondente agli importi irrecuperabili a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono inoltre essere previsti contatti regolari tra la Commissione e gli Stati membri relativamente alle irregolarità, ai fini dell'utilizzo delle informazioni presentate per l'elaborazione delle analisi dei rischi e della trasmissione di informazioni ai comitati pertinenti.
- (20) Per limitare gli oneri amministrativi imposti dal sistema d'informazione, salvaguardando nel contempo il necessario livello di informazione, gli Stati membri non vanno obbligati a segnalare irregolarità riguardanti importi inferiori a una determinata soglia a meno che la Commissione non lo richieda espressamente, fatto salvo tuttavia l'obbligo di cui all'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (21) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽³⁾, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, è necessario disporre, nel contesto degli interventi informativi e pubblicitari e dell'attività di audit a norma del presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri devono vietare qualsiasi accesso non autorizzato a dati personali nonché ogni divulgazione illecita degli stessi e determinare le finalità per le quali la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.
- (22) Per motivi di certezza giuridica e di parità di trattamento di tutti gli Stati membri occorre stabilire il tasso applicabile alla rettifica finanziaria che la Commissione può effettuare qualora uno Stato membro non si conformi all'obbligo di mantenere in tutte le regioni interessate un livello concordato di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel corso del periodo di programmazione. Per ragioni di semplificazione e di proporzionalità non va effettuata alcuna rettifica finanziaria se la differenza tra il livello concordato e il livello conseguito è pari o inferiore al 3 % del livello concordato (soglia de minimis); per le stesse ragioni, qualora la differenza tra i due livelli sia superiore al 3 % del livello concordato, il tasso deve essere calcolato sottraendo tale soglia de minimis.
- (23) L'utilizzo di strumenti elettronici per lo scambio di informazioni e di dati finanziari consente una semplificazione, una maggiore efficienza e trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente tali vantaggi, garantendo nel contempo la sicurezza degli scambi, è necessario istituire un sistema informatico comune nonché un elenco dei documenti d'interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. È pertanto necessario determinare la forma di ciascun documento, e indicare con precisione le informazioni destinate a figurare in tali documenti. Per ragioni analoghe va stabilito il funzionamento di tale sistema informatico per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile del caricamento dei documenti e di eventuali aggiornamenti.

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 191 del 27.7.1994, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2168/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (24) Nel contesto della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa a un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽¹⁾, tenendo conto del livello di sicurezza e di segretezza richiesto per la gestione finanziaria dell'impiego dei Fondi, dello stato del progresso tecnico e del rapporto costi-benefici, è necessario prescrivere l'apposizione di una firma elettronica.
- (25) Al fine di assicurare lo sviluppo rapido e il funzionamento corretto del sistema informatico comune, le spese relative allo sviluppo di tale sistema devono esser coperte dal bilancio delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e le spese per l'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali devono essere ammissibili al contributo dei Fondi a norma dell'articolo 46 di detto regolamento.
- (26) Sulla base dell'esperienza relativa al periodo di programmazione 2000-2006 occorre indicare con precisione le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono rispettare per ricevere finanziamenti nel quadro di un programma operativo, fermo restando che i contributi destinati dal programma operativo o da altre fonti pubbliche a strumenti di ingegneria finanziaria nonché gli investimenti in imprese private effettuati da strumenti di ingegneria finanziaria sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato e in particolare agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese⁽²⁾.
- (27) È opportuno adottare l'elenco dei criteri necessari a determinare le zone in cui le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in base all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 nonché l'elenco degli interventi ammessi. Data la diversità delle situazioni che caratterizzano gli Stati membri interessati, è opportuno definire un elenco di criteri destinati a identificare le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale e in cui gli investimenti nell'edilizia abitativa possono beneficiare del cofinanziamento. È altresì opportuno stabilire che per l'edilizia multifamiliare o l'edilizia destinata a famiglie a basso reddito o a persone con necessità particolari, gli interventi ammissibili al cofinanziamento devono essere quelli intesi alla ristrutturazione delle parti comuni degli edifici multifamiliari o all'edilizia sociale moderna di buona qualità mediante investimenti nella ristrutturazione e nel mutamento della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.
- (28) L'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispone che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. In relazione all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006 devono essere stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» al fine di assicurare la coerenza tra le norme applicabili ai progetti realizzati in diversi Stati membri. In base all'esperienza maturata in rapporto a programmi simili nel periodo di programmazione 2000-2006 è opportuno definire norme comuni sulle categorie di spese, riguardo alle quali esistono probabilmente i maggiori divari tra le normative nazionali. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari e delle autorità che applicano i programmi, i tassi forfettari relativi alle spese generali dovrebbero essere ammissibili a determinate condizioni.
- (29) I regolamenti (CE) n. 1681/94 e (CE) n. 1831/94 nonché i regolamenti della Commissione (CE) n. 1159/2000, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali⁽³⁾, (CE) n. 1685/2000, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali⁽⁴⁾, (CE) n. 438/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali⁽⁵⁾, (CE) n. 448/2001, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali⁽⁶⁾, (CE) n. 1386/2002, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie⁽⁷⁾, (CE) n. 16/2003, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione⁽⁸⁾, e (CE) n. 621/2004, del 1° aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio per quanto riguarda le misure informative e pubblicitarie relative alle attività del Fondo di coesione⁽⁹⁾, devono essere abrogati.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽³⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 66).

⁽⁵⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

⁽⁶⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 7.1.2003, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU L 98 del 2.4.2004, pag. 22.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

INDICE

CAPO I	INTRODUZIONE	11
Articolo 1	Oggetto	11
CAPO II	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006	12
Sezione 1	Informazione e pubblicità	12
Articolo 2	Preparazione del piano di comunicazione	12
Articolo 3	Esame della compatibilità del piano di comunicazione	12
Articolo 4	Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione	12
Articolo 5	Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari	12
Articolo 6	Interventi informativi relativi ai beneficiari	12
Articolo 7	Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	13
Articolo 8	Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico	13
Articolo 9	Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione	13
Articolo 10	Rete e scambio di esperienze	14
Sezione 2	Informazioni sull'impiego dei Fondi	14
Articolo 11	Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi	14
Sezione 3	Sistemi di gestione e di controllo	14
Articolo 12	Organismi intermedi	14
Articolo 13	Autorità di gestione	14
Articolo 14	Dati contabili	15
Articolo 15	Pista di controllo	15
Articolo 16	Audit delle operazioni	15
Articolo 17	Campionamento	16
Articolo 18	Documenti presentati dall'autorità di audit	16
Articolo 19	Disponibilità dei documenti	17
Articolo 20	Documenti presentati dall'autorità di certificazione	17
Articolo 21	Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo	17
Articolo 22	Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi	18
Articolo 23	Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit	18
Articolo 24	Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	18
Articolo 25	Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo	19
Articolo 26	Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006	19
Sezione 4	Irregolarità	19
Articolo 27	Definizioni	19
Articolo 28	Prime comunicazioni — Deroghe	19

Articolo 29	Casi urgenti	20
Articolo 30	Comunicazioni sul seguito dato — Mancato recupero	21
Articolo 31	Trasmissione per via elettronica	21
Articolo 32	Rimborso delle spese giudiziarie	21
Articolo 33	Contatti con gli Stati membri	21
Articolo 34	Uso delle informazioni	22
Articolo 35	Trasmissione delle informazioni ai comitati	22
Articolo 36	Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione	22
Sezione 5	Dati personali	22
Articolo 37	Tutela dei dati personali	22
Sezione 6	Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità	22
Articolo 38	Tassi relativi alla rettifica finanziaria	22
Sezione 7	Scambio elettronico di dati	23
Articolo 39	Sistema informatico per lo scambio dei dati	23
Articolo 40	Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati	23
Articolo 41	Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati	24
Articolo 42	Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati	24
Sezione 8	Strumenti di ingegneria finanziaria	24
Articolo 43	Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria	24
Articolo 44	Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione	25
Articolo 45	Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano	26
Articolo 46	Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano	26
CAPO III	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006	26
Sezione 1	Ammissibilità delle spese per l'edilizia	26
Articolo 47	Interventi nel settore dell'edilizia	26
Sezione 2	Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	27
Articolo 48	Norme sull'ammissibilità delle spese	27
Articolo 49	Oneri finanziari e spese di garanzia	27
Articolo 50	Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni	27
Articolo 51	Contributi in natura	27
Articolo 52	Spese generali	28
Articolo 53	Ammortamento	28
CAPO IV	DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 54	Abrogazione	28
Articolo 55	Entrata in vigore	28

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard	29
Allegato II:	Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-2013	31
Parte A:	Codificazione per dimensione	31
Parte B:	Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo	36
Parte C:	Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione	36
Allegato III:	Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari e in loco a norma dell'articolo 14	37
Allegato IV:	Parametri tecnici relativi al campionamento statistico casuale di cui all'articolo 17 (Campionamento)	39
Allegato V:	Modello di strategia di audit a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006	40
Allegato VI:	Modello di rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento	42
Allegato VII:	Modello di parere annuale a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento	45
Allegato VIII:	Modello di rapporto di controllo finale e di dichiarazione di chiusura dei programmi operativi a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento	47
Parte A:	Modello di rapporto di controllo finanziario	47
Parte B:	Dichiarazione di chiusura	50
Allegato IX:	Modello di dichiarazione relativa alla chiusura parziale dei programmi operativi a norma dell'articolo 18, paragrafo 5	52
Allegato X:	Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento	53
Allegato XI:	Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati e ai recuperi pendenti (articolo 20, paragrafo 2)	64
Allegato XII:	Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo	65
Allegato XIII:	Modello di parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 25 del presente regolamento relativo alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo	69
Allegato XIV:	Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parziale	71
Allegato XV:	Tabella finanziaria relativa al quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN) — dotazione annuale indicativa per Fondo e programma operativo (PO)	73
Allegato XVI:	Piani di finanziamento del programma operativo	74
Allegato XVII:	Previsioni di probabili domande di pagamento	76
Allegato XVIII:	Rapporti annuali e finali	77
Allegato XIX:	Verifica ex ante dell'addizionalità dell'obiettivo «Convergenza» per il periodo 2007-2013	82
Allegato XX:	Dati strutturati dei grandi progetti da codificare	83

Allegato XXI:	Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli da 39 a 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione — Investimenti in infrastrutture	85
Allegato XXII:	Domanda di conferma del sostegno per i grandi progetti a norma degli articoli da 39 a 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione — Investimenti produttivi	100
Allegato XXIII:	Dati sui partecipanti alle operazioni del FSE ripartiti per priorità	115

CAPO I

INTRODUZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativamente a quanto segue:

- a) informazione e pubblicità;
- b) informazioni sull'impiego dei Fondi;
- c) sistemi di gestione e di controllo;
- d) irregolarità;
- e) dati personali;
- f) rettifiche finanziarie relative al mancato rispetto dell'addizionalità;
- g) scambio elettronico di dati;
- h) strumenti di ingegneria finanziaria;
- i) ammissibilità dell'edilizia;
- j) ammissibilità dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

CAPO II

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1083/2006**

Sezione 1

Informazione e pubblicità

Articolo 2

Preparazione del piano di comunicazione

1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall'autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.

2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:

- a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;
- b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l'autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;
- c) il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del piano;
- d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;
- e) un'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

Articolo 3

Esame della compatibilità del piano di comunicazione

Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell'ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'articolo 2, paragrafo 2.

Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest'ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

*Articolo 4***Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione**

1. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:

- a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
- b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
- c) i mezzi di comunicazione utilizzati.

L'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull'esecuzione dei programmi operativi di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono:

- a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione;
- b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
- c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3. I mezzi utilizzati per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

*Articolo 5***Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari**

1. L'autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:

- a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;
- b) una descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
- d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L'autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:

- a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
- b) associazioni professionali;
- c) parti economiche e sociali;
- d) organizzazioni non governative;
- e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
- f) centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
- g) istituti educativi.

*Articolo 6***Interventi informativi relativi ai beneficiari**

L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

*Articolo 7***Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico**

1. L'autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.
2. L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;
 - b) almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;
 - c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un'operazione del FSE non vengono indicati.

*Articolo 8***Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico**

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.
2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:
 - a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 EUR;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Tali informazioni costituiscono almeno il 25 % della targa.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:

- a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500 000 EUR;
- b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25 % del cartello.

Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

*Articolo 9***Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione**

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:

- a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;
- b) l'indicazione del Fondo pertinente:
 - a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;
 - b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;
 - c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»;

- c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzii il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Articolo 10

Rete e scambio di esperienze

1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.
2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitarî nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 2

Informazioni sull'impiego dei Fondi

Articolo 11

Ripartizione indicativa riguardante l'impiego dei Fondi

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la ripartizione indicativa per categorie dell'impiego previsto dei Fondi a livello di programma operativo di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1080/2006, conformemente alle parti A e B dell'allegato II del presente regolamento.
2. Nei rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006 figurano informazioni aggiornate, a livello di programma operativo, sulla dotazione cumulativa dei Fondi ripartita per categorie a partire dall'inizio del programma operativo, e relativa alle operazioni selezionate nel quadro di tale programma. Le informazioni sono presentate per ciascuna combinazione di codici conformemente alle parti A e C dell'allegato II del presente regolamento.
3. La Commissione utilizza i dati forniti dagli Stati membri in conformità dei paragrafi 1 e 2 unicamente a scopo informativo.

Sezione 3

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 12

Organismi intermedi

Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto.

Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

Articolo 13

Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati.

Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche consentono di accertare che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
 - b) verifiche in loco di singole operazioni.
3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio da essa identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno.

4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.

5. Qualora l'organismo designato come autorità di gestione sia anche beneficiario nel quadro di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 58, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 14

Dati contabili

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati riguardanti l'attuazione di cui all'articolo 60, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 comprendono le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento.

Le autorità di gestione, di certificazione e di audit nonché gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 hanno accesso a dette informazioni.

2. Su richiesta scritta della Commissione lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentari o in loco.

Articolo 15

Pista di controllo

Ai fini dell'articolo 60, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006 una pista di controllo è considerata adeguata se, per il programma operativo interessato, rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nel quadro del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;
- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le specifiche tecniche e il piano di finanziamento, documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, relazioni sui progressi compiuti e relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

Articolo 16

Audit delle operazioni

1. Gli audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 17 del presente regolamento.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

2. Nell'ambito degli audit viene verificato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione rispetta i criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetta, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
- b) la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- c) la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- d) il contributo pubblico è stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari per definire l'entità di tali problemi. Le pertinenti autorità prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

4. Solo le spese che rientrano nell'ambito dell'audit svolto in conformità del paragrafo 1 sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI ed al punto 9 dell'allegato VIII.

Articolo 17

Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni anno è basato in primo luogo su un metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati tiene conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.

3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali, nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentato alla Commissione il rapporto annuale di controllo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, sono state dichiarate spese alla Commissione per il programma operativo o, se del caso, per i programmi operativi rientranti in un sistema di controllo e di gestione comune. Per il primo periodo di dodici mesi l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e nel 2008 come base per la selezione delle operazioni da sottoporre ad audit.

4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante l'anno di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Per i programmi operativi in cui il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza l'autorità di audit analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura consentita dal campionamento casuale tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo.

Essa decide sulla base di una valutazione professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli organismi intermedi e degli assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nel rapporto annuale di controllo.

Quando il numero delle irregolarità rilevate è elevato o quando vengono individuate irregolarità sistematiche l'autorità di audit ne analizza il significato e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nel rapporto annuale di controllo.

I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campionamento casuale. In particolare le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

Articolo 18

Documenti presentati dall'autorità di audit

1. La strategia di audit di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è definita conformemente al modello di cui all'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.

2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» la dichiarazione di chiusura e il rapporto finale di controllo riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.

4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è redatta dall'autorità di audit conformemente al modello di cui all'allegato IX del presente regolamento e viene presentata assieme al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 19

Disponibilità dei documenti

1. Ai fini dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 l'autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione assicura che i documenti di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione in caso di ispezione e che ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché i funzionari autorizzati della Comunità e i loro rappresentanti autorizzati.

3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e dei rapporti, comprese le informazioni di cui all'articolo 14, riguardanti le operazioni di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

4. Sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i seguenti:

- a) fotocopie di documenti originali;
- b) microschede di documenti originali;
- c) versioni elettroniche di documenti originali;
- d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5. La procedura relativa alla certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati ai documenti originali è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti conservati rispettino le prescrizioni giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

Articolo 20

Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 61, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono redatte nel formato di cui all'allegato X del presente regolamento e inviate alla Commissione.

2. A partire dal 2008 entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:

- a) gli importi ritirati dalle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione;
- b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;
- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

3. Al fine di procedere a una chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione invia alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nel formato di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 21

Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

1. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 contiene informazioni relative agli aspetti trattati all'articolo 58 di tale regolamento per ogni programma operativo nonché le informazioni di cui agli articoli 22, 23 e, se del caso, 24 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate conformemente al modello di cui all'allegato XII.

2. La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è presentata dallo Stato membro nel cui territorio ha sede l'autorità di gestione.

Articolo 22**Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi**

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, la ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno degli stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme e le procedure stabilite a fini di verifica dall'articolo 13 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite ai fini delle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;
- h) il modo in cui vengono conservati i dettagliati documenti contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 1, nel quadro del programma operativo.

Articolo 23**Informazioni relative all'autorità di audit e agli organismi che svolgono attività di audit**

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei rispettivi compiti e delle loro interconnessioni, compresa, se pertinente, la relazione con l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualifiche o delle esperienze richieste;

- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit;
- d) se del caso, le procedure relative al controllo, da parte dell'autorità di audit, dell'attività degli organismi che partecipano allo svolgimento degli audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

Articolo 24**Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»**

Oltre alle informazioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 la descrizione del sistema di gestione e di controllo comprende le disposizioni concordate dagli Stati membri ai fini seguenti:

- a) consentire all'autorità di gestione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) consentire all'autorità di certificazione l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) consentire all'autorità di audit l'accesso a tutte le informazioni che richiede per assolvere alle sue responsabilità a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) assicurare il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi relativi al recupero degli importi indebitamente versati in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006;
- e) assicurare la legittimità e la regolarità delle spese sostenute all'esterno della Comunità e comprese nella dichiarazione di spesa qualora gli Stati membri che partecipano a un programma si avvalgano della flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1080/2006 per consentire all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e all'autorità di audit di adempiere alle loro responsabilità riguardo alle spese sostenute in paesi terzi nonché alle modalità di recupero degli importi indebitamente versati a causa di irregolarità.

Articolo 25

Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo

La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi e del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni, e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 26

Deroghe riguardanti i programmi operativi previste all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1083/2006

1. Per i programmi operativi in riferimento ai quali gli Stati membri hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 74, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1083/2006 si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento sono effettuate dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono effettuati in conformità delle procedure nazionali, pertanto non si applicano gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

4. L'articolo 18, paragrafi da 2 a 5, del presente regolamento si applica per analogia all'elaborazione dei documenti rilasciati dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. Il rapporto annuale di controllo e il parere annuale sono redatti rispettivamente secondo il modello di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.

Gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento sono eseguiti dall'organismo nazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli di cui agli allegati X e XIV del presente regolamento.

6. Le informazioni che devono figurare nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 23 del presente regolamento comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Sezione 4

Irregolarità

Articolo 27

Definizioni

Ai fini della presente sessione si intende per:

- a) «operatore economico» ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario» una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) «sospetto di frode» un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽¹⁾;
- d) «fallimento» le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 28

Prime comunicazioni — Deroghe

1. Fatti salvi gli altri obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

In tale comunicazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il Fondo interessato, l'obiettivo, il programma operativo, gli assi prioritari e le operazioni, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche fanno sospettare l'esistenza di una frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della lotta contro le irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;
- l) il bilancio complessivo e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del relativo cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;
- m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;
- n) se non è stato effettuato alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l'irregolarità;
- o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;
- p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati i seguenti casi:

- a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.

4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono comunicate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa nel contempo l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit.

5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

6. Se uno Stato membro non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, ne informa la Commissione entro il termine stabilito dallo stesso paragrafo 1.

Articolo 29

Casi urgenti

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette.

*Articolo 30***Comunicazioni sul seguito dato — Mancato recupero**

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni;
- d) i motivi dell'eventuale abbandono dei procedimenti di recupero;
- e) l'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che non sia possibile recuperare o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati. Le informazioni comprendono almeno:

- a) una copia della decisione di concessione;
- b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario;
- c) una copia dell'ordine di recupero;
- d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario;

- e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione con indicazione delle rispettive date.

3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

*Articolo 31***Trasmissione per via elettronica**

Le informazioni di cui agli articoli 28 e 29 e all'articolo 30, paragrafo 1, sono inviate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

*Articolo 32***Rimborso delle spese giudiziarie**

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o portare avanti un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

*Articolo 33***Contatti con gli Stati membri**

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 28, sui procedimenti di cui all'articolo 30 e segnatamente sulla possibilità di recupero.

2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri, per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 28, 29 e 30 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.

4. Ove nell'applicazione delle disposizioni vigenti si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di rimediare a tale lacuna.

Articolo 34

Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale o operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allarme rapido al fine di individuare più efficacemente i rischi.

Articolo 35

Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nel quadro del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione ⁽¹⁾, sull'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. Vengono inoltre informati i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 36

Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 28 e 30 soltanto su esplicita richiesta della Commissione.

A norma dell'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006 gli Stati membri tengono una contabilità degli importi inferiori a tale soglia che si dimostrano recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e restituiscono gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, lo Stato membro e la Comunità condividono la perdita relativa agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. La procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento non si applica, salvo decisione contraria della Commissione.

Il terzo comma si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data in cui viene accertata l'irregolarità convertono in euro la spesa sostenuta in valuta nazionale a norma dell'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Qualora la spesa non sia stata contabilizzata dall'autorità di certificazione viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

⁽¹⁾ GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

Sezione 5

Dati personali

Articolo 37

Tutela dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui alla sezione 4.

2. Le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso di audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di adempiere alle responsabilità di cui all'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1083/2006. La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono accedere a tali informazioni.

3. Le informazioni di cui alla sezione 4 possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.

4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), sono trattati esclusivamente ai fini indicati nel suddetto articolo.

Sezione 6

Rettifica finanziaria relativa al mancato rispetto dell'addizionalità

Articolo 38

Tassi relativi alla rettifica finanziaria

1. Qualora la Commissione effettui una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 99, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006, detta rettifica è calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente paragrafo.

2. Il tasso relativo alla rettifica finanziaria è ottenuto sottraendo 3 punti percentuali alla differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, e dividendo il risultato per 10.

La rettifica finanziaria è determinata applicando tale tasso di rettifica finanziaria al contributo del Fondo strutturale destinato allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo «Convergenza» per l'intero periodo di programmazione.

3. Se la differenza tra il livello concordato e il livello raggiunto, espressa come percentuale del livello concordato, di cui al paragrafo 2, è pari o inferiore al 3 % non viene effettuata alcuna rettifica finanziaria.

4. La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione del Fondo strutturale destinata allo Stato membro interessato nel quadro dell'obiettivo «Convergenza» per l'intero periodo di programmazione.

Sezione 7

Scambio elettronico di dati

Articolo 39

Sistema informatico per lo scambio dei dati

Ai fini degli articoli 66 e 76 del regolamento (CE) n. 1083/2006 è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso un sistema informatico realizzato dalla Commissione che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

Articolo 40

Contenuto del sistema informatico per lo scambio dei dati

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:

- a) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma operativo, conformemente al quadro di riferimento strategico nazionale, secondo il modello di cui all'allegato XV;
- b) i piani di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello che figura nell'allegato XVI;
- c) dichiarazioni di spesa e domande di pagamento secondo il modello di cui all'allegato X;
- d) previsioni annuali di probabili pagamenti delle spese conformemente al modello riportato nell'allegato XVII;
- e) la sezione finanziaria dei rapporti annuali e i rapporti finali di esecuzione secondo il modello di cui all'allegato XVIII, punto 2.1.

2. Oltre ai dati di cui al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio dei dati contiene almeno i seguenti documenti e dati d'interesse comune necessari per la sorveglianza:

- a) il quadro strategico di riferimento nazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- b) i dati comprovanti il rispetto dell'addizionalità conformemente al modello di cui all'allegato XIX;
- c) i programmi operativi, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte B dell'allegato II e conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
- d) le decisioni della Commissione riguardanti il contributo dei Fondi;
- e) le domande di assistenza per grandi progetti di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 conformemente agli allegati XXI e XXII del presente regolamento assieme ai dati selezionati da tali allegati e indicati all'allegato XX;
- f) i rapporti di esecuzione di cui all'allegato XVIII del presente regolamento, compresi i dati relativi alla classificazione, secondo il modello riportato nella parte C dell'allegato II, conformemente alle tabelle riportate nella parte A dell'allegato II;
- g) i dati sui partecipanti alle operazioni del FSE ripartiti per priorità conformemente al modello di cui all'allegato XXIII;
- h) la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo secondo il modello di cui all'allegato XII;
- i) la strategia di audit secondo il modello riportato nell'allegato V;
- j) i rapporti e i pareri relativi agli audit secondo i modelli di cui agli allegati VI, VII, VIII, IX e XIII e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
- k) le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello riportato nell'allegato XIV;
- l) la dichiarazione annuale sugli importi ritirati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo l'allegato XI;
- m) il piano di comunicazione di cui all'articolo 2.

3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

Articolo 41**Funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati**

1. La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito registrano nel sistema informatico per lo scambio dei dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.

2. Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio dei dati e le inviano alla Commissione.

3. Gli scambi dei dati e le transazioni recano un firma elettronica in conformità della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Eventuali costi di un'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio dei dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili a norma dell'articolo 46 di tale regolamento.

Articolo 42**Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio dei dati**

1. Il sistema informatico per lo scambio dei dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali, regionali e locali e la registrazione dei dati.

2. Come data di presentazione dei documenti alla Commissione viene considerata la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

3. In casi di forza maggiore, segnatamente di cattivo funzionamento del sistema informatico per lo scambio dei dati o di interruzione della connessione, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui agli allegati II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore lo Stato membro registra immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio dei dati.

In deroga al paragrafo 2 come data di presentazione dei documenti è considerata la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

Sezione 8**Strumenti di ingegneria finanziaria****Articolo 43****Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria**

1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

- a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano;
- b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

2. Qualora i Fondi strutturali finanzino operazioni che comprendono strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati attraverso fondi di partecipazione, i soci cofinanziatori o gli azionisti, o i loro rappresentanti debitamente autorizzati, presentano un piano di attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare o i progetti urbani nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali;
- h) la politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all'uscita dagli investimenti a favore di imprese o progetti urbani;

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Il piano di attività deve essere valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità.

La valutazione della fattibilità economica degli investimenti dello strumento di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come entità giuridiche indipendenti e disciplinati da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero come capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario.

Ove lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

- a) il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
- b) il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;
- c) il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.

5. Le condizioni relative ai contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

- a) la strategia d'investimento e la programmazione;

- b) la sorveglianza dell'attuazione conformemente alle norme applicabili;
- c) una politica volta a consentire l'uscita del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio.

I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

Articolo 44

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi di partecipazione

1. Qualora i Fondi strutturali finanzino strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L'accordo di finanziamento tiene conto, all'occorrenza, di quanto segue:

- a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi per lo sviluppo urbano, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI;
- b) relativamente ai fondi per lo sviluppo urbano, studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e piani integrati per lo sviluppo urbano inclusi nei programmi operativi.

2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:

- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
- b) un invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari o ai fondi per lo sviluppo urbano;
- c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari o dei fondi per lo sviluppo urbano da parte del fondo di partecipazione;
- d) la definizione e il controllo della politica di investimento o degli interventi e dei piani di sviluppo urbano mirati;
- e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o all'autorità di gestione;

- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;
- h) la politica volta a consentire l'uscita del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia, dai fondi per mutui o dai fondi per lo sviluppo urbano;
- i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo restituite allo strumento di ingegneria finanziaria a partire da investimenti effettuati, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

La politica di investimento di cui alla lettera d) comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.

3. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno dei programmi operativi, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia, ai fondi per mutui e ai fondi per lo sviluppo urbano sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia, il fondo per mutui e il fondo per lo sviluppo urbano da un lato e il fondo di partecipazione dall'altro.

L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 6.

Articolo 45

Disposizioni supplementari applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ⁽¹⁾ a decorrere dal 10 ottobre 2004.

Articolo 46

Disposizioni supplementari applicabili ai fondi per lo sviluppo urbano

1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia.

2. Ai fini del paragrafo 1 i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso strumenti di capitale, prestiti e garanzie.

I progetti urbani che ricevono assistenza da un programma operativo possono essere sostenuti anche dai fondi per lo sviluppo urbano.

3. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, i fondi interessati non rifinanziano acquisizioni o partecipazioni a progetti già completati.

CAPO III

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006

Sezione 1

Ammissibilità delle spese per l'edilizia

Articolo 47

Interventi nel settore dell'edilizia

1. I settori selezionati per le operazioni di edilizia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006 sono conformi ad almeno tre dei criteri indicati di seguito, due dei quali vanno scelti tra quelli elencati alle lettere da a) a h):

- a) un alto livello di povertà e di esclusione;
- b) un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
- c) un precario sviluppo demografico;
- d) un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
- e) un alto tasso di criminalità e delinquenza;
- f) un ambiente particolarmente degradato;
- g) un basso livello di attività economica;
- h) un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
- i) un valore immobiliare relativamente basso;
- j) un basso rendimento energetico degli edifici.

I valori relativi ai criteri stabiliti al primo comma sono raccolti a livello nazionale da ogni Stato membro interessato.

I valori relativi all'analisi comparativa di ogni criterio sono determinati congiuntamente dalla Commissione e da ciascuno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1080/2006:

- a) ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari, in particolare:
 - i) restauro delle seguenti parti strutturali principali di un edificio: tetto, facciata, finestre e porte della facciata, scala, corridoi interni ed esterni, ingressi e spazio antistante, ascensore;
 - ii) impianti tecnici dell'edificio;
 - iii) interventi a favore dell'efficienza energetica;
- b) fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazioni e mutamenti della destinazione d'uso di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.

Sezione 2

Norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Articolo 48

Norme sull'ammissibilità delle spese

Fatto salvo l'elenco delle spese non ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli articoli da 49 a 53 del presente regolamento si applicano, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1080/2006, alla determinazione dell'ammissibilità delle spese per le operazioni selezionate ai fini del programma operativo nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Articolo 49

Oneri finanziari e spese di garanzia

I seguenti oneri e le seguenti spese sono rimborsabili da parte del FESR:

- a) gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- b) qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;
- c) le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione;

- d) i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

Non sono ammissibili al contributo le ammende, le penali e le spese per controversie legali.

Articolo 50

Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni

1. Oltre all'assistenza tecnica relativa al programma operativo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono rimborsabili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:

- a) i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione;
- b) i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.

2. L'autorità pubblica interessata fattura i costi di cui al paragrafo 1, lettera a), al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.

3. I costi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsabili se si tratta di costi supplementari relativi alla spesa sostenuta effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

Articolo 51

Contributi in natura

1. I contributi in natura di un beneficiario pubblico o privato costituiscono una spesa rimborsabile se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) consistono nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materie prime, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;

b) il loro valore può essere oggetto di valutazioni e audit indipendenti.

2. In caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

3. In caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo prestato e delle tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività corrispondente.

Articolo 52

Spese generali

Le spese generali sono rimborsabili purché si basino su spese effettive attribuibili all'attuazione dell'operazione interessata o sulla media delle spese effettive attribuibili ad operazioni dello stesso tipo.

I tassi forfettari basati sui costi medi non possono superare il 25 % dei costi diretti di un'operazione che può influire sul livello delle spese generali. Il calcolo dei tassi forfettari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

Articolo 53

Ammortamento

Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili direttamente utilizzati per un'operazione sostenute durante il periodo di cofinanziamento di tale operazione sono rimborsabili purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 1681/94, (CE) n. 1159/2000, (CE) n. 1685/2000, (CE) n. 438/2001 e (CE) n. 448/2001 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. I regolamenti (CE) n. 1831/94, (CE) n. 1386/2002, (CE) n. 16/2003 e (CE) n. 621/2004 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi alle decisioni adottate a norma del regolamento (CE) n. 1164/94.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

REGOLE DI BASE PER LA COMPOSIZIONE DELL'EMBLEMA E INDICAZIONE DEI COLORI STANDARD

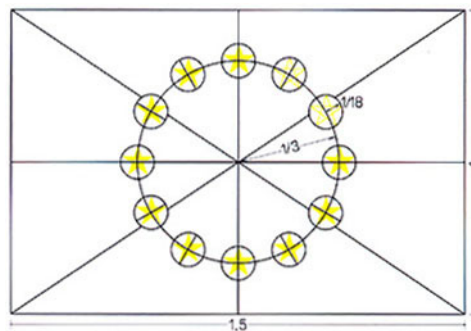
DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA



L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:

- PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,
- PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia:

- PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow»,
- PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI FONDI ⁽¹⁾ PER IL PERIODO 2007-2013

Parte A: Codificazione per dimensione

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PRIORITARI»

Codice	Temi prioritari
	<i>Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità</i>
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (<i>compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca</i>) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (<i>parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli, ecc.</i>)
04	Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (<i>ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca</i>)
05	Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese
06	Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (<i>introduzione di sistemi efficaci di gestione dell' ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale</i>)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (<i>tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.</i>)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
	<i>Società dell'informazione</i>
10	Infrastrutture telefoniche (<i>comprese le reti a banda larga</i>)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (<i>accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.</i>)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (<i>servizi sanitari on line, e-government, e-learning, e-partecipazione, ecc.</i>)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (<i>e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti, ecc.</i>)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI
	<i>Trasporti</i>
16	Trasporti ferroviari
17	Ferrovie (RTE-T)
18	Infrastrutture ferroviarie mobili
19	Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
22	Strade nazionali
23	Strade regionali/locali

⁽¹⁾ Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo sociale europeo.

Codice	Temi prioritari
24	Piste ciclabili
25	Trasporti urbani
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
31	Vie navigabili interne (<i>regionali e locali</i>)
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	<i>Energia</i>
33	Elettricità
34	Elettricità (RTE-E)
35	Gas naturale
36	Gas naturale (RTE-E)
37	Prodotti petroliferi
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	<i>Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi</i>
44	Gestione dei rifiuti domestici e industriali
45	Gestione e distribuzione dell'acqua (<i>acqua potabile</i>)
46	Trattamento delle acque (<i>acque reflue</i>)
47	Qualità dell'aria
48	Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento
49	Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti
50	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati
51	Promozione della biodiversità e protezione della natura (<i>compresa Natura 2000</i>)
52	Promozione di trasporti urbani puliti
53	Prevenzione dei rischi (<i>inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici</i>)
54	Altri provvedimenti intesi a preservare l'ambiente e a prevenire i rischi
	<i>Turismo</i>
55	Promozione delle risorse naturali
56	Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale
57	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici
	<i>Cultura</i>
58	Protezione e conservazione del patrimonio culturale
59	Sviluppo di infrastrutture culturali

Codice	Temi prioritari
60	Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali
	<i>Rinnovamento urbano e rurale</i>
61	Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale
	<i>Sviluppo della capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori</i>
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori volti a migliorare la loro capacità di adattamento ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	<i>Miglioramento dell'accesso all'occupazione e della sostenibilità</i>
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale
	<i>Una migliore inclusione sociale dei gruppi svantaggiati</i>
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	<i>Miglioramento del capitale umano</i>
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di sviluppare la capacità di inserimento professionale, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, ai fini dell'innovazione e di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure volte ad aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese
	<i>Investimenti nelle infrastrutture sociali</i>
75	Infrastrutture per l'istruzione
76	Infrastrutture per la sanità
77	Infrastrutture per l'infanzia
78	Infrastrutture edilizie
79	Altre infrastrutture sociali

Codice	Temi prioritari
	<i>Mobilizzazione a favore delle riforme nei settori dell'occupazione e dell'inclusione</i>
80	Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate
	<i>Consolidamento delle capacità istituzionali a livello nazionale, regionale e locale</i>
81	Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi
	<i>Riduzione dei costi supplementari che ostacolano lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche</i>
82	Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale
83	Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari legati alle dimensioni del mercato
84	Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e a difficoltà di soccorso
	<i>Assistenza tecnica</i>
85	Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni
86	Valutazione e studi; informazione e comunicazione

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

Codice	Forme di finanziamento
01	Aiuto non rimborsabile
02	Aiuto (<i>mutuo, abbuono di interessi, garanzie</i>)
03	Capitale di rischio (<i>partecipazione, fondo di capitale di rischio</i>)
04	Altre forme di finanziamento

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TERRITORIO»

Codice	Tipo di territorio
01	Agglomerato urbano
02	Zona di montagna
03	Isole
04	Zone a bassa e bassissima densità demografica
05	Zone rurali (<i>diverse dalle zone di montagna, dalle isole e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica</i>)
06	Precedenti frontiere esterne dell'UE (<i>dopo il 30.4.2004</i>)
07	Regioni ultraperiferiche
08	Zona di cooperazione transfrontaliera
09	Zona di cooperazione transnazionale
10	Zona di cooperazione interregionale
00	Non pertinente

TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

Codice	Attività economica ⁽¹⁾
01	Agricoltura, caccia e silvicoltura
02	Pesca
03	Industrie alimentari e delle bevande
04	Industrie tessili e dell'abbigliamento
05	Fabbricazione di mezzi di trasporto
06	Industrie manifatturiere non specificate
07	Estrazione di minerali energetici
08	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda
09	Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
10	Poste e telecomunicazioni
11	Trasporti
12	Costruzioni
13	Commercio all'ingrosso e al dettaglio
14	Alberghi e ristoranti
15	Intermediazione finanziaria
16	Attività immobiliari, noleggio e altre attività di servizio alle imprese
17	Amministrazioni pubbliche
18	Istruzione
19	Attività dei servizi sanitari
20	Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali
21	Attività connesse all'ambiente
22	Altri servizi non specificati
00	Non pertinente

⁽¹⁾ Sulla base della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE rev. 1); regolamento (CE) n. 29/2002 del 19.12.2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del 9.10.1990.

TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

Codice	Ubicazione ⁽¹⁾
	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione [livello NUTS ⁽²⁾ o altro, se pertinente, per esempio transfrontaliero, transnazionale, interregionale]

⁽¹⁾ Campo 4 dell'allegato III, parte A.

⁽²⁾ I codici relativi a questa dimensione si trovano nella nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del 26.5.2003 modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 del 26.10.2005.

Parte B: Ripartizione indicativa del contributo comunitario per categorie a livello di programma operativo

Numero di riferimento della Commissione:

Titolo del programma:

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: .../.../...

(espressa in euro)		(espressa in euro)		(espressa in euro)	
Dimensione 1 Temi prioritari		Dimensione 2 Forme di finanziamento		Dimensione 3 Territorio	
Codice (*)	Importo (**)	Codice (*)	Importo (**)	Codice (*)	Importo (**)
Totale		Totale		Totale	

(*) Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

(**) Importo stimato del contributo comunitario per ciascuna categoria.

Parte C: Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario per i rapporti annuali e finali di esecuzione

Numero di riferimento della Commissione:

Titolo del programma:

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: .../.../...

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5

Codice (*) Dimensione 1 <i>Temi prioritari</i>	Codice (*) Dimensione 2 <i>Forme di finanziamento</i>	Codice (*) Dimensione 3 <i>Territorio</i>	Codice (*) Dimensione 4 <i>Attività economica</i>	Codice (*) Dimensione 5 <i>Ubicazione</i>	Importo (**)
Totale					

(*) Le categorie vanno codificate per ogni dimensione utilizzando la classificazione standard.

(**) Importo del contributo comunitario concesso per ciascuna combinazione di categorie.

ALLEGATO III

**ELENCO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DA COMUNICARE SU RICHIESTA DELLA
COMMISSIONE AI FINI DEI CONTROLLI DOCUMENTARI E IN LOCO A NORMA DELL'ARTICOLO 14**

A. Dati sulle operazioni (conformemente alla decisione di approvazione, se del caso modificata)

Campo 1.	Codice CCI del programma operativo
Campo 2.	Numero di priorità
Campo 3.	Nome del Fondo
Campo 4.	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione (livello NUTS o altro, se pertinente)
Campo 5.	Autorità di certificazione
Campo 6.	Autorità di gestione
Campo 7.	Organismo intermedio che dichiara la spesa all'autorità di certificazione, se pertinente
Campo 8.	Numero di codice unico dell'operazione
Campo 9.	Breve descrizione dell'operazione
Campo 10.	Data d'inizio dell'operazione
Campo 11.	Data di conclusione dell'operazione
Campo 12.	Organismo che adotta la decisione di approvazione
Campo 13.	Data dell'approvazione
Campo 14.	Numero di riferimento del beneficiario
Campo 15.	Valuta (se diversa dall'euro)
Campo 16.	Costo totale dell'operazione ⁽¹⁾
Campo 17.	Totale delle spese rimborsabili ⁽²⁾
Campo 18.	Totale delle spese pubbliche rimborsabili
Campo 19.	Finanziamento della BEI

⁽¹⁾ Ossia compresi i finanziamenti privati, ma al netto delle spese non rimborsabili e di altri finanziamenti.

⁽²⁾ L'importo sarà identico a quello del campo 16 o 18 a seconda della base del contributo dei Fondi di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

B. Spese dichiarate per l'operazione

Campo 20.	Numero di riferimento interno dell'ultima domanda di rimborso dell'operazione
Campo 21.	Data in cui l'ultima domanda di rimborso dell'operazione è stata registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 22.	Importo delle spese rimborsabili dichiarato nell'ultima domanda di rimborso dell'operazione registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 23.	Totale delle spese rimborsabili per le quali è stata presentata una domanda di rimborso
Campo 24.	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda se diversa dalla sede del beneficiario
Campo 25.	Spese relative al FESR per programmi operativi cofinanziati dal FSE ⁽¹⁾
Campo 26.	Spese relative al FSE per programmi operativi cofinanziati dal FESR ⁽²⁾

Campo 27.	Spese sostenute in zone adiacenti alle zone ammissibili (cooperazione transfrontaliera) ⁽³⁾
Campo 28.	Spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona (cooperazione transnazionale) ⁽⁴⁾
Campo 29.	Spese sostenute all'esterno della Comunità (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e inter-regionale) ⁽⁵⁾
Campo 30.	Spese sostenute per l'acquisto di terreni ⁽⁶⁾
Campo 31.	Spese sostenute per l'edilizia abitativa ⁽⁷⁾
Campo 32.	Spese relative ai costi indiretti/alle spese generali su base forfetaria ⁽⁸⁾
Campo 33.	Eventuali entrate detratte dall'importo oggetto delle domande di rimborso
Campo 34.	Eventuali rettifiche finanziarie detratte dall'importo oggetto delle domande di rimborso
Campo 35.	Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (in euro)
Campo 36.	Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (valuta nazionale)
Campo 37.	Data dell'ultima dichiarazione di spesa dell'autorità di certificazione contenente le spese dell'operazione
Campo 38.	Data delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Campo 39.	Data degli audit di cui all'articolo 16, paragrafo 1
Campo 40.	Organismo che effettua l'audit o la verifica
Campo 41.	Grado di conseguimento dell'obiettivo dell'operazione, se completata (%)

⁽¹⁾ Campo 25: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽²⁾ Campo 26: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FESR qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽³⁾ Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁽⁴⁾ Articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁽⁵⁾ Articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁽⁶⁾ Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁷⁾ Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁸⁾ Entro i limiti stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 o dall'articolo 52 del presente regolamento.

ALLEGATO IV

**PARAMETRI TECNICI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO STATISTICO CASUALE DI CUI ALL'ARTICOLO 17
(CAMPIONAMENTO)**

1. Un metodo di campionamento statistico casuale consente di trarre dai risultati degli audit del campione conclusioni relative alla spesa complessiva da cui è stato tratto il campione e quindi fornisce dati che garantiscono il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
2. La garanzia fornita sul funzionamento dei sistemi è determinata dal livello di certezza derivante dalle conclusioni degli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni incluse nel campione selezionato in base a un metodo di campionamento statistico casuale. Per ottenere una garanzia sicura, ovvero un rischio di audit ridotto, l'autorità di audit deve combinare i risultati degli audit dei sistemi con quelli degli audit delle operazioni. L'autorità di audit valuta prima l'affidabilità dei sistemi (alta, media o bassa) tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi al fine di determinare i parametri tecnici del campionamento, in particolare il livello di certezza e il tasso di errore previsto. Gli Stati membri possono anche utilizzare i risultati della relazione sulla conformità dei sistemi a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il livello di garanzia combinato derivante dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni deve essere alto. Il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 % con una soglia di rilevanza massima del 2 %. Nel caso di un sistema ritenuto poco affidabile il livello di certezza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. Nel rapporto annuale di controllo l'autorità di audit deve descrivere il modo in cui è stato ottenuto il livello di garanzia.
3. L'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo è determinata utilizzando i criteri stabiliti dall'autorità di audit per gli audit dei sistemi. Tali criteri comprendono una valutazione quantitativa di tutti gli elementi principali dei sistemi e riguardano le principali autorità e gli organismi intermedi che partecipano alla gestione e al controllo del programma operativo. Una descrizione delle valutazioni effettuate è conservata nel fascicolo dell'audit.
4. Qualora il sistema di gestione e di controllo sia comune a più programmi operativi simili, per esempio relativi allo stesso Fondo, a norma dell'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tutti i programmi interessati può essere selezionato un unico campione che garantisca gli stessi parametri tecnici in tema di certezza e di soglia di rilevanza e tenga conto dello stesso tasso di errore previsto, come indicato sopra.

ALLEGATO V

**MODELLO DI STRATEGIA DI AUDIT A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA C),
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006**

1. INTRODUZIONE

- Identificare l'autorità di audit responsabile della redazione della strategia di audit e gli altri organismi che vi hanno contribuito. Illustrazione della procedura seguita per l'elaborazione della strategia di audit.
- Indicare gli obiettivi globali della strategia di audit.
- Spiegare le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.
- Indicare il grado di indipendenza dell'autorità di audit dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.
- L'autorità di audit deve confermare che gli organismi che effettuano gli audit a norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 dispongono dell'indipendenza funzionale necessaria.

2. BASE GIURIDICA E CAMPO DI APPLICAZIONE

- Indicare l'eventuale quadro normativo nazionale che incide sull'autorità di audit e sulle sue funzioni.
- Indicare il periodo coperto dalla strategia.
- Indicare i Fondi, i programmi e i settori coperti dalla strategia.

3. METODOLOGIA

- Indicare il metodo di audit da seguire tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale (compresi, ma non solo, INTOSAI, IFAC e IIA), dei manuali di audit e di altri documenti specifici.

4. STRATEGIA E PRIORITÀ DELL'AUDIT

- Fissare le soglie di rilevanza ai fini di pianificazione e di notifica delle carenze.
- Indicare i tipi di audit da effettuare (audit dei sistemi, audit delle operazioni).
- *Per gli audit dei sistemi:*
 - a) indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;
 - b) specificare gli organismi da sottoporre ad audit;
 - c) indicare eventuali aspetti orizzontali che devono rientrare negli audit dei sistemi, quali appalti pubblici, aiuti di Stato, norme ambientali, pari opportunità e sistemi informatici.
- *Per gli audit delle operazioni:*
 - a) indicare l'organismo o gli organismi responsabili dell'attività di audit;
 - b) precisare i criteri per determinare il livello di garanzia ottenuto dagli audit dei sistemi e i documenti utilizzati per applicare la metodologia di campionamento di cui all'articolo 17;
 - c) specificare la procedura per determinare le tappe da seguire in caso di rilevamento di errori materiali.

- Indicare e precisare le priorità e gli obiettivi degli audit stabiliti per l'intero periodo di programmazione.
- Spiegare la connessione tra i risultati della valutazione dei rischi e l'attività di audit prevista.
- Definire un calendario indicativo degli audit relativi all'anno successivo in forma di tabella.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Indicare le procedure seguite nonché la misura in cui si è tenuto conto dei risultati di audit precedenti di organismi e di sistemi (per esempio, gli audit del periodo 2000-2006, l'attività di audit relativa alla valutazione della conformità).
- Indicare l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi coperti.
- Indicare i fattori di rischio considerati, compresi gli aspetti orizzontali identificati come settori di rischio.
- Indicare i risultati identificando e stabilendo un ordine di priorità tra gli organismi, i processi, i controlli e i programmi principali, nonché gli assi prioritari da sottoporre ad audit.

6. RICORSO AL LAVORO DI TERZI

- Indicare la misura in cui alcune componenti sono esaminate da altri controllori nonché la misura del potenziale ricorso a tale lavoro.
- Spiegare il modo in cui l'autorità di audit garantirà la qualità dell'attività di audit svolta da altri organismi di controllo, tenendo conto degli standard accettati a livello internazionale.

7. RISORSE

- Indicare le risorse previste da stanziare, almeno per l'anno successivo.

8. RELAZIONI

- Indicare le procedure interne per le relazioni, quali il rapporto di audit provvisorio e definitivo, e il diritto dell'organismo oggetto dell'audit di essere ascoltato e di fornire spiegazioni prima dell'adozione di una decisione definitiva.

ALLEGATO VI

MODELLO DI RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA d), PUNTO i), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. INTRODUZIONE

- Indicare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.
- Indicare il periodo (di riferimento) di 12 mesi a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.
- Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo.
- Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2. MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

- Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all'autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.

3. MODIFICHE RELATIVE ALLA STRATEGIA DI AUDIT

- Indicare gli eventuali cambiamenti proposti o apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

4. AUDIT DEI SISTEMI

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.
- Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati (organismi sottoposti ad audit).
- Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia.
- Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5. AUDIT DEI CAMPIONI DI OPERAZIONI

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.
- Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).
- Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.

- Allegare una tabella riepilogativa (cfr. oltre) per programma e per Fondo, indicante le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione durante l'anno civile (di riferimento) che termina nel periodo dell'audit, l'importo delle spese sottoposte ad audit e la percentuale di tali spese in rapporto al totale delle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione (sia per l'ultimo anno civile che cumulativamente). Le informazioni sul campionamento casuale vanno distinte da quelle relative ad altri campioni.
 - Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l'importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit.
 - Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.
 - Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.
 - Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.
6. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E IL LAVORO DI SUPERVISIONE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT
- Descrivere la procedura di coordinamento tra i diversi organismi nazionali di controllo e la stessa autorità di audit (se pertinente).
 - Descrivere la procedura di supervisione applicata dall'autorità di audit agli altri organismi di controllo (se pertinente).
7. SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT DEGLI ANNI PRECEDENTI
- Fornire informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni relative agli audit in corso e al seguito riservato agli audit dei sistemi e agli audit delle operazioni degli anni precedenti.
8. ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

9. TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale		Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale ⁽³⁾		Altre spese sottoposte ad audit ⁽⁴⁾	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese	Totale delle spese dichiarate cumulativamente	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente
				(¹)	(²)	Importo	%	(¹)			

(¹) Importo delle spese sottoposte ad audit.

(²) Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.

(³) Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono fornite per l'intero campione.

(⁴) Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell'anno di riferimento.

ALLEGATO VII

**MODELLO DI PARERE ANNUALE A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA d), PUNTO ii),
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

Alla Commissione europea, direzione generale ...

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del ... (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato il funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo del programma operativo ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) al fine di formulare un parere volto a stabilire se tali sistemi funzionino efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

PORTATA DELL'ESAME

L'esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno ... (anno) e descritto nel rapporto annuale di controllo allegato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell'esame.

Oppure:

La portata dell'esame è stata limitata dai seguenti fattori:

- a) ...
- b) ...
- c) ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell'esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc., e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l'autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Oppure:*(Parere con riserva)*

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e funzionavano efficacemente, fornendo così ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti:⁽¹⁾.

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e/o non funzionino in modo tale da fornire ragionevoli garanzie sulla correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono le seguenti:⁽²⁾.

Il sottoscritto stima che l'impatto dei limiti sia pari al [...] del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di:

Oppure:*(Parere negativo)*

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che nel suddetto periodo i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) non erano conformi alle pertinenti prescrizioni degli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e della sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e non funzionavano efficacemente, non potendo così fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate.

Il presente parere negativo è basato su⁽³⁾:

Data

...

Firma

...

⁽¹⁾ Indicare l'organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi alle prescrizioni e/o non funzionavano efficacemente.

⁽²⁾ Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto del sistema.

⁽³⁾ Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

ALLEGATO VIII

**MODELLO DI RAPPORTO DI CONTROLLO FINALE E DI DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEI
PROGRAMMI OPERATIVI A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERA e),
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3,
DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Parte A: Modello di rapporto di controllo finanziario

1. INTRODUZIONE

- Indicare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.
- Indicare l'ultimo periodo di riferimento a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale.
- Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione, se pertinente, ripartiti per Fondo e per programma.
- Descrivere le disposizioni prese per la preparazione della relazione.

2. MODIFICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO E DELLA STRATEGIA DI AUDIT ⁽¹⁾

- Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all'autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.
- Indicare gli eventuali cambiamenti apportati alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.

3. SINTESI DEGLI AUDIT EFFETTUATI A NORMA DELL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1, LETTERE a) E b), DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 17 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Per gli audit dei sistemi:

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.
- Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati: organismi sottoposti ad audit e anno dell'audit.
- Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia ⁽²⁾.
- Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie ⁽²⁾.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate ⁽²⁾.

Per gli audit delle operazioni:

- Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit.
- Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni).
- Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso.
- Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l'importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per le modifiche non indicate in precedenti rapporti annuali di controllo.

⁽²⁾ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

- Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo.
- Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.
- Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistematico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate ⁽¹⁾.

4. SEGUITO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI AUDIT

- Fornire informazioni sul seguito dato ai risultati degli audit dei sistemi e a quelli degli audit delle operazioni.

5. LAVORI SUPPLEMENTARI INTRAPRESI DALL'AUTORITÀ DI AUDIT PER L'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CHIUSURA

- Effettuare una sintesi degli audit relativi alla procedura di chiusura delle autorità di gestione e di certificazione e degli organismi intermedi.
- Effettuare una sintesi dei risultati dell'esame del registro dei debitori conservato a norma dell'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Effettuare una sintesi dei risultati della ripetizione dei controlli relativi all'accuratezza degli importi dichiarati sulla base dei documenti giustificativi.
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame dei rapporti di altri organismi di controllo nazionali o comunitari (specificare, per categoria, gli importi ricevuti ed esaminati).
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame delle informazioni sul seguito dato agli esiti dell'audit e alle irregolarità segnalate.
- Effettuare una sintesi dei risultati relativi all'esame del lavoro supplementare effettuato dalle autorità di gestione e di certificazione per rendere possibile un parere senza riserve.
- Altro.

6. LIMITI ALLA PORTATA DELL'ESAME DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

- È opportuno descrivere dettagliatamente tutti i fattori che hanno limitato la portata dell'esame effettuato dall'autorità di audit ⁽²⁾.
- Gli importi stimati delle spese e del contributo comunitario interessati vanno indicati.

7. IRREGOLARITÀ SEGNALATE

- Confermare che la procedura relativa alla notifica delle irregolarità e al rispettivo seguito, compreso il trattamento dei problemi sistematici, è stata seguita conformemente alle disposizioni normative.
- Confermare l'accuratezza delle informazioni fornite nel rapporto finale di esecuzione relativo alle irregolarità segnalate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Allegare un elenco dei casi di irregolarità considerati sistematici e degli importi delle spese interessate.

8. ALTRE INFORMAZIONI (SE PERTINENTE)

⁽¹⁾ Per gli audit non coperti in precedenti rapporti annuali di controllo.

⁽²⁾ Si tratta per esempio di fattori quali problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi e casi oggetto di procedimenti giudiziari.

9. TABELLA RELATIVA ALLE SPESE DICHIARATE E AGLI AUDIT DEI CAMPIONI

Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento	Spese dell'anno di riferimento sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale		Importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari nel campione su base casuale ⁽³⁾		Altre spese sottoposte ad audit ⁽⁴⁾		Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese	Totale delle spese dichiarate cumulativamente	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente indicato come percentuale del totale delle spese dichiarate cumulativamente
				(1)	(2)	Importo	%	(1)				

⁽¹⁾ Importo delle spese sottoposte ad audit.

⁽²⁾ Percentuale delle spese oggetto di audit in rapporto alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.

⁽³⁾ Se il campionamento casuale riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono fornite per l'intero campione.

⁽⁴⁾ Spese del campione supplementare e spese relative al campionamento casuale non comprese nell'anno di riferimento.

Parte B: Dichiarazione di chiusura

Alla Commissione europea, direzione generale

1. INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del ... (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro), ha esaminato i risultati dell'attività di audit relativa al programma operativo ... (titolo del programma operativo, numero del codice CCI, periodo) svolta dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità nel rispetto della strategia di audit [e ha effettuato i lavori supplementari che ha ritenuto necessari]. I risultati dell'esame e degli eventuali lavori supplementari svolti sono sintetizzati nel rapporto finale di controllo allegato (che contiene anche le informazioni prescritte dal rapporto annuale di controllo per il periodo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016). Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità delle domande di pagamento relative al saldo finale del contributo comunitario al programma operativo e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

2. PORTATA DELL'ESAME

L'esame è stato effettuato conformemente alla strategia di audit relativa a questo programma e descritto nel rapporto finale di controllo allegato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A seconda dei casi:

Non sono stati posti limiti alla portata dell'esame.

Oppure:

La portata dell'esame è stata limitata dai seguenti fattori:

- a) ...
- b) ...
- c) ecc.

(Indicare eventuali limiti alla portata dell'esame, per esempio problemi sistematici, carenze del sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari, ecc. e stimare l'importo delle spese e del contributo comunitario interessati. È opportuno indicare se l'autorità di audit ritiene che i limiti non incidano sulle spese definitive dichiarate.)

3. IRREGOLARITÀ E TASSI DI ERRORE**A seconda dei casi:**

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nell'attività di audit non sono tali da escludere un parere senza riserve dato il trattamento efficace di tali problemi da parte dell'autorità di gestione e la loro diminuzione nel corso del tempo.

Oppure:

I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nel corso dell'attività di audit e il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione sono tali da escludere un parere senza riserve. Un elenco di tali casi figura nel rapporto finale di controllo assieme all'indicazione del loro eventuale carattere sistematico e dell'entità del problema. Gli importi delle spese totali dichiarate e del contributo pubblico che potrebbero essere interessati sono, rispettivamente, di Il corrispondente contributo comunitario eventualmente interessato è quindi pari a

4. PARERE

A seconda dei casi:*(Parere senza riserve)*

Se non sono stati posti limiti alla portata dell'esame e se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione non sono tali da escludere un parere senza riserve:

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa.

Oppure:*(Parere con riserva)*

Se sono stati posti limiti alla portata dell'esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione richiedono un parere con riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate:

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e attesta la validità della domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa tranne per quanto riguarda gli aspetti indicati al punto 2 e/o le osservazioni di cui al punto 3 relativi ai tassi di errore, ai casi di irregolarità e al loro trattamento da parte dell'autorità di gestione, la cui incidenza è quantificata sopra. Egli stima che l'impatto di tali limiti sia pari al ... del totale delle spese dichiarate. Il contributo comunitario interessato è pertanto di ...

Oppure:*(Parere negativo)*

Se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell'esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell'autorità di gestione sono tali che non è possibile trarre una conclusione sull'affidabilità della dichiarazione finale di spesa senza un considerevole lavoro supplementare:

Sulla base dell'esame di cui sopra e in particolare alla luce degli aspetti di cui al punto 2 e/o dei tassi di errore e dei casi di irregolarità nonché del loro trattamento insoddisfacente da parte dell'autorità di gestione indicati al punto 3 il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa non rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto del programma operativo e che pertanto la domanda di pagamento del saldo finale del contributo comunitario al programma non sia valida e le transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione finale di spesa, non siano legittime né regolari.

Data

...

Firma

...

ALLEGATO IX

MODELLO DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CHIUSURA PARZIALE DEI PROGRAMMI OPERATIVI A NORMA DELL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 5

Alla Commissione europea, direzione generale

L'autorità di gestione del programma ... (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ha presentato una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni [completate il ... (data entro la quale le operazioni sono state completate)/completate tra il ... e il ... (date tra le quali le operazioni sono state completate)] e richiede la chiusura parziale del programma a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per tali operazioni.

Il sottoscritto, rappresentante del ... (denominazione dell'organismo designato dallo Stato membro) ha esaminato i risultati dell'attività di audit relativa al programma operativo conformemente ai rapporti annuali di controllo e ai pareri annuali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 presentati per il ... (anno/anni).

Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli garanzie circa la correttezza e la validità della dichiarazione di spesa in questione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte da tale dichiarazione di spesa.

Parere

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che la dichiarazione relativa alle operazioni completate presentata dall'autorità di gestione del programma ... (titolo del programma operativo, numero di codice CCI, periodo) ai fini della chiusura parziale del programma per quanto riguarda le operazioni (completate entro il .../ completate tra il ... e il ...) rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute e attesta la legittimità e la regolarità delle transazioni collegate.

Data

...

Firma

...

*ALLEGATO X***CERTIFICATO E DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO**

COMMISSIONE EUROPEA

..... Fondo o Fondi interessati

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Titolo del programma operativo:

Decisione della Commissione: del

Numero di riferimento della Commissione (CCI):

Riferimento nazionale (se pertinente):

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante dell'autorità di certificazione designata da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006

dopo il ⁽²⁾

...	...	20...
-----	-----	-------

 e sono pari a EUR ⁽³⁾

--

(cifra esatta con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa su una chiusura provvisoria dei conti del

..	..	20..
----	----	------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni procedono conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- 1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato,
 - le norme sugli appalti pubblici,
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni,
 - nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono ancora stati approvati dalla Commissione;
- 2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- 3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- 4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se pertinenti, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- 5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono e continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1, di tale regolamento).

Data:

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

.....

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando gli eventuali riferimenti e la data.
⁽²⁾ Data di riferimento conformemente alla decisione.
⁽³⁾ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.

Dichiarazione di spesa ripartita per assi prioritari: pagamento intermedio

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Titolo del programma:

Data della chiusura provvisoria dei conti: Data dell'invio alla Commissione:

Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:

Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) (*)	2007-2015	
		Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari	Contributo pubblico corrispondente
<i>Asse prioritario 1</i>			
Asse prioritario 1: totale			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<i>Asse prioritario 2</i>			
Asse prioritario 2: totale			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<i>Asse prioritario 3</i>			
Asse prioritario 3: totale			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio			

Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio			
Assistenza tecnica: totale			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni senza sostegno transitorio			
Totale delle regioni con sostegno transitorio			
Totale delle spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale ⁽²⁾			
Totale complessivo			

Ripartizione per anno del totale delle spese rimborsabili certificate ⁽³⁾

	Importi delle spese (in EUR)
Totale complessivo 2007-2015	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi, l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.

- ⁽¹⁾ Per anno: la ripartizione di questa tabella corrisponde ai pagamenti effettuati dai beneficiari nell'anno pertinente. Se non è possibile effettuare esattamente questa ripartizione occorre fornire la stima più accurata della ripartizione.
- ⁽²⁾ La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco delle operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione della Commissione su richiesta.
- ⁽³⁾ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

DOMANDA DI PAGAMENTO: pagamento intermedio

Titolo del programma operativo:

Numero di riferimento del programma operativo (CCI):

Fondo/Fondi:

A norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) richiede il pagamento del seguente importo, in qualità di pagamento intermedio:

In EUR	Obiettivo Convergenza	Obiettivo Competitività europea e occupazione	Obiettivo Cooperazione territoriale europea
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile poiché:

	Cancellare la dicitura non pertinente
a) nell'intero periodo la Commissione non ha versato per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo del sostegno dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo	
b) l'autorità di gestione ha trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3	— inviato dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — allegato — non dovuto
c) la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento	

Il pagamento va effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro per l'esecuzione dei pagamenti.

Organismo designato:	
Banca:	
Numero di conto corrente:	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato):	

Data:

..	..	20...
----	----	-------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

.....

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento finale

COMMISSIONE EUROPEA

..... *Fondo o Fondi interessati*

Certificato e dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Titolo del programma operativo

Decisione della Commissione: *del*

Numero di riferimento della Commissione (CCI):

Riferimento nazionale (se pertinente)

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante dell'autorità di certificazione designata da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese comprese nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006

dopo il ⁽²⁾

..	..	20..
----	----	------

e sono pari a

EUR ⁽³⁾	
--------------------	--

(cifra esatta con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa su una chiusura dei conti del

..	..	20..
----	----	------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni sono state svolte conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- 1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato,
 - le norme sugli appalti pubblici,
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni,
 - nessuna dichiarazione di spesa relativa a grandi progetti che non sono stati approvati dalla Commissione;
- 2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- 3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- 4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se pertinente, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- 5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono e continuano ad essere disponibili per almeno tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1, di tale regolamento).

Data:

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

.....

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando gli eventuali riferimenti e la data.
⁽²⁾ Data di riferimento conformemente alla decisione.
⁽³⁾ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.

Dichiarazione di spesa ripartita per assi prioritari: pagamento del saldo

Numero di riferimento del programma operativo (numero CCI):

Titolo del programma:

Data della chiusura definitiva dei conti: Data della presentazione alla Commissione:

Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:

Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) (¹)	2007-2015	
		Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari	Contributo pubblico corrispondente
<i>Asse prioritario 1</i>			
Asse prioritario 1: totale			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 1: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<i>Asse prioritario 2</i>			
Asse prioritario 2: totale			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 2: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
<i>Asse prioritario 3</i>			
Asse prioritario 3: totale			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Asse prioritario 3: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio			

Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio			
Assistenza tecnica			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della prima chiusura parziale)			
Assistenza tecnica: spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale il 31/12 (anno della seconda chiusura parziale)			
Totale delle regioni senza sostegno transitorio			
Totale delle regioni con sostegno transitorio			
Totale delle spese relative alle operazioni che sono state oggetto di una chiusura parziale ⁽²⁾			
Spese del totale complessivo rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FSE ⁽³⁾			
Spese del totale complessivo rientranti nell'ambito del FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR			
Totale complessivo			

Ripartizione per anno del totale delle spese rimborsabili certificate ⁽⁴⁾

	Importi delle spese (in euro)
Totale complessivo 2007-2015	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.

- ⁽¹⁾ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.
- ⁽²⁾ La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco delle operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione della Commissione su richiesta.
- ⁽³⁾ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- ⁽⁴⁾ Per anno: la ripartizione di questa tabella corrisponde ai pagamenti effettuati dai beneficiari nell'anno pertinente. Se non è possibile effettuare esattamente questa ripartizione occorre fornire la stima più accurata della ripartizione.

DOMANDA DI PAGAMENTO: pagamento del saldo

Titolo del programma operativo:

Numero di riferimento del programma operativo (CCI):

Fondo/Fondi:

A norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) richiede il pagamento del seguente importo, in qualità di pagamento finale:

In EUR	Obiettivo Convergenza	Obiettivo Competitività europea e occupazione	Obiettivo Cooperazione territoriale europea
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile poiché:

	Cancellare la dicitura non pertinente
a) il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo a norma dell'articolo 67	— è stato inviato dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegato
b) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e)	— è stata inviata dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegata
c) la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione	

Il pagamento va effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro per l'esecuzione dei pagamenti.

Organismo designato:	
Banca:	
Numero di conto corrente:	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato):	

Data:

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica e firma
dell'autorità competente

.....

ALLEGATO XI

DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI E AI RECUPERI PENDENTI (ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2)

1. IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI NELL'ANNO 20.. DETRATTI DALLE DICHIARAZIONI DI SPESA

Asse prioritario	Importi ritirati				Importi recuperati			
	Spese totali dei beneficiari	Contributo pubblico	Tasso di cofinanziamento ⁽¹⁾	Contributo UE	Spese totali dei beneficiari	Contributo pubblico	Tasso di cofinanziamento ⁽¹⁾	Contributo UE
1								
2								
3								
4								
...								
Totale								

⁽¹⁾ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

2. ECUPERI PENDENTI IN DATA 31.12.20..

Asse prioritario	Anno di inizio del procedimento relativo al recupero	Contributo pubblico da recuperare	Tasso di cofinanziamento ⁽¹⁾	Contributo UE da recuperare
1	2007			
	2008			
	...			
2	2007			
	2008			
	...			
3	2007			
	2008			
Totali parziali	2007			
	2008			
	...			
Totale complessivo				

⁽¹⁾ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo sono disponibili nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

ALLEGATO XII

DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Modello di descrizione dei sistemi di gestione e di controllo a norma dell'articolo 21

1. DATI GENERALI

1.1. Informazioni presentate da:

- [nome dello] Stato membro:
- titolo del programma e numero CCI:
- denominazione del referente principale, compresi e-mail e numero di fax: (organismo responsabile del coordinamento delle descrizioni)

1.2. Le informazioni fornite descrivono la situazione al: (gg/mm/aa)

1.3. Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra gli organismi partecipanti al sistema di gestione e di controllo)

1.3.1. Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di gestione)

1.3.2. Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e referente degli organismi intermedi)

1.3.3. Autorità di certificazione (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di certificazione)

1.3.4. Autorità di audit e organismi di controllo (denominazione, indirizzo e referente dell'autorità di audit e degli altri organismi di controllo)

1.4. Orientamenti forniti alle autorità di gestione e di certificazione nonché agli organismi intermedi per garantire la sana gestione finanziaria dei Fondi strutturali (data e riferimento)

2. AUTORITÀ DI GESTIONE

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascuna autorità di gestione.

2.1. L'autorità di gestione e le sue funzioni principali

2.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di gestione a svolgere le proprie funzioni

2.1.2. Indicazione delle funzioni e dei compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione

2.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di gestione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

2.2. Organizzazione dell'autorità di gestione

2.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)

2.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di gestione/degli organismi intermedi (data e riferimento)

2.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni nonché delle procedure destinate a garantirne la conformità alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione [articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006].

2.2.4. Verifica delle operazioni [articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006]

- Descrizione delle procedure di verifica
- Organismi che effettuano le verifiche
- Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.5. Trattamento delle domande di rimborso

- Descrizione delle procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari nonché delle procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari (incluso il diagramma indicante tutti gli organismi interessati)
- Organismi responsabili di ogni fase del trattamento della domanda di rimborso
- Procedure scritte (riferimento a manuali) pubblicate per tale attività

2.2.6. Descrizione del modo in cui l'autorità di gestione trasmetterà le informazioni all'autorità di certificazione

2.2.7. Norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo

2.3. *Nel caso in cui lo stesso organismo sia designato sia come autorità di gestione che come autorità di certificazione descrivere in che modo viene garantita la separazione delle funzioni*

2.4. *Appalti pubblici, aiuti di Stato, pari opportunità, norme ambientali*

2.4.1. Istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili (data e riferimento)

2.4.2. Provvedimenti previsti per assicurare il rispetto delle norme applicabili, per esempio controlli relativi alla gestione, verifiche, audit

2.5. *Pista di controllo*

2.5.1. Descrizione del modo in cui le prescrizioni dell'articolo 15 saranno applicate al programma e/o a singole priorità

2.5.2. Istruzioni date riguardo alla conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari (data e riferimento)

- Indicazione del periodo di conservazione
- Formato in cui i documenti vanno conservati

2.6. *Irregolarità e recuperi*

2.6.1. Istruzioni relative alla segnalazione e alla rettifica delle irregolarità nonché alla registrazione del debito e ai recuperi dei pagamenti non dovuti (data e riferimento)

2.6.2. Descrizione della procedura (compreso il diagramma) per conformarsi all'obbligo di segnalare le irregolarità alla Commissione a norma dell'articolo 28

3. ORGANISMI INTERMEDI

NB: La presente sezione va completata separatamente per ciascun organismo intermedio. Indicare l'autorità che ha delegato la funzione agli organismi intermedi.

3.1. *L'organismo intermedio e le sue funzioni principali*

3.1.1. Indicazione delle funzioni e dei compiti principali svolti dagli organismi intermedi

3.2. *Organizzazione di ciascun organismo intermedio*

- 3.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)
- 3.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell'organismo intermedio (data e riferimento)
- 3.2.3. Descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni (se non già fornita al punto 2.2.3)
- 3.2.4. Verifica delle operazioni [articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006] (se non già descritta al punto 2.2.4)
- 3.2.5. Descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso (se non già fornita al punto 2.2.5)

4. AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

4.1. *L'autorità di certificazione e le sue funzioni principali*

- 4.1.1. Data e forma della designazione formale che autorizza l'autorità di certificazione a svolgere le proprie funzioni
- 4.1.2. Indicazione delle funzioni svolte dall'autorità di certificazione
- 4.1.3. Funzioni formalmente delegate dall'autorità di certificazione (funzioni, organismi intermedi, tipo di delega)

4.2. *Organizzazione dell'autorità di certificazione*

- 4.2.1. Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati)
- 4.2.2. Procedure scritte elaborate per il personale dell'autorità di certificazione (data e riferimento)

4.3. *Certificazione delle dichiarazioni di spesa*

- 4.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione
- 4.3.2. Descrizione dei provvedimenti presi dall'autorità di certificazione per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006
- 4.3.3. Disposizioni riguardanti l'accesso dell'autorità di certificazione alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dall'autorità di audit

4.4. *Sistema contabile*

- 4.4.1. Descrizione del sistema contabile che va istituito e utilizzato come base per la certificazione delle spese della Commissione

- Disposizioni per la trasmissione di dati aggregati all'autorità di certificazione in caso di sistema decentrato
- Collegamento da stabilire tra il sistema contabile e il sistema informatico (punto 6)
- Identificazione delle transazioni dei Fondi strutturali in caso di sistema comune ad altri Fondi

- 4.4.2. Grado di dettaglio del sistema contabile

- Spesa totale per priorità e per Fondo

4.5. *Importi recuperati*

4.5.1. Descrizione del modo per garantire un rapido recupero del sostegno comunitario

4.5.2. Disposizioni prese per tenere il registro dei debitori e per detrarre gli importi recuperati dalla spesa da dichiarare

5. AUTORITÀ DI AUDIT E ORGANISMI DI CONTROLLO

5.1. *Descrizione dei principali compiti e delle interconnessioni dell'autorità di audit con gli organismi di controllo sotto la sua responsabilità*

5.2. *Organizzazione dell'autorità di audit e degli organismi di controllo sotto la sua responsabilità*

5.2.1. Organigrammi (compreso il numero di posti assegnati)

5.2.2. Disposizioni volte a garantire l'indipendenza

5.2.3. Qualifiche o esperienze richieste

5.2.4. Descrizione delle procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nei rapporti di audit

5.2.5. Descrizione delle procedure relative alla supervisione del lavoro degli altri organismi di controllo sotto la responsabilità dell'autorità di audit (se pertinente)

5.3. *Rapporto annuale di controllo e dichiarazioni di chiusura*

5.3.1. Descrizione delle procedure relative alla redazione del rapporto annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura

5.4. *Designazione dell'organismo di controllo coordinatore*

5.4.1. Descrizione del ruolo dell'organismo di controllo coordinatore, se pertinente

6. SISTEMA INFORMATICO [articolo 60, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006]

6.1. Descrizione del sistema informatico compreso il diagramma (sistema centrale o comune di reti o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi)

Indicare se il sistema è già operativo e in grado di raccogliere informazioni finanziarie e statistiche affidabili sull'attuazione dei programmi del periodo 2007-2013.

In caso contrario indicare la data in cui sarà operativo.

ALLEGATO XIII

MODELLO DI PARERE A NORMA DELL'ARTICOLO 71, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 E DELL'ARTICOLO 25 DEL PRESENTE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONFORMITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Alla Commissione europea, direzione generale

INTRODUZIONE

Il sottoscritto, rappresentante del ... [denominazione dell'autorità di audit o dell'organismo funzionalmente indipendente designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006], incaricato di elaborare una relazione riguardante i risultati di una valutazione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma ... (titolo del programma/dei programmi operativi, numeri di codice CCI, periodo ⁽¹⁾) e di formulare un parere sulla loro conformità agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ha effettuato un esame a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

PORTATA DELL'ESAME

L'esame è basato sulla descrizione dei sistemi di gestione e di controllo ricevuta il gg/mm/aaaa da ... (denominazione dell'organismo o degli organismi che hanno presentato la descrizione). Sono state inoltre esaminate ulteriori informazioni riguardanti ... (oggetto) ed è stato ascoltato il personale di ... (organismi il cui personale è stato ascoltato).

L'esame ha riguardato le autorità di gestione, di certificazione e di audit, l'organismo incaricato di ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e di effettuare i pagamenti ai beneficiari nonché i seguenti organismi intermedi (*elenco [...]*).

PARERE ⁽²⁾**A seconda dei casi:**

(Parere senza riserve)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi ... (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Oppure:

(Parere con riserva)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi ... (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione tranne per quanto riguarda i seguenti aspetti: ... ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Nel caso in cui un sistema comune si applichi a due o più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere accompagnata da un'unica relazione e da un solo parere.

⁽²⁾ Se il parere è formulato dall'autorità di audit quest'ultima deve presentare separatamente una «Dichiarazione di competenza e di indipendenza operativa» riguardo alle proprie funzioni a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

⁽³⁾ Indicare l'organismo o gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non risultano conformi alle prescrizioni.

Le ragioni per cui il sottoscritto ritiene che questi aspetti dei sistemi non siano conformi alle prescrizioni e la sua valutazione della gravità sono esposte di seguito ⁽¹⁾:

Oppure:

(Parere negativo)

Sulla base dell'esame di cui sopra il sottoscritto dichiara che i sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma/i programmi ... (titolo dei programmi operativi, numeri del codice CCI, periodo) non sono conformi agli articoli da 58 a 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla sezione 3 del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

Il presente parere negativo è basato su: ... ⁽²⁾.

Data

...

Firma

...

⁽¹⁾ Indicare le ragioni della riserva per ogni organismo e per ogni aspetto.

⁽²⁾ Indicare le ragioni del parere negativo per ogni organismo e per ogni aspetto.

*ALLEGATO XIV***MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SPESA RELATIVA
A UNA CHIUSURA PARZIALE**

Dichiarazione di spesa ripartita per priorità e relativa a una chiusura parziale

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Titolo del programma:

Data della presentazione alla Commissione:

Totale della spesa certificata relativa alle operazioni completate tra il .././.... e il 31/12/[anno]:

Asse prioritario	2007-2015	
	Totale della spesa certificata ⁽¹⁾	Contributo pubblico
<i>Asse prioritario 1</i>		
<i>Asse prioritario 2</i>		
<i>Asse prioritario 3</i>		
Assistenza tecnica		
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio		
Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio		
Totale complessivo		

⁽¹⁾ Compresi i finanziamenti nazionali privati se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

ALLEGATO XV

TABELLA FINANZIARIA RELATIVA AL QUADRO STRATEGICO DI RIFERIMENTO NAZIONALE (QSRN) — DOTAZIONE ANNUALE INDICATIVA PER FONDO E PROGRAMMA OPERATIVO (PO)

NB: Articolo 27, paragrafo 4, lettera e), e articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 (in EUR)

Convergenza		Partecipazione comunitaria							
PO	Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FESR e FSE									
PO 1	FESR								
PO 2	FESR + FC								
	FESR FC								
PO 3	FESR + FC								
	FESR FC								
PO ...	...								
FSE									
PO 4	FSE								
PO 5	FSE								
PO 6	FSE								
PO ...	FSE								
Totale di tutti i Fondi per il QSRN 2007-2013									
Totale FESR									
Totale FC									
Totale FSE									
FEASR									
FEP									
Competitività/occupazione		Partecipazione comunitaria							
PO	Fondo	Totale	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
FESR									
PO 1	FESR								
PO 2	FESR								
	FESR								
PO 3	FESR								
	FESR								
PO ...	...								
FSE									
PO 4	FSE								
PO 5	FSE								
PO 6	FSE								
PO ...	FSE								
Totale di tutti i Fondi per il QSRN 2007-2013									
Totale FESR									
Totale FSE									

ALLEGATO XVI

PIANI DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

1. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE IL CONTRIBUTO ANNUALE DI OGNI FONDO AL PROGRAMMA OPERATIVO

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Anno per fonte di finanziamento del programma (in EUR) ⁽¹⁾ :

	Fondi strutturali (FESR o FSE) (1)	Fondo di coesione (2)	Totale (3) = (1) + (2)
2007			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2007</i>			
2008			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2008</i>			
2009			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2009</i>			
2010			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2010</i>			
2011			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2011</i>			
2012			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2012</i>			
2013			
Regioni senza sostegno transitorio			
Regioni con sostegno transitorio			
<i>Totale 2013</i>			
Totale delle regioni senza sostegno transitorio (2007-2013)			
Totale delle regioni con sostegno transitorio (2007-2013)			
Totale complessivo 2007-2013			

⁽¹⁾ Nel caso di programmi operativi con più obiettivi, il piano di finanziamento annuale va inoltre ripartito per obiettivo.

2. PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO INDICANTE, PER L'INTERO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE, L'IMPORTO TOTALE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DI OGNI FONDO PER IL PROGRAMMA OPERATIVO, LA CONTROPARTE NAZIONALE E IL TASSO DI RIMBORSO PER ASSE PRIORITARIO

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR):

	Contributo comunitario	Controparte nazionale	Ripartizione indicativa della controparte nazionale		Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Per informazione	
	(a)	(b) [= (c) + (d)]	Finanziamento nazionale pubblico (c)	Finanziamento nazionale privato ⁽¹⁾ (d)	(e) = (a) + (b)	(f) ⁽²⁾ = (a)/(e)	Contributi BEI	Altri finanziamenti ⁽³⁾
<i>Asse prioritario 1</i>								
Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico) ⁽⁴⁾								
<i>Asse prioritario 2</i>								
Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)								
<i>Asse prioritario ...</i>								
Specificare il Fondo e la base per il calcolo del contributo comunitario (totale o pubblico)								
Totale								

⁽¹⁾ Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali.

⁽²⁾ Questo tasso può essere arrotondato al numero intero più vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti è il fattore (f).

⁽³⁾ Compresi i finanziamenti nazionali privati se gli assi prioritari sono espressi in costi pubblici.

⁽⁴⁾ Nel caso di programmi operativi con più obiettivi indicare anche l'obiettivo.

ALLEGATO XVII

PREVISIONI RELATIVE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO PROBABILI

Stima provvisoria delle domande di pagamento probabili per Fondo e per programma ⁽¹⁾ relative all'esercizio finanziario in corso e a quello successivo (in EUR)

	Cofinanziamento comunitario ⁽¹⁾	
	Esercizio in corso	Esercizio successivo
Programma operativo 1 (numero CCI) — totale		
FESR		
FSE		
Fondo di coesione		
Programma operativo 2 (numero CCI) — totale		
FESR		
FSE		
Fondo di coesione		
Totale complessivo		

⁽¹⁾ Nella tabella vanno indicate solo le stime provvisorie delle domande di pagamento probabili relative al contributo comunitario e non la previsione della spesa totale. In tali stime provvisorie il contributo comunitario va indicato per l'anno in questione e non cumulativamente dall'inizio del periodo di programmazione.

⁽¹⁾ In caso di programmi operativi finanziati da più Fondi o con più obiettivi le previsioni sono indicate anche per Fondo e per obiettivo.

ALLEGATO XVIII

RAPPORTI ANNUALI E FINALI

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO	Obiettivo interessato
	Zona ammissibile interessata
	Periodo di programmazione
	Numero del programma (numero CCI)
	Titolo del programma
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento
	Data dell'approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza

2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. Risultati e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Per ogni indicatore quantificabile indicato nel programma operativo e in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente):

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato										
	Obiettivo ⁽¹⁾										
	Linea di riferimento										
....	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo ⁽¹⁾										
	Linea di riferimento										

⁽¹⁾ L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

Inoltre le informazioni possono essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se gli importi (i dati) non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Assi prioritari per fonte di finanziamento del programma (in EUR)

	Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione	Contributo pubblico corrispondente	Spesa privata ⁽¹⁾	Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari	Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione
<i>Asse prioritario 1</i>					
Specificare il Fondo					
— Spese rientranti nell'ambito del FSE					
— Spese rientranti nell'ambito del FESR					
<i>Asse prioritario 2</i>					
Specificare il Fondo					
— Spese rientranti nell'ambito del FSE					
— Spese rientranti nell'ambito del FESR					
<i>Asse prioritario ...</i>					
Specificare il Fondo					
— Spese rientranti nell'ambito del FSE					
— Spese rientranti nell'ambito del FESR					
Totale complessivo					
Parte del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno provvisorio					
Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno provvisorio					
Le spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito del FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR ⁽²⁾					
Le spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FSE					

⁽¹⁾ Applicabile solo ai programmi operativi espressi in costi totali.

⁽²⁾ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le informazioni finanziarie possono inoltre essere presentate graficamente.

Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi

- Fornire informazioni conformi all'allegato II, parte C.

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

- Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR: fornire qualsiasi informazione pertinente su eventuali gruppi di destinatari, settori o zone specifici (se pertinente).

Sostegno restituito o riutilizzato

- Fornire informazioni sull'impiego del contributo restituito o riutilizzato in seguito alla soppressione di cui all'articolo 57 e all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

- Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Una particolare attenzione va rivolta al contributo del programma operativo al processo di Lisbona nonché al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell'attuazione del programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e descrivere gli accordi di partenariato.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

- Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

- Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo, effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.
- Per i programmi finanziati dal FSE: indicare gli eventuali problemi significativi incontrati nello svolgimento delle azioni e delle attività di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo (se del caso)

Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi).

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)

Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarità con altri strumenti

Sintetizzare l'attuazione delle disposizioni prese per garantire la demarcazione e il coordinamento tra il contributo del FESR, del FSE, del Fondo di coesione, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006].

2.7. Modalità di sorveglianza

Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza, comprese le disposizioni sulla raccolta dei dati, le difficoltà incontrate e le iniziative prese per superarle.

2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente, e solo per il rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)

Fornire le informazioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ**3.1. Priorità 1****3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi**

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

- Fornire informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, in particolare gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti (per l'anno N, per i precedenti anni di riferimento nonché cumulativamente).

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento										
.....	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento										

Le informazioni possono inoltre essere presentate graficamente.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili vanno fornite informazioni su quando saranno disponibili e sul momento in cui l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

- Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della spesa tra i costi operativi e gli investimenti in infrastrutture.

Analisi qualitativa

- Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente.
- Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se pertinente).
- Fornire informazioni sulla quota totale della dotazione relativa alla priorità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi finanziati del FSE: fornire informazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.
- Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento (solo per il rapporto finale).

3.1.2. *Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli*

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità, compresa, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006, e indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere tali problemi.

3.2. **Priorità 2**

Idem

3.3. **Priorità 3**

Idem

4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE

Per i programmi finanziati dal FSE:

- descrivere la coerenza e il contributo delle azioni sostenute dal FSE alle azioni intraprese ai fini della strategia europea per l'occupazione nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali a favore dell'inclusione sociale,
- descrivere il contributo delle azioni sostenute dal FSE all'attuazione delle raccomandazioni della Comunità sull'occupazione e dei pertinenti obiettivi nell'ambito dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006].

5. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

- Descrivere i progressi compiuti nell'attuazione dei grandi progetti.
- Descrivere i progressi compiuti nel finanziamento dei grandi progetti.
- Indicare eventuali modifiche apportate all'elenco indicativo dei grandi progetti del programma operativo.

6. ASSISTENZA TECNICA

- Spiegare le modalità del ricorso all'assistenza tecnica.
- Indicare la spesa per l'assistenza tecnica come percentuale dell'importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma operativo.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- Indicare gli interventi informativi e pubblicitari attuati a favore del programma operativo, compresi esempi di pratiche esemplari e la segnalazione delle manifestazioni significative.
- Fornire gli indicatori, anche in forma di tabelle, di cui al capitolo 3 del presente allegato.

VERIFICA EX ANTE DELL'ADDIZIONALITÀ DELL'OBIETTIVO «CONVERGENZA» PER IL PERIODO 2007-2013

Tabella finanziaria riepilogativa delle spese pubbliche o di altre spese strutturali equivalenti nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza» (in milioni di EUR, prezzi del 2006) ⁽¹⁾

	Previsione della media annuale del QSRN 2007-2013 (ex ante)					Media annuale reale 2000-2005 ⁽²⁾						
	Totale	Di cui imprese pubbliche	Quadro strategico di riferimento nazionale (QSRN)		Al di fuori del QSRN	Totale	Totale	Di cui imprese pubbliche	Quadro comunitario di sostegno (QCS)/documento unico di programmazione (DOCUP)		Al di fuori di QCS/DOCUP	Totale
	Naz. + UE	Naz. + UE	UE	Naz.	Naz.	Naz.	Naz. + UE	Naz. + UE	UE	Naz.	Naz.	Naz.
1	2=4+5+6	3	4	5	6	7=5+6=2-4	8=10+11+12	9	10	11	12	13= 11+12= 8-10
<i>Infrastrutture di base</i>												
Trasporti												
Telecomunicazioni e società dell'informazione												
Energia												
Ambiente e acqua												
Salute												
<i>Risorse umane</i>												
Istruzione												
Formazione												
RST												
<i>Settore produttivo</i>												
Industria												
Servizi												
Turismo												
Altri												
Totale												

⁽¹⁾ Per gli Stati membri che non fanno parte della zona euro è utilizzato il tasso di cambio annuale medio del 2005.⁽²⁾ Del 2004-2005 per i 10 Stati membri che hanno aderito nel 2004 più la Romania e la Bulgaria.

ALLEGATO XX

DATI STRUTTURATI DEI GRANDI PROGETTI DA CODIFICARE

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per l'infrastruttura	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Titolo del progetto	B.1.1	B.1.1	Testo
Denominazione dell'impresa	Non pertinente	B.1.2	Testo
PMI	Non pertinente	B.1.3	Sì/No
Fatturato	Non pertinente	B.1.4	EUR
Numero di dipendenti	Non pertinente	B.1.5	Numeri
Struttura del gruppo (assetto azionario)	Non pertinente	B.1.6	Sì/No
Dimensione «Temi prioritari»	B.2.1	B.2.1	Codice/Codici
Dimensione «Forme di finanziamento»	B.2.2	B.2.2	Codice
Dimensione «Territorio»	B.2.3	B.2.3	Codice
Dimensione «Attività economica»	B.2.4	B.2.4	Codice/Codici
Codice NACE	B.2.4.1	B.2.4.1	Codice/Codici
Tipo d'investimento	Non pertinente	B.2.4.2	Codice
Prodotto in questione	Non pertinente	B.2.4.3	Codice/Codici
Dimensione «Ubicazione»	B.2.5	B.2.5	Codice/Codici
Fondo	B.3.4	B.3.4	FESR/FC
Asse prioritario	B.3.5	B.3.5	Testo
PPP	B.4.2.d	Non pertinente	Sì/No
Fase di costruzione — data d'inizio	D.1.8A	D.1.5A	Data
Fase di costruzione — data di completamento	D.1.8B	D.1.5B	Data
Periodo di riferimento	E.1.2.1	E.1.2.1	Anni
Tasso di attualizzazione finanziaria	E.1.2.2	E.1.2.2	%
Costo totale dell'investimento	E.1.2.3	E.1.2.3	EUR
Costo totale dell'investimento (valore attuale)	E.1.2.4	Non pertinente	EUR
Valore residuo	E.1.2.5	Non pertinente	EUR
Valore residuo (valore attuale)	E.1.2.6	Non pertinente	EUR
Entrate (valore attuale)	E.1.2.7	Non pertinente	EUR
Costi di esercizio (valore attuale)	E.1.2.8	Non pertinente	EUR
Entrate nette (valore attuale)	E.1.2.9	Non pertinente	EUR
Spese rimborsabili (valore attuale)	E.1.2.10	Non pertinente	EUR
Tasso stimato di utilizzo delle capacità	Non pertinente	E.1.2.4	%
Tasso stimato di utilizzo delle capacità ai fini dell'equilibrio finanziario	Non pertinente	E.1.2.5	%
Aumento stimato del fatturato annuale	Non pertinente	E.1.2.6	EUR
Fatturato per persona occupata (in EUR)	Non pertinente	E.1.2.7	EUR
% di variazione del fatturato per persona occupata	Non pertinente	E.1.2.8	%
Tasso di rendimento finanziario (senza sovvenzione comunitaria)	E.1.3.1A	E.1.3.1A	%
Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.1B	E.1.3.1B	%
Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2A	E.1.3.2A	EUR

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per l'infrastruttura	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2B	E.1.3.2B	EUR
Costi rimborsabili	H.1.12C	H.1.10C	EUR
Importo indicato nella decisione	H.2.3	H.2.1	EUR
Sovvenzione comunitaria	H.2.5	H.2.3	EUR
Costi e benefici economici	E.2.2	E.2.2	Testo/EUR
Tasso di attualizzazione sociale	E.2.3.1	E.2.3.1	%
Tasso di rendimento economico	E.2.3.2	E.2.3.2	%
Valore economico attuale netto	E.2.3.3	E.2.3.3	EUR
Rapporto benefici/costi	E.2.3.4	E.2.3.4	Numeri
Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione	E.2.4.1A	E.2.4 a) 1A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase di attuazione	E.2.4.1B	E.2.4 a) 1B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa	E.2.4.2A	E.2.4 a) 2A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente nel corso della fase operativa	E.2.4.2B	E.2.4 a) 2B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase di attuazione	Non pertinente	E.2.4 a) 3A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase di attuazione	Non pertinente	E.2.4 a) 3B	Mesi
Numero dei posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa	Non pertinente	E.2.4 a) 4A	Numeri
Durata media dei posti di lavoro creati indirettamente nel corso della fase operativa	Non pertinente	E.2.4 a) 4B	Mesi
Numero dei posti di lavoro salvaguardati	Non pertinente	E.2.4 b)	Numeri
Impatto interregionale sull'occupazione	Non pertinente	E.2.4 c)	Neg/Neut/Pos
Variabili critiche	E.3.2	E.3.2	Testo
Classe di sviluppo VIA	F.3.2.1	F.3.2.1	I/II non coperta
VIA effettuata in caso di classe II	F.3.2.3	F.3.2.3	Sì/No
Effetto negativo sui siti NATURA 2000	F.4.1	F.4.1	Sì/No
% dei costi per correggere un impatto ambientale negativo	F.6	F.6	%
Altre fonti comunitarie (BEI/FEI)	I.1.3	I.1.3	Sì/No
Procedimento legale per accertare la conformità alla legislazione comunitaria	I.2	I.2	Sì/No
Partecipazione di Jaspers	I.4.1	I.4.1	Sì/No
Antecedenti in tema di recupero	Non pertinente	I.5	Sì/No

ALLEGATO XXI

GRANDI PROGETTI
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI DA 39 A 41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE/FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE ⁽¹⁾

[Titolo del progetto]

NUMERO CCI

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. *Nome:*

A.1.2. *Indirizzo:*

A.1.3. *Referente:*

A.1.4. *Telefono:*

A.1.5. *Telex/Fax:*

A.1.6. *E-mail:*

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. *Nome:*

A.2.2. *Indirizzo:*

A.2.3. *Referente:*

A.2.4. *Telefono:*

A.2.5. *Telex/Fax:*

A.2.6. *E-mail:*

B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO

B.1.1. Titolo del progetto/della parte di progetto:

--

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽²⁾

	Codice	percentuale
B.2.1. <i>Codice della dimensione Temi prioritari</i>		
B.2.2. <i>Codice della dimensione Forme di finanziamento</i>		
B.2.3. <i>Codice della dimensione Territorio</i>		
B.2.4. <i>Codice della dimensione Attività economica ⁽³⁾</i>		
B.2.4.1. <i>Codice NACE ⁽⁴⁾:</i>		
B.2.5. <i>Codice della dimensione Ubicazione (NUTS/LAU) ⁽⁵⁾</i>		

⁽¹⁾ Il presente modulo va utilizzato per i progetti che investono in infrastrutture pubbliche e non per i progetti di cui all'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 che sono disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87 del trattato.

⁽²⁾ Allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, salvo indicazione contraria.

⁽³⁾ Se un progetto comprende più di un'attività economica possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100 %.

⁽⁴⁾ NACE Rev. 1, codice a 4 cifre consultabile all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

⁽⁵⁾ Per i codici NUTS consultare: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html. Utilizzare il codice NUTS più preciso e pertinente. Se un progetto riguarda zone caratterizzate da più livelli NUTS/LAU 2 prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici più alti.

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo

B.3.1. *Titolo del programma operativo pertinente:*

B.3.2. *Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo:*

B.3.3. *Decisione della Commissione (numero e data):*

B.3.4. *Fondo*

FESR ☐

Fondo di coesione ☐

B.3.5. *Titolo dell'asse prioritario:*

B.4. Descrizione del progetto

B.4.1. *Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):*

a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti):

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

B.4.2. *Descrizione tecnica dell'investimento in infrastrutture*

a) Descrivere l'infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il sostegno, precisandone le principali componenti e caratteristiche:

b) In rapporto al lavoro in questione identificare e quantificare i principali indicatori di realizzazione da utilizzare:

c) Indicare i principali beneficiari dell'infrastruttura (per esempio la popolazione beneficiaria, quantificando, se possibile):

d) L'infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato (PPP)?

Sì ☐

No ☐

In caso affermativo descrivere la forma di PPP (procedura di selezione del partner privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà dell'infrastruttura, alla ripartizione dei rischi, ecc.):

Indicare come sarà gestita l'infrastruttura dopo il completamento del progetto (per esempio gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP):

e) Il progetto fa parte di una misura transfrontaliera che coinvolge due o più Stati membri?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare di quale misura si tratta:

f) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello comunitario?

Sì ☐ No ☐

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la dotazione infrastrutturale perseguita per l'anno 20... (per esempio secondo la pertinente strategia o i piani nazionali/regionali, se del caso). Indicare il contributo previsto del progetto agli obiettivi della strategia/del piano, specificando eventuali ostacoli o altri problemi da risolvere:

B.5.2. Obiettivi socioeconomici

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto:

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Descrivere il contributo del progetto all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile):

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Analisi della domanda

Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di utilizzo previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda:

C.2. Alternative considerate

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità:

C.3. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, ISPA o altri strumenti finanziari dell'UE partecipano/hanno partecipato al finanziamento degli studi di fattibilità:

D. CALENDARIO

D.1. Calendario del progetto

Indicare le date relative allo sviluppo dell'intero progetto.

Se pertinente, prevedere per ogni contratto e per ogni fase uno spazio separato nella tabella. Qualora la domanda riguardi una fase del progetto indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A) (gg/mm/aaaa)	Data di completamento (B) (gg/mm/aaaa)
1. Studi di fattibilità:		
2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi finanziaria):		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Studi di progettazione:		
5. Preparazione della documentazione per la gara d'appalto:		
6. Avvio previsto della procedura/delle procedure di gara:		
7. Acquisto di terreni:		
8. Fase di costruzione/contratto:		
9. Fase operativa:		

Allegare una sintesi delle principali categorie di lavoro (per esempio un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.):

D.2.2. Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, bandi di gara, ecc.):

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. — indicare i riferimenti):

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori:

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione dovrebbe basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

--

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri	Valore non attualizzato	Valore attualizzato (valore attuale netto)
1. Periodo di riferimento (anni)		
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%) ⁽⁶⁾		
3. Costo totale dell'investimento (in euro, non attualizzato)		
4. Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato)		
5. Valore residuo (in euro, non attualizzato)		
6. Valore residuo (in euro, attualizzato)		
7. Entrate (in euro, attualizzate)		
8. Costi di esercizio (in euro, attualizzati)		
9. Entrate nette = entrate – costi di esercizio + valore residuo (in euro, attualizzati) = (7) – (8) + (6)		
10. Spesa ammissibile (articolo 55, paragrafo 2) = costi d'investimento – entrate nette (in euro, attualizzate) = (4) – (9)		
11. Tasso del deficit di finanziamento (%) = (10) / (4)		

(I costi e le entrate devono basarsi su cifre che non includono l'IVA.)

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Tasso di rendimento finanziario (TRF) B	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (in EUR)		VANF/C		VANF/K

E.1.4. Reddito generato durante la vita utile dell'infrastruttura

Se si prevede che il progetto produca un reddito mediante canoni o altri oneri a carico di utenti specificare di che oneri si tratta (tipo, entità, principio su cui sono basati).

a) Tali oneri coprono i costi operativi e i costi di ammortamento del progetto?

--

b) Si applicano oneri diversi a seconda degli utenti dell'infrastruttura?

--

⁽⁶⁾ Precisare se il tasso è reale o nominale. Se l'analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti va utilizzato il tasso di attualizzazione finanziaria espresso in termini reali. Se l'analisi è effettuata a prezzi correnti va applicato un tasso di attualizzazione in termini nominali.

c) Gli oneri sono proporzionali

i) all'utilizzo del progetto/allo sfruttamento effettivo delle risorse?

ii) all'inquinamento provocato dagli utenti?

Se non sono stati imposti canoni né oneri come si intende sopperire ai costi operativi e di manutenzione?

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. *Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i più importanti risultati dell'analisi socioeconomica:*

E.2.2. *Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna*

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in EUR, attualizzato)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in EUR, attualizzato)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in EUR)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Impatto del progetto sull'occupazione*

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)]

Numero di posti di lavoro diretti	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali posti di lavoro (mesi) (B)
1. Creati durante la fase di attuazione		
2. Creati durante la fase operativa		

NB: Ai fini degli investimenti infrastrutturali non vengono considerati i posti di lavoro indiretti creati o persi.

E.2.5. *Citare i principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili*

--

E.3. Analisi della sensibilità e del rischio

E.3.1. *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

--

E.3.2. *Analisi della sensibilità*

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono state individuate come critiche? Indicare il criterio applicato:

--

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

--

E.3.3. *Analisi dei rischi*

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard):

--

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

F.1. **In che modo il progetto:**

- a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?
- b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?
- c) rispetta il principio «chi inquina paga»?

--

F.2. **Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale**

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

--

In caso negativo, motivare:

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale

F.3.1. Autorizzazione ⁽⁷⁾

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì ☐ No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, precisare la data:

gg/mm/aaaa

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

gg/mm/aaaa

F.3.1.4. Entro quale data è attesa la decisione definitiva?

gg/mm/aaaa

F.3.1.5. Citare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

F.3.2. Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽⁸⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- b) una sintesi non tecnica ⁽⁹⁾ dello studio sull'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto?

☐ Sì
(nel qual caso allegare i documenti richiesti al punto F.3.2.2)

☐ No
(nel qual caso motivare e indicare le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti rilevanti dal punto di vista ambientale):

⁽⁷⁾ Per «autorizzazione» si intende la decisione delle autorità competenti (nazionali) che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

⁽⁸⁾ Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati («direttiva VIA») (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

⁽⁹⁾ Redatto a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, quale modificata.

F.3.3. *Applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione dell'impatto strategico* ⁽¹⁰⁾ (direttiva VIS)

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VIS?

☐

No

nel qual caso motivare brevemente:

☐

Sì

nel qual caso fornire il link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica ⁽¹¹⁾ del rapporto ambientale redatto nel quadro del piano o del programma al fine di poter valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. **Valutazione dell'impatto sui siti NATURA 2000**

F.4.1. *Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete Natura 2000?*

☐

Sì, nel qual caso

1. effettuare una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione svolta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE ⁽¹²⁾:

2. Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) in conformità della direttiva 92/43/CEE ⁽¹³⁾.

☐

No, nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. **Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale**

Oltre alla VIA, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (quali audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐

No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. **Costo delle misure correttive riguardanti gli effetti ambientali negativi**

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente (se compresa nel costo totale):

%

Spiegare in breve:

F.7. **Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi:**

Spiegare se il progetto è coerente con il piano settoriale/integrato e con il programma connesso all'applicazione della politica o della legislazione comunitaria in questi settori:

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽¹¹⁾ Redatto conformemente all'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹³⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato habitat (composto dai rappresentanti degli Stati membri e istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4.10.1999.

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'analisi socioeconomica di cui sopra fornisce informazioni sul tasso di rendimento interno del progetto. L'analisi finanziaria dimostra il deficit di finanziamento e l'impatto del sostegno comunitario sulla fattibilità finanziaria del progetto. Si prega di completare le informazioni con i dati richiesti di seguito.

G.1. Concorrenza

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di esenzioni, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹⁴⁾.

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario)	Importo dell'aiuto (EUR)	Numero dell'aiuto di Stato/ numero di registro per aiuti esentati	Lettera di approvazione
Regimi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati, o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria: • •			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (ad hoc o regimi): • •			
Aiuti la cui notifica è in corso (ad hoc o regimi): • •			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'esecuzione del progetto?

Sì ☐ No ☐

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Sì ☐ No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di finanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario va esclusa dai costi ammissibili, se è ammissibile può essere inclusa.

⁽¹⁴⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva da parte della Commissione in merito a un grande progetto in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro

	Costo totale del progetto (A)	Costi inammissibili ⁽¹⁾ (B)	Costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Eventuali imprevisti ⁽²⁾			
6. Adeguamento dei prezzi (se pertinente) ⁽³⁾			
7. Assistenza tecnica			
8. Pubblicità			
9. Supervisione durante i lavori di costruzione			
10. Totale parziale			
11. (IVA) ⁽⁴⁾			
12. TOTALE			

⁽¹⁾ I costi inammissibili comprendono i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili conformemente a norme nazionali [articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento.

NB: Il termine di ammissibilità delle spese corrisponde alla data in cui la Commissione riceve la domanda relativa al pertinente programma operativo o al documento unico di programmazione, oppure al 1° gennaio 2007 (la prima tra le due).

⁽²⁾ Le spese impreviste non dovrebbero superare il 10 % del costo totale dell'investimento al netto degli imprevisti. Tali imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili impiegato per calcolare il contributo previsto dei fondi — sezione H2.

⁽³⁾ L'adeguamento dei prezzi può essere incluso, se del caso, per coprire l'inflazione prevista se i costi ammissibili sono espressi in prezzi costanti.

⁽⁴⁾ Se l'IVA è considerata ammissibile spiegarne i motivi.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va applicato ai costi ammissibili per calcolare «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» [articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio]. Tale importo va poi moltiplicato per il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario per determinare il contributo comunitario.

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

	Valore
1. Costi ammissibili (in EUR, non attualizzati) [Sezione H.1.12(C)]	
2. Tasso del deficit di finanziamento (%) = (E.1.2.11)	
3. Importo della decisione, ovvero «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» (articolo 41, paragrafo 2) = (1) × (2) (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato)	
4. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
5. Contributo comunitario (in EUR) = (3) × (4)	

H.2.2. Fonti del cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se pertinente) il costo totale del progetto d'investimento va ottenuto sommando le seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (EUR)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.12.(A)]	Sostegno comunitario [H.2.1.5]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI/FEI
a) = b) + c) + d) + e)	b)	c)	d)	e)	f)

Le informazioni dettagliate sulle decisioni relative a finanziamenti nazionali pubblici, prestiti, ecc., vanno fornite nella sezione D.2.3 di cui sopra.

Il finanziamento attraverso prestiti, se vi si ricorre, è attribuito all'organismo nazionale, pubblico o privato, cui spetta la restituzione del prestito. Solo nel caso dei prestiti BEI/FEI si richiede di indicare l'importo del prestito a scopo informativo.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in EUR)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/FESR — precisare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dispone che «le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso».

Oltre ai dati di cui sopra fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

- I.1.1. *È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, LIFE+...) per questo stesso progetto?*

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.2. *Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, o altre fonti di finanziamento comunitarie?*

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.3. *È stata inoltrata un'altra domanda relativa a prestiti o a un sostegno della BEI/del FEI per questo progetto?*

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.4. *È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI ...) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?*

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.2. Il progetto è attualmente sottoposto a un procedimento legale per accertarne la conformità con la legislazione comunitaria?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

I.3. Misure pubblicitarie

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno comunitario (per esempio tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

I.4. Partecipazione di Jaspers alla preparazione del progetto

I.4.1. L'assistenza tecnica di Jaspers ha contribuito alla preparazione del presente progetto?

Sì ☐ No ☐

I.4.2. Descrivere gli aspetti del progetto a cui Jaspers ha partecipato (per esempio rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica):

I.4.3. Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di Jaspers e se ne è tenuto conto nella fase finale del progetto?

I.5. Appalti pubblici

Nel caso in cui i contratti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicare il riferimento.

Contratto	Data	Riferimento
...	...	...

J. AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione:

(Autorità di gestione)

Data (gg/mm/aaaa):

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente:

vista la domanda concernente il progetto:

situato a:

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito NATURA 2000 per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) indicante l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti NATURA 2000 interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

Nome:

Qualifica:

Organizzazione:

(autorità competente per la sorveglianza dei siti NATURA 2000)

Timbro ufficiale:



ALLEGATO XXII

GRANDI PROGETTI
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI DA 39 A 41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE/FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTO PRODUTTIVO ⁽¹⁾

[Titolo del progetto]

NUMERO CCI

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. *Nome:*

A.1.2. *Indirizzo:*

A.1.3. *Referente:*

A.1.4. *Telefono:*

A.1.5. *Telex/Fax:*

A.1.6. *E-mail:*

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. *Nome:*

A.2.2. *Indirizzo:*

A.2.3. *Referente:*

A.2.4. *Telefono:*

A.2.5. *Telex/Fax:*

A.2.6. *E-mail:*

B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO

B.1. Descrizione del progetto

B.1.1. *Titolo del progetto/della parte di progetto:*

B.1.2. *Denominazione dell'impresa:*

B.1.3. *L'impresa è una SME ⁽²⁾?*

Sì ☐ No ☐

B.1.4. *Fatturato:*

in milioni di EUR

B.1.5. *Numero di dipendenti:*

B.1.6. *Struttura del gruppo:*

Il 25 % o più del capitale o dei voti dell'impresa è di proprietà di una ditta o di un gruppo aziendale che non rientra nella definizione di PMI?

Sì ☐ No ☐

Indicare la denominazione e descrivere la struttura del gruppo.

⁽¹⁾ Questo modulo va utilizzato per i progetti di cui all'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 che sono disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 87 del trattato.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520it00360041.pdf

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽³⁾

	Codice	Percentuale
B.2.1. Codice della dimensione «Temi prioritari» ⁽⁴⁾		
B.2.2. Codice della dimensione «Forme di finanziamento»		
B.2.3. Codice della dimensione «Territorio»		
B.2.4. Codice della dimensione «Attività economica»		
B.2.4.1. Codice NACE ⁽⁵⁾		Code
B.2.4.2. Tipo d'investimento		⁽⁶⁾ Codice
B.2.4.3. Prodotto in questione		⁽⁷⁾ Codice
B.2.5. Codice della dimensione «Ubicazione» (NUTS/LAU) ⁽⁸⁾		Codice

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo

B.3.1. Titolo del programma operativo pertinente:

B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo:

B.3.3. Decisione della Commissione (numero e data):

B.3.4. Fondo

FESR ☐Fondo di coesione ☐

B.3.5. Titolo dell'asse prioritario:

B.4. Descrizione del progetto

B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti):

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

⁽³⁾ Allegato II del regolamento 1828/2006 della Commissione, salvo indicazione contraria.⁽⁴⁾ Se un progetto comprende più di un'attività economica possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100 %.⁽⁵⁾ NACE Rev. 1, codice a 4 cifre consultabile all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace_all.html⁽⁶⁾ Nuova costruzione = 1; ampliamento = 2; riconversione/ammodernamento = 3; delocalizzazione = 4; rilevamento = 5.⁽⁷⁾ Nomenclatura comune (NC), regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.12.2003, pag. 1).⁽⁸⁾ Per i codici NUTS consultare: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html. Utilizzare il codice NUTS più preciso e pertinente. Se un progetto riguarda zone caratterizzate da più di tre diversi livelli NUTS/LAU 2 prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici più alti.

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento produttivo

Descrivere in modo esauriente:

- a) il lavoro in questione, precisandone le principali componenti e caratteristiche (ricorrere a indicatori quantificati ove possibile):

- b) la costituzione, le principali attività e gli elementi salienti della struttura finanziaria dell'impresa:

- c) le finalità dell'investimento e gli aspetti salienti del piano di ampliamento, riconversione o ristrutturazione di cui fa parte l'investimento:

- d) descrivere la tecnologia di produzione e le attrezzature:

- e) descrivere i prodotti:

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di impianti produttivi o di attività produttive oggetto della presente domanda. Descrivere il contributo previsto del progetto:

B.5.2. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Indicare in che modo il progetto contribuisce all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile):

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Analisi della domanda

- C.1.1. Descrivere i mercati destinatari, se pertinente suddivisi per Stato membro, da un lato, e paesi terzi considerati nel loro insieme, dall'altro:

- C.1.2. Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di crescita della domanda, suddivisa, se pertinente, per Stato membro, da un lato, e paesi terzi considerati nel loro insieme, dall'altro:

- C.2. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità (o dei piani di attività) svolti

C.3. Dati relativi alla capacità

C.3.1. *Capacità dell'impresa prima dell'investimento (in unità/anno):*

C.3.2. *Data di riferimento:*

C.3.3. *Capacità dopo l'investimento (in unità/anno):*

C.3.4. *Stima del tasso di utilizzo delle capacità:*

D. CALENDARIO**D.1. Calendario del progetto**

Indicare le date relative allo sviluppo dell'intero progetto.

Se pertinente, prevedere per ogni contratto e per ogni fase uno spazio separato nella tabella. Qualora la domanda riguardi una fase del progetto indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A) (gg/mm/aaaa)	Data di completamento (B) (gg/mm/aaaa)
1. Studio di fattibilità/piano di attività:		
2. Analisi costi/benefici:		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Acquisto di terreni:		
5. Fase di costruzione:		
6. Fase operativa:		

Allegare una sintesi delle principali categorie di lavoro (per esempio un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. *Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.):*

D.2.2. *Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, ecc.):*

D.2.3. *Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. — indicare i riferimenti):*

D.2.4. *Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori:*

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione dovrebbe basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

--

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri considerati nel calcolo della redditività prevista	
1. Periodo di riferimento (anni)	
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%)	
3. Costo totale dell'investimento (in euro)	
4. Tasso stimato dell'utilizzo delle capacità (C.3.4) (%)	
5. Tasso stimato di utilizzo delle capacità ai fini dell'equilibrio finanziario (%)	
6. Aumento stimato del fatturato annuale realizzato dall'investimento (in euro)	
7. Fatturato per persona occupata (in euro)	
8. % di variazione del fatturato per persona occupata (solo nel caso di ampliamento di un'attività)	

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Con sostegno comunitario (TRF/K) B	
3. Tasso di rendimento finanziario (TRF) (%)		TRF/C		TRF/K
4. Valore attuale netto (in EUR)		VANF/C		VANF/K

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i più importanti risultati dell'analisi socioeconomica:

--

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in EUR, attualizzati)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in EUR, attualizzati)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in EUR)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Impatto del progetto sull'occupazione*

a) Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)]:

	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali posti di lavoro (mesi) (B)
<i>Numero di posti di lavoro diretti:</i>		
1. creati durante la fase di attuazione		
2. creati durante la fase operativa		
<i>Numero di posti di lavoro indiretti:</i>		
3. creati durante la fase di attuazione		
4. creati durante la fase operativa		

b) **Posti di lavoro salvaguardati**

Stima del numero di posti di lavoro (equivalenti a tempo pieno) che sarebbero andati persi senza l'investimento:

Spiegarne i motivi:

c) **Impatto interregionale sull'occupazione**

Quale impatto si prevede che avrà il progetto sull'occupazione in altre regioni della Comunità?

Precisare:

E.2.5. *Citare i principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili:*

E.3. **Analisi della sensibilità e del rischio**

E.3.1 *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

E.3.2. *Analisi della sensibilità*

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati:

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono state individuate come critiche? Indicare il criterio applicato:

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

E.3.3. *Analisi dei rischi*

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard):

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

F.1. **In che modo il progetto:**

- a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?
- b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?
- c) rispetta il principio «chi inquina paga»?

F.2. **Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale**

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

In caso negativo, motivare:

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale

F.3.1. Autorizzazione ⁽⁹⁾

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Si ☐ No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, precisare la data:

gg/mm/aaaa

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

gg/mm/aaaa

F.3.1.4. Entro quale data è attesa la decisione definitiva?

gg/mm/aaaa

F.3.1.5. Citare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

F.3.2. Applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽¹⁰⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- b) una sintesi non tecnica dello studio ⁽¹¹⁾ dell'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del progetto?

☐ Sì
(nel qual caso allegare i documenti richiesti al punto F.3.2.2)

☐ No
(nel qual caso motivare e indicare le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti rilevanti dal punto di vista ambientale):

F.3.3. Applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione dell'impatto strategico ⁽¹²⁾ (direttiva VIS)

⁽⁹⁾ Per «autorizzazione» si intende la decisione delle autorità competenti (nazionali) che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto.

⁽¹⁰⁾ Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati («direttiva VIA») (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

⁽¹¹⁾ Redatto a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, quale modificata.

⁽¹²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VIS?

☐ No — nel qual caso motivare brevemente:

☐ Sì — nel qual caso fornire il link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica ⁽¹³⁾ del rapporto ambientale redatto nel quadro del piano o del programma al fine di poter valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. Valutazione dell'impatto sui siti NATURA 2000

F.4.1. Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete «Natura 2000»?

☐ Sì, nel qual caso

1. effettuare una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione svolta conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁴⁾:

2. se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) in conformità della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁵⁾.

☐ No, nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla VIA, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (quali audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. Costo delle misure correttive riguardanti gli effetti ambientali negativi

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente (se compresa nel costo totale):

%

Spiegare in breve:

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

L'analisi socioeconomica di cui sopra fornisce informazioni sul tasso di rendimento interno del progetto. L'analisi finanziaria dimostra il deficit di finanziamento e l'impatto del sostegno comunitario sulla fattibilità finanziaria del progetto. Si prega di completare le informazioni con i dati richiesti di seguito.

G.1. Concorrenza

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐ No ☐

⁽¹³⁾ Redatto conformemente all'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹⁴⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹⁵⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato habitat (composto dai rappresentanti degli Stati membri e istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4.10.1999.

In caso affermativo indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di esenzioni, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹⁶⁾.

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario):	Importo dell'aiuto (EUR)	Numero dell'aiuto di Stato/ numero di registro per aiuti esentati	Lettera di approvazione
Regimi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati, o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria: • •			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (ad hoc o regimi): • •			
Aiuti la cui notifica è in corso (ad hoc o regimi): • •			
Aiuto totale concesso			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'esecuzione del progetto?

Si ☐ No ☐

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Si ☐ No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di finanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario va esclusa dai costi ammissibili, se è ammissibile può essere inclusa.

⁽¹⁶⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva da parte della Commissione in merito a un grande progetto in conformità del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro

	Costo totale del progetto (A)	Costi inammissibili ⁽¹⁾ (B)	Costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Eventuali imprevisti ⁽²⁾			
6. Pubblicità			
7. Supervisione durante i lavori di costruzione			
8. Totale parziale			
11. (IVA) ⁽³⁾			
12. Totale			

- (1) I costi inammissibili comprendono i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili conformemente a norme nazionali [articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio], iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento.
NB: Il termine di ammissibilità delle spese corrisponde alla data in cui la Commissione riceve il pertinente progetto di programma operativo, oppure al 1° gennaio 2007 (la prima tra le due).
- (2) Le spese impreviste non dovrebbero superare il 10 % del costo totale dell'investimento al netto degli imprevisti. Tali imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi impiegato per calcolare il contributo finanziario dei fondi.
- (3) Se l'IVA è considerata ammissibile spiegarne i motivi.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

	Valore
1. Importo della decisione, ovvero «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» [articolo 41, paragrafo 2, del regolamento 1083/2006 del Consiglio] (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato e l'esclusione delle spese non ammissibili)	
2. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
3. Contributo comunitario (in euro) = (1) × (2)	

H.2.2. Fonti del cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo della sovvenzione (H.2.1 conformemente alle norme sugli aiuti di Stato) il costo totale del progetto d'investimento va ottenuto sommando le seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (EUR)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.10.(A)]	Sostegno comunitario [H.2.1.3]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI/FEI
a) = b) + c) + d) + e)	b)	c)	d)	e)	f)

Le informazioni dettagliate sulle decisioni relative a finanziamenti nazionali pubblici, prestiti, ecc. vanno fornite nella sezione D.2.3.

Il finanziamento attraverso prestiti, se vi si ricorre, è attribuito all'organismo nazionale, pubblico o privato, cui spetta la restituzione del prestito. Solo nel caso dei prestiti BEI/FEI si richiede di indicare l'importo del prestito a scopo informativo.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.3) va presentato come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in EUR)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/FESR — precisare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dispone che «le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso».

Oltre ai dati di cui sopra fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

- I.1.1. È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, LIFE+, altra fonte di finanziamento comunitaria) per questo stesso progetto?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T, o altre fonti di finanziamento comunitarie?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati,

- I.1.3. È stata inoltrata un'altra domanda relativa a prestiti o a un sostegno della BEI/del FEI per questo progetto?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.4. È stata inoltrata un'altra domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (compresi FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI ...) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.2. Il progetto è attualmente sottoposto a un procedimento legale per accertarne la conformità con la legislazione comunitaria?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

I.3. **Misure pubblicitarie**

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno finanziario della Comunità (per esempio tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

I.4. **Partecipazione di Jaspers alla preparazione del progetto**

I.4.1. *L'assistenza tecnica di Jaspers ha contribuito alla preparazione del presente progetto?*

Sì ☐ No ☐

I.4.2. *Descrivere gli aspetti del progetto a cui Jaspers ha partecipato (per esempio rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica):*

I.4.3. *Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di Jaspers e se ne è tenuto conto nella fase finale del progetto?*

I.5. **Antecedenti in tema di recupero**

L'impresa beneficiaria è stata in precedenza o è attualmente oggetto di una procedura ⁽¹⁷⁾ di recupero del sostegno comunitario in seguito al trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro?

Sì ☐ No ☐

J. **AVALLO DELLA COMPETENTE AUTORITÀ NAZIONALE**

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione:

(Autorità di gestione)

Data (gg/mm/aaaa):

⁽¹⁷⁾ Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente:

vista la domanda concernente il progetto:

situato a:

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito «NATURA 2000» per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) indicante l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti «NATURA 2000» interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

Nome:

Qualifica:

Organizzazione:

(autorità competente per la sorveglianza dei siti «NATURA 2000»)

Timbro ufficiale:



ALLEGATO XXIII

DATI SUI PARTECIPANTI ALLE OPERAZIONI DEL FSE RIPARTITI PER PRIORITÀ

NUMERO DI PARTECIPANTI PER ANNO

(persone che entrano, che escono o che rimangono da un anno all'altro)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER SESSO

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI IN BASE ALLA POSIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO

- Attivi (totale dei partecipanti attivi, compresi i lavoratori autonomi)
- Lavoratori autonomi
- Disoccupati (totale dei disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata)
- Disoccupati di lunga durata
- Persone inattive (totale delle persone inattive, compresi coloro che frequentano corsi di istruzione e formazione, i pensionati, le persone che hanno cessato l'attività, coloro che soffrono di un'invalidità permanente, i lavoratori casalinghi o altri)
- Persone inattive che frequentano corsi di istruzione e formazione

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER ETÀ

- Giovani (15-24 anni)
- Lavoratori anziani (55-64 anni)

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRUPPI VULNERABILI, CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA NAZIONALE

- Minoranze
- Migranti
- Persone disabili
- Altri soggetti svantaggiati

RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI PER GRADO DI ISTRUZIONE

- Istruzione primaria e secondaria inferiore (ISCED 1 e 2)
- Istruzione secondaria superiore (ISCED 3)
- Istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4)
- Istruzione universitaria (ISCED 5 e 6)

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 330 del 9 dicembre 2008)

A pagina 14, nell'allegato, numero 213, colonna «Nome comune, numeri di identificazione»:

anziché: «T11»,

leggi: «T25»;

a pagina 14, nell'allegato, numero 213, colonna «Disposizioni specifiche»:

anziché: «T11»,

leggi: «T25».

Rettifica del regolamento (CE) n. 514/2008 della Commissione, del 9 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 376/2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, e dei regolamenti (CE) n. 1439/95, (CE) n. 245/2001, (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 2014/2005, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 341/2007, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 1580/2007 e (CE) n. 382/2008 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1119/79

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 10 giugno 2008)

A pagina 13, all'articolo 5 (Cereali e riso), punto 8:

anziché: «8) Gli allegati I, II, III, XII e XIII sono soppressi.»

leggi: «8) Gli allegati I, II, III, XI, XII e XIII sono soppressi.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006, rettifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 45 del 15 febbraio 2007, cui si fa riferimento in questa sede)

A pagina 13, all'articolo 7, paragrafo 2, alinea:

anziché: «L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione di almeno uno dei seguenti interventi informativi e pubblicitari:»,

leggi: «Compete all'autorità di gestione la responsabilità di organizzare almeno i seguenti interventi informativi e pubblicitari:».

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 846/2009 DELLA COMMISSIONE,

del 1° settembre 2009,

che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, terzo comma, l'articolo 59, paragrafo 6, l'articolo 66, paragrafo 3, l'articolo 69, paragrafo 1, l'articolo 70, paragrafo 3, l'articolo 72, paragrafo 2, l'articolo 74, paragrafo 2 e l'articolo 76, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 13, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita dall'inizio del periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato la necessità di semplificare e chiarire alcune disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (2) Alla luce delle recenti modificazioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006, riguardanti talune disposizioni relative alla gestione finanziaria dei programmi operativi nonché l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle

energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 ⁽³⁾ a quelle di tali regolamenti.

- (3) Nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 sono emerse, nel corso dell'applicazione del regolamento stesso, alcune incoerenze che vanno eliminate per motivi di certezza giuridica.
- (4) Poiché alcune disposizioni in materia d'informazione e di pubblicità sono difficilmente applicabili nella pratica a certi tipi di operazioni e rappresentano quindi un onere amministrativo sproporzionato per i beneficiari, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità. Per motivi di certezza giuridica, disposizioni più flessibili vanno applicate altresì alle operazioni e alle attività che sono state selezionate per il cofinanziamento a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) No 1828/2006.
- (5) È necessario precisare che, nel caso dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», certe responsabilità dell'autorità di gestione concernenti la regolarità delle operazioni e delle spese in relazione alle norme nazionali e comunitarie incombono anche ai controllori designati secondo l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006.
- (6) È necessario precisare che il rapporto di controllo annuale, il parere, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nel caso dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

- (7) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽¹⁾, è opportuno semplificare le procedure di notifica del controllo delle irregolarità. Inoltre, allo scopo di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore precisione quali sono le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla Commissione a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1828/2006, debbono essere incluse informazioni sugli importi non recuperabili e sugli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate.
- (8) Le procedure di notifica degli importi non recuperabili devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membri stabiliti dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare l'obbligo di procedere efficacemente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenti con i quali la Commissione vigila sull'osservanza di tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.
- (9) Conformemente all'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006, va indicato chiaramente che l'autorità di certificazione è incaricata di tenere una contabilità completa, che comprenda in particolare gli importi segnalati come irregolari alla Commissione a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1828/2006.
- (10) Al fine di garantire una trasmissione efficace delle informazioni sulle irregolarità e di evitare la ridondanza dei punti di contatto è opportuno raggruppare in un solo articolo le disposizioni concernenti la cooperazione con gli Stati membri.
- (11) È necessario facilitare l'impiego di strumenti di ingegneria finanziaria con l'aiuto dei Fondi, semplificando e rendendo più flessibili le relazioni tra questi strumenti e le autorità di gestione. Inoltre, per ridurre le difficoltà legate alla lontananza delle regioni ultraperiferiche, è opportuno aumentare il limite per i costi di gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria operanti in queste regioni.
- (12) Occorre inoltre precisare che le imprese e i progetti destinati alle zone urbane finanziati con strumenti di ingegneria finanziaria hanno la possibilità di ottenere una sovvenzione di un programma operativo.
- (13) Per facilitare gli interventi nel settore dell'edilizia abitativa conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, occorre rendere più flessibili i criteri di selezione delle zone e l'ammissibilità di questi interventi.
- (14) È opportuno chiarire le norme sull'ammissibilità dei costi non rientranti nell'ambito dell'assistenza tecnica che siano sostenuti dalle autorità pubbliche nei casi queste sono soggetti beneficiari nei programmi operativi attuati nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
- (15) Dato che l'articolo 7, paragrafo 4, lettera i), del regolamento (CE) n. 1080/2006 stabilisce le regole per il calcolo dei costi indiretti, va evitata l'applicazione di regole parallele stabilite nell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Tuttavia, per rispondere ad aspettative legittime, occorre consentire agli Stati membri di continuare ad applicare queste regole alle operazioni dei programmi con l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» selezionate prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.
- (16) È necessario semplificare, per i controlli dei documenti e i controlli sul posto, le informazioni figuranti nell'elenco dei dati relativi alle operazioni ed allinearle alle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006.
- (17) È opportuno prevedere una maggiore flessibilità per il campionamento statistico casuale nel caso di operazioni che coprono una popolazione poco numerosa.
- (18) A norma dell'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, è possibile includere le spese per i grandi progetti nella dichiarazione di spesa prima che la Commissione adotti una decisione sul progetto in questione. Occorre sopprimere il riferimento alla dichiarazione di spesa concernente i grandi progetti nel certificato di spesa che accompagna i pagamenti intermedi conformemente all'articolo 78 di detto regolamento.
- (19) Allo scopo di ridurre l'onere amministrativo per gli Stati membri, è opportuno sopprimere l'obbligo di comunicare la ripartizione annua del totale della spesa ammissibile certificata della dichiarazione di spesa per il pagamento intermedio e il pagamento del saldo, informazione che presenta un interesse limitato.
- (20) È necessario allineare le informazioni richieste nella dichiarazione di spesa per la chiusura parziale a quelle richieste nella dichiarazione di spesa per il pagamento intermedio e il pagamento del saldo.
- (21) Per migliorare i meccanismi di notifica è necessario chiarire le disposizioni relative ai rapporti annuali e finali. In particolare, occorre chiarire l'utilizzo degli indicatori e le disposizioni relative alle informazioni sull'utilizzo dei Fondi e specificare le informazioni richieste per i grandi progetti e per le azioni di informazione e di pubblicità.
- (22) L'esperienza dimostra altresì che è necessario chiarire il contenuto e ridurre la gamma di informazioni richieste per le domande concernenti grandi progetti.

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1828/2006.

(24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

a) al secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le informazioni di cui all'articolo 9 costituiscono almeno il 25 % della targa.»

b) è aggiunto il comma seguente:

«Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato al primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità».

(2) L'articolo 9 è così modificato:

a) al primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue:»

b) è aggiunto il comma seguente:

«Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo, l'indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta.»

(3) L'articolo 13 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Autorità di gestione e controllori»

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le verifiche che vanno effettuate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 60, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", dai relativi controllori designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1080/2006, riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.»

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, terzo comma, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate su base campionaria, l'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i relativi controllori conservano una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i controllori competenti definiscono le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle pertinenti transazioni, tenendo conto del grado di rischio che l'autorità di gestione stessa ovvero i controllori competenti stessi hanno identificato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati. Il metodo di campionamento viene riesaminato ogni anno dall'autorità di gestione o dai controllori competenti.

4. L'autorità di gestione o, nel caso dei programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", i controllori competenti stabiliscono per iscritto norme e procedure relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tengono una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione alle irregolarità riscontrate.»

(4) All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Nella contabilità tenuta conformemente all'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli importi corrispondenti a un'irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell'articolo 28 del presente regolamento sono identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»

(5) L'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il rapporto di controllo annuale e il parere riguardano l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR.»

b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i programmi con l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale coprono l'intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del FESR.»

(6) L'articolo 20 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) l'alinea è sostituito dal seguente:

«L'autorità di certificazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo di ogni anno successivo, una dichiarazione nel formato indicato nell'allegato XI che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:»

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa presentate l'anno precedente;»

iii) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l'impossibilità di un recupero nell'anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.»

iv) sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla Commissione conformemente all'articolo 28 sono comunicati per ciascun asse prioritario.

Ai fini del primo comma, lettera d), gli importi corrispondenti a una irregolarità segnalata alla Commissione a norma dell'articolo 28 sono identificati con il numero di riferimento di tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.»

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2bis Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera d), l'autorità di certificazione indica se chiede che la parte comunitaria sia finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

Se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Commissione non chiede informazioni ai fini dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un'inchiesta su tale importo o non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero, la parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

Il termine di un anno non si applica in caso di frode sospettata o accertata.

2ter Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro entro la data di presentazione della dichiarazione convertono in euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se gli importi corrispondono alle spese registrate nella contabilità dell'autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le ultime spese.»

(7) L'articolo 28 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, le lettere da l) a o) sono sostituite dalle seguenti:

«l) il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l'operazione, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario;

m) le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione in cui è stata constatata l'irregolarità e il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario;

n) in caso di sospetto di frode e se non è stato effettuato alcun pagamento del contributo pubblico a favore di persone o di altre entità a norma della lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata individuata;

o) il codice della regione o area in cui l'operazione è stata situata o effettuata, precisando il livello NUTS o altro;»

b) al paragrafo 2, secondo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo l'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione;

c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili o debbano essere rettificate, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.»

(8) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Comunicazioni sul seguito dato

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo, informazioni dettagliate concernenti l'apertura, la conclusione o l'abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate nonché l'esito di tali procedimenti.

Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
- b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto comunitario o nazionale;
- c) le disposizioni che fissano le sanzioni;
- d) se è stata accertata una frode.

2. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.»

(9) L'articolo 33 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Cooperazione con gli Stati membri»

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, la Commissione, qualora ritenga che per la natura dell'irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione al comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi, istituito dalla decisione 94/140/CE della Commissione (*).

La Commissione informa ogni anno questo comitato e i comitati di cui agli articoli 103 e 104 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'entità dei fondi interessati dalle irregolarità e delle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e numero.

(*) GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.»

(10) L'articolo 35 è soppresso.

(11) L'articolo 36 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data di presentazione della notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzate dall'autorità di certificazione per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Se le spese non sono state contabilizzate dall'autorità di certificazione, viene applicato il più recente tasso di cambio contabile pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.»

(12) L'articolo 43 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali»

- b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato all'interno di un istituto finanziario.

Qualora lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell'ambito di un istituto finanziario, viene costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell'ambito dell'istituto finanziario, che prevedono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

3. Quando le autorità di gestione o i fondi di partecipazione selezionano strumenti di ingegneria finanziaria, questi strumenti presentano un piano di attività o un altro documento appropriato.

I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione o, se del caso, il fondo di partecipazione.

L'accordo di finanziamento comprende almeno:

- a) la strategia e il piano d'investimento;
- b) le disposizioni per il controllo dell'attuazione;
- c) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- d) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.»

c) Il paragrafo 4 è così modificato:

i) L'alea è sostituito dal seguente:

«I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, i valori seguenti, a meno che in seguito a una gara d'appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata in conformità alle norme applicabili:»

ii) È aggiunto il seguente comma:

«I valori menzionati al primo comma possono essere aumentati dello 0,5 % per le regioni ultraperiferiche.»

d) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, nonché da garanzie per investimenti rimborsabili, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato. Questi rendimenti possono essere assegnati fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e successivamente vengono ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

6. Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, che sono finanziati dagli strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.

7. Le autorità di gestione prendono i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private.»

(13) L'articolo 44 è così modificato:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi di partecipazione»

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 1 prevede in particolare:

- a) i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
- b) gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili;
- c) la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione;
- d) la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati;
- e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle autorità di gestione;
- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti;
- g) le prescrizioni relative agli audit;
- h) le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- i) le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.

Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento di cui al primo comma, lettera d) indicano almeno le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.»

c) il paragrafo 3 è soppresso.

(14) L'articolo 46 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Fondi per lo sviluppo urbano»

b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti equivalenti e attraverso fondi propri.»

(15) L'articolo 47 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 47

Interventi nel settore dell'edilizia abitativa

1. Nella determinazione delle zone di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1080/2006, gli Stati membri tengono conto di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) un alto livello di povertà e di esclusione;
- b) un alto livello di disoccupazione di lunga durata;
- c) un precario sviluppo demografico;
- d) un basso livello d'istruzione, carenze significative di specializzazione e tassi elevati di abbandono scolastico;
- e) un alto tasso di criminalità e delinquenza;
- f) un ambiente particolarmente degradato;
- g) un basso livello di attività economica;
- h) un numero elevato di immigrati, minoranze etniche o rifugiati;
- i) un valore immobiliare relativamente basso;
- j) un basso rendimento energetico degli edifici.

2. Solo i seguenti interventi sono ammessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006:

- a) ristrutturazione delle parti comuni degli edifici residenziali multifamiliari;
- b) fornitura di edifici sociali moderni di buona qualità mediante ristrutturazione e riconversione di edifici esistenti di proprietà delle autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 1 settembre 2009

(16) All'articolo 50, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I costi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono rimborsabili se non rientrano nelle responsabilità istituzionali dell'autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, sorveglianza e controllo e se sono legati alle spese sostenute effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all'articolo 51.»

(17) All'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:

«Il primo e secondo comma si applicano unicamente alle operazioni approvate prima del 13 ottobre 2009 e per le quali gli Stati membri hanno deciso di non valersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera i), del regolamento (CE) n. 1080/2006.»

(18) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

(19) L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

(20) L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

(21) Gli allegati X e XI sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato IV del presente regolamento.

(22) L'allegato XIV è sostituito dal testo figurante nell'allegato V del presente regolamento.

(23) L'allegato XVIII è sostituito dal testo figurante nell'allegato VI del presente regolamento.

(24) Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2007.

Per la Commissione

Paweł SAMECKI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato I, sotto il titolo «INTERNET», la frase è sostituita dalla seguente:

«Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

**ELENCO DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DA COMUNICARE SU RICHIESTA DELLA
COMMISSIONE AI FINI DEI CONTROLLI DOCUMENTARI E IN LOCO A NORMA DELL'ARTICOLO 14**

A. Dati sulle operazioni (conformemente alla decisione di approvazione, se del caso modificata)

Campo 1.	Codice CCI del programma operativo
Campo 2.	Numero di priorità
Campo 3.	Nome del fondo
Campo 4.	Codice della regione o della zona in cui è ubicata o effettuata l'operazione (livello NUTS o altro, se pertinente)
Campo 5.	Autorità di certificazione
Campo 6.	Autorità di gestione
Campo 7.	Organismo intermedio che dichiara la spesa all'autorità di certificazione, se pertinente
Campo 8.	Numero di codice unico dell'operazione
Campo 9.	Breve descrizione dell'operazione
Campo 10.	Data d'inizio dell'operazione
Campo 11.	Data di conclusione dell'operazione
Campo 12.	Organismo che adotta la decisione di approvazione
Campo 13.	Data dell'approvazione
Campo 14.	Numero di riferimento del beneficiario
Campo 15.	Valuta (se diversa dall'euro)
Campo 16.	
Campo 17.	Totale delle spese rimborsabili che vanno sostenute dai beneficiari
Campo 18.	Contributo pubblico corrispondente
Campo 19.	

B. Spese dichiarate per l'operazione

Campo 20.	Numero di riferimento interno dell'ultima domanda di rimborso dell'operazione
Campo 21.	Data in cui l'ultima domanda di rimborso dell'operazione è stata registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 22.	Importo totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari e dichiarate nell'ultima domanda di rimborso dell'operazione registrata nel sistema di sorveglianza
Campo 23.	Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari per le quali sono state presentate domande di rimborso
Campo 24.	Ubicazione dei documenti giustificativi dettagliati relativi alla domanda se diversa dalla sede del beneficiario
Campo 25.	Spese relative al FESR per programmi operativi cofinanziati dal FSE ⁽¹⁾
Campo 26.	Spese relative al FSE per programmi operativi cofinanziati dal FESR ⁽²⁾
Campo 27.	Spese sostenute in zone adiacenti alle zone ammissibili (cooperazione transfrontaliera) ⁽³⁾
Campo 28.	Spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona (cooperazione transnazionale) ⁽⁴⁾
Campo 29.	Spese sostenute all'esterno della Comunità (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) ⁽⁵⁾

Campo 30.	Spese sostenute per l'acquisto di terreni ⁽⁶⁾
Campo 31.	Spese sostenute per l'edilizia abitativa ⁽⁷⁾
Campo 32.	Spese sostenute per costi indiretti/spese generali dichiarate su base forfettaria, costi forfettari calcolati applicando tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie ⁽⁸⁾
Campo 33.	Entrate detratte dalle spese dell'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa e nella domanda di pagamento
Campo 34.	Rettifiche finanziarie detratte dalle spese dell'operazione e incluse nella dichiarazione di spesa e nella domanda di pagamento
Campo 35.	Totale delle spese rimborsabili dichiarate per l'operazione e il contributo pubblico corrispondente inclusi nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (in euro)
Campo 36.	Totale delle spese ammissibili dichiarate per l'operazione e il contributo pubblico corrispondente inclusi nella dichiarazione di spesa inviata alla Commissione dall'autorità di certificazione (in valuta nazionale)
Campo 37.	Data dell'ultima dichiarazione di spesa dell'autorità di certificazione contenente le spese dell'operazione
Campo 38.	Data delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b)
Campo 39.	Data degli audit a norma dell'articolo 16, paragrafo 1
Campo 40.	Organismo che effettua l'audit o la verifica
Campo 41.	

⁽¹⁾ Campo 25: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽²⁾ Campo 26: da indicare per i programmi operativi cofinanziati dal FESR qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o all'opzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽³⁾ Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁴⁾ Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁵⁾ Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁶⁾ Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁷⁾ Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1080/2006.

⁽⁸⁾ Articolo 7 del regolamento 1080/2006 e articolo 11 del regolamento 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).»

ALLEGATO III

All'allegato IV è aggiunto il seguente punto 5:

- «5. Qualora il numero di operazioni per un dato anno di riferimento sia insufficiente per permettere l'utilizzo di un metodo statistico per la selezione casuale di un campione, può essere utilizzato un metodo non statistico. Il metodo applicato deve garantire una selezione casuale del campione. La dimensione del campione va stabilita tenendo conto del livello di garanzia fornito dal sistema e deve essere sufficiente per consentire all'autorità di audit di giungere a conclusioni valide (p. es. un basso rischio di campionamento) sul funzionamento efficace del sistema.»
-

ALLEGATO IV

«ALLEGATO X

CERTIFICATO, DICHIARAZIONE DI SPESA E DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIO

COMMISSIONE EUROPEA

..... Fondo o Fondi interessati

Certificato, dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Nome del programma operativo:

Decisione della Commissione: del [.....]

Riferimento della Commissione (n. CCI):

Riferimento nazionale (eventuale):

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante l'autorità di certificazione designata da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese figuranti nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici di cui all'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006

Dopo il

..	..	20..
----	----	------

 e ammontano a:

Euro ⁽³⁾	
---------------------	--

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa sulla chiusura provvisoria dei conti al

..	..	20..
----	----	------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni procedono conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- 1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato,
 - le norme sugli appalti pubblici,
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni;
- 2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- 3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- 4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se del caso, degli importi recuperati ⁽⁴⁾ e degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- 5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai servizi competenti della Commissione.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono disponibili e lo resteranno almeno per i tre anni seguenti la chiusura del programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1 di tale regolamento)

Data

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica
e firma dell'autorità competente

.....

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando i riferimenti e la data.
⁽²⁾ Data di riferimento secondo la decisione.
⁽³⁾ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.
⁽⁴⁾ Per il tasso di cambio si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2 ter del regolamento (CE) n. 1828/2006.

Dichiarazione di spesa per asse prioritario: pagamento intermedio

Riferimento del programma operativo (n. CCI):

Nome del programma:

Data della chiusura provvisoria dei conti: Data dell'invio alla Commissione:

Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:

Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) (*)	2007-2015	
		Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari	Contributo pubblico corrispondente
<i>Asse prioritario 1</i>			
<i>Asse prioritario 2</i>			
<i>Asse prioritario 3</i>			
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio			
Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio			
Assistenza tecnica: totale			
Totale generale			

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati.

(*) Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo figurano nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

DOMANDA DI PAGAMENTO: pagamento intermedio

Nome del programma operativo:

Riferimento del programma operativo (n. CCI):

Fondo/Fondi:

In applicazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il pagamento del seguente importo a titolo di pagamento intermedio:

In EUR	Obiettivo di convergenza	Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile perché:

	Cancellare la dicitura inutile
a) nell'intero periodo la Commissione non ha versato per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo del sostegno dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.	
b) l'ultimo rapporto annuale di esecuzione che l'autorità di gestione deve trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.	— è stato trasmesso entro il termine stabilito — è allegato — non è dovuto
c) la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento.	

Il pagamento deve essere effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro ai fini dell'esecuzione dei pagamenti

Organismo designato	
Banca	
Conto bancario n.	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)	

Data

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica
e firma dell'autorità competente

.....

Certificato, dichiarazione di spesa e domanda di pagamento finale

COMMISSIONE EUROPEA

..... Fondo o Fondi interessati

Certificato, dichiarazione di spesa e domanda di pagamento

Nome del programma operativo:

Decisione della Commissione: del [.....]

Riferimento della Commissione (n. CCI):

Riferimento nazionale (eventuale):

CERTIFICATO

Il sottoscritto,
rappresentante l'autorità di certificazione designata da ⁽¹⁾

certifica che tutte le spese figuranti nella dichiarazione allegata sono conformi ai criteri di ammissibilità delle spese stabiliti dall'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e sono state sostenute dai beneficiari per l'attuazione delle operazioni selezionate nel quadro del programma operativo conformemente alle condizioni relative alla concessione di contributi pubblici di cui all'articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006

dopo il

..	..	20..
----	----	------

 e ammontano a:

euro ⁽³⁾	
---------------------	--

(importo esatto con due decimali)

La dichiarazione di spesa allegata, ripartita per priorità, si basa sulla chiusura dei conti al

..	..	20..
----	----	------

ed è parte integrante del presente certificato.

Il sottoscritto certifica altresì che le operazioni sono state svolte conformemente agli obiettivi stabiliti dalla decisione e a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 e in particolare che:

- 1) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, in particolare:
 - le norme sugli aiuti di Stato,
 - le norme sugli appalti pubblici,
 - le norme relative alla giustificazione degli anticipi nel contesto degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87 del trattato coperti dalle spese sostenute dal beneficiario entro un termine di tre anni,
 - la norma secondo cui la dichiarazione di spesa non può riguardare grandi progetti che non sono stati approvati dalla Commissione;
- 2) la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- 3) le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state seguite adeguatamente;
- 4) la dichiarazione di spesa e la domanda di pagamento tengono conto, se del caso, degli importi recuperati ⁽⁴⁾ e degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma operativo;
- 5) la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai servizi competenti della Commissione.

In conformità dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 i documenti giustificativi sono disponibili e lo resteranno almeno per i tre anni seguenti la chiusura del programma operativo da parte della Commissione (fatte salve le condizioni speciali di cui all'articolo 100, paragrafo 1 di tale regolamento)

Data

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica
e firma dell'autorità competente

.....

⁽¹⁾ Indicare l'atto amministrativo di designazione, in conformità dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, precisando i riferimenti e la data.
⁽²⁾ Data di riferimento secondo la decisione.
⁽³⁾ Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari.
⁽⁴⁾ Per il tasso di cambio si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2 ter del regolamento (CE) n. 1828/2006.

Dichiarazione di spesa per asse prioritario: pagamento del saldo

Riferimento del programma operativo (numero CCI):

Nome del programma:

Data della chiusura definitiva dei conti: Data della presentazione alla Commissione:

Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate:

Asse prioritario	Base per il calcolo del contributo comunitario (pubblico o totale) ⁽¹⁾	2007-2015	
		Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari	Contributo pubblico corrispondente
<i>Asse prioritario 1</i>			
<i>Asse prioritario 2</i>			
<i>Asse prioritario 3</i>			
Totale delle regioni che non beneficiano di un sostegno transitorio			
Totale delle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio			
Assistenza tecnica: totale			
Spese del totale generale rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FSE ⁽²⁾ Spese del totale generale rientranti nell'ambito del FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR			
Totale generale			

NB: Nel caso di programmi operativi con più obiettivi o finanziati da più Fondi l'asse prioritario indica gli obiettivi e i Fondi interessati

⁽¹⁾ Il tasso di cofinanziamento e il metodo per calcolarlo figurano nella tabella finanziaria del programma operativo per l'asse prioritario interessato.

⁽²⁾ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

DOMANDA DI PAGAMENTO: Pagamento del saldo

Nome del programma operativo:

Riferimento del programma operativo (n. CCI):

Fondo/Fondi:

In applicazione dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1083/2006 il sottoscritto (nome in stampatello, timbro, qualifica e firma dell'autorità competente) chiede il pagamento del seguente importo, a titolo di pagamento finale:

in euro	Obiettivo di convergenza	Obiettivo «Competitività regionale e occupazione»:	Obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
FESR			
FSE			
Fondo di coesione			

La presente domanda è ricevibile perché:

	Cancellare la dicitura inutile
a) il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo a norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1083/2006	— è stato trasmesso dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegato
b) la dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e) , del regolamento (CE) n. 1083/2006	— è stata trasmessa dall'autorità di gestione entro il termine stabilito — è allegata
c) la Commissione non ha formulato un parere motivato per infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento	

Il pagamento deve essere effettuato dalla Commissione all'organismo designato dallo Stato membro ai fini dell'esecuzione dei pagamenti

Organismo designato	
Banca	
Conto bancario n.	
Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)	

Data

..	..	20..
----	----	------

Nome (in stampatello), timbro, qualifica
e firma dell'autorità competente

.....

ALLEGATO XI

**DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI, AI RECUPERI PENDENTI E AGLI IMPORTI NON RECUPERABILI
DI CUI ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2**

1. IMPORTI RITIRATI E RECUPERATI DEDOTTI DA DICHIARAZIONI DI SPESE DURANTE L'ANNO 20...

a	A) Importi ritirati ⁽¹⁾				B) Importi recuperati ⁽²⁾			
	b	c	d	e	f	g	h	i
Asse prioritario	Totale delle spese sostenute dai beneficiari ritirate ⁽³⁾	Contributo pubblico corrispondente ritirato ⁽⁴⁾	Importo totale delle spese ritirate in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽⁵⁾	Importo del contributo pubblico corrispondente ritirato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽⁶⁾	Contributo pubblico recuperato ⁽⁷⁾	Importo totale delle spese sostenute dai beneficiari ⁽⁸⁾	Importo del contributo pubblico recuperato in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽⁹⁾	Importo totale delle spese in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽¹⁰⁾
1								
2								
3								
4								
...								
Totale								

⁽¹⁾ La parte A della tabella (Importi ritirati) è completata in relazione alle spese già dichiarate alla Commissione e che sono state ritirate dal programma in seguito all'accertamento di irregolarità. In tal caso, le tabelle 2 e 3 del presente allegato non sono da completare.

⁽²⁾ La parte B della tabella (Importi recuperati) è completata in relazione alle spese che sono state lasciate nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero e che sono state dedotte in seguito al recupero.

⁽³⁾ Importo totale delle spese già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state ritirate.

⁽⁴⁾ Colonna da completare quando il contributo dei Fondi è calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile.

⁽⁵⁾ Parte dell'importo riportato nella colonna b) che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento CE) n. 1828/2006.

⁽⁶⁾ Colonna da completare quando il contributo dei Fondi è calcolato in riferimento alla spesa pubblica ammissibile.

⁽⁷⁾ Importo del contributo pubblico effettivamente recuperato dal beneficiario.

⁽⁸⁾ Importo delle spese sostenute dal beneficiario corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna f).

⁽⁹⁾ Parte dell'importo riportato nella colonna f) che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento CE) n. 1828/2006.

⁽¹⁰⁾ Parte dell'importo riportato nella colonna g) che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 28 del regolamento CE) n. 1828/2006.

2. RECUPERI PENDENTI AL 31.12.20..

a	b	c	d	e	f
Asse prioritario	Anno di inizio della procedura di recupero	Contributo pubblico da recuperare ⁽¹⁾	Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari ⁽²⁾	Importo totale delle spese in relazione ad irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽³⁾	Importo del contributo pubblico da recuperare in relazione a irregolarità notificate ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1828/2006 ⁽⁴⁾
1	2007				
	2008				
	...				
2	2007				
	2008				
	...				
3	2007				
	2008				
Totale					

⁽¹⁾ Contributo pubblico oggetto di procedure di recupero al livello del beneficiario.

⁽²⁾ Importo delle spese sostenute dal beneficiario corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna c).

⁽³⁾ Parte dell'importo riportato nella colonna d) che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 28.

⁽⁴⁾ Importo relativo alla parte dell'importo della colonna c) che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 28.

23.9.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/23

(¹) Numero di riferimento attribuito all'irregolarità o altra identificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1828/2006.

(²) Importo del contributo pubblico pagato dal beneficiario di cui è stata stabilita la non recuperabilità o per il quale non è previsto che un recupero abbia luogo.

(³) Importo delle spese sostenute dal beneficiario corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna e).

(⁴) La quota della Comunità è calcolata applicando il tasso di cofinanziamento al livello dell'asse prioritario con riferimento alla colonna e) o f) ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.»

ALLEGATO V

«*ALLEGATO XIV*

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SPESA RELATIVA A UNA CHIUSURA PARZIALE

Dichiarazione di spesa ripartita per priorità e relativa a una chiusura parziale

Numero di riferimento del programma operativo (n. CCI):

Nome del programma:

Data della presentazione alla Commissione:

Totale della spesa certificata relativa alle operazioni completate tra il .././... e il 31/12/[anno]:.....

Asse prioritario	2007-2015	
	Totale delle spese rimborsabili sostenute dai beneficiari e certificate	Contributo pubblico corrispondente
<i>Asse prioritario 1</i>		
<i>Asse prioritario 2</i>		
<i>Asse prioritario 3</i>		
Totale generale		

»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XVIII

RAPPORTI ANNUALI E FINALI

1. IDENTIFICAZIONE

PROGRAMMA OPERATIVO	Obiettivo interessato
	Zona ammissibile interessata
	Periodo di programmazione
	Numero del programma (numero CCI)
	Titolo del programma
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento
	Data dell'approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza

2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. Risultati e analisi dei progressi

2.1.1. Informazioni sui progressi materiali del programma operativo:

Per ogni indicatore quantificato e in particolare gli indicatori principali:

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato ⁽¹⁾										
	Obiettivo ⁽²⁾										
	Linea di riferimento ⁽³⁾										
...	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento										

⁽¹⁾ Il risultato deve essere espresso cumulativamente; il valore dell'indicatore deve essere il valore totale ottenuto alla fine dell'anno di riferimento. I risultati degli anni precedenti possono essere aggiornati nei rapporti annuali di esecuzione degli anni successivi se sono disponibili informazioni più precise.

⁽²⁾ L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

⁽³⁾ Da indicare solo per il primo anno quando le informazioni sono disponibili, a meno che sia utilizzato il concetto di linea di riferimento dinamica.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili, deve essere indicato quando lo saranno e quando l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

2.1.2. Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

	Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione	Contributo pubblico corrispondente	Spese sostenute dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari	Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione
<i>Asse prioritario 1</i>	—	—	—	—
Specificare il Fondo				
Spese rientranti nell'ambito del FSE				
Spese rientranti nell'ambito del FESR				
<i>Asse prioritario 2</i>	—	—	—	—
Specificare il Fondo				
Spese rientranti nell'ambito del FSE				
Spese rientranti nell'ambito del FESR				
<i>Asse prioritario ...</i>	—	—	—	—
Specificare il Fondo				
Spese rientranti nell'ambito del FSE				
Spese rientranti nell'ambito del FESR				
Totale complessivo				
Parte del totale complessivo relativa alle regioni con sostegno provvisorio				
Parte del totale complessivo relativa alle regioni senza sostegno provvisorio				
Spese del totale complessivo rientranti nell'ambito del FSE qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FESR ⁽¹⁾				
Spese del totale generale rientranti nell'ambito del FESR qualora il programma operativo sia cofinanziato dal FSE ⁽¹⁾				

⁽¹⁾ Questo campo va completato per i programmi operativi cofinanziati dal FESR o dal FSE qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

— Per i programmi operativi che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: indicare la ripartizione della spesa tra costi operativi e investimenti in infrastrutture.

2.1.3. Informazioni sulla ripartizione dell'uso dei Fondi

— Fornire informazioni secondo l'allegato II, parte C.

2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi destinatari

- Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FESR: fornire qualsiasi informazione pertinente su eventuali gruppi di destinatari, settori o zone specifici (se pertinente).

2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato

- Fornire informazioni sull'impiego del contributo restituito o riutilizzato a seguito della soppressione di cui agli articoli 57 e 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.1.6. Analisi qualitativa

- Effettuare un'analisi dei risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, compresa un'analisi qualitativa sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente. Particolare attenzione va rivolta al contributo del programma operativo al processo di Lisbona, nonché al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- Dimostrare, se pertinente, gli effetti dell'attuazione del programma operativo sulla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e descrizione degli accordi di partenariato.
- Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.2. Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

Segnalare eventuali problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure prese per risolverli.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

- Indicare eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione del programma operativo, effettuando, se pertinente, una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i) del regolamento (CE) n. 1083/2006, e le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolverli.
- Per i programmi finanziati dal FSE: indicare eventuali problemi significativi incontrati nello svolgimento delle azioni e delle attività di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

2.4. Modifiche nell'ambito dell'attuazione del programma operativo (se del caso)

Descrivere i fattori che, senza essere direttamente connessi al contributo del programma operativo, hanno un impatto diretto sull'attuazione del programma (quali modifiche legislative o sviluppi socioeconomici inattesi).

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (se del caso)

Indicare i casi in cui è stata rilevata una modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarità con altri strumenti

Sintetizzare l'attuazione delle disposizioni prese per garantire la demarcazione e il coordinamento tra il contributo del FESR, del FSE, del Fondo di coesione, del FEASR, del FEP e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006).

2.7. Sorveglianza e valutazione

Indicare le misure di sorveglianza e di valutazione prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza, comprese le difficoltà incontrate e le misure prese per superarle.

2.8. **Riserva nazionale di efficacia e di efficienza (se pertinente, e solo per il rapporto annuale di attuazione da presentare nel 2010)**

Fornire le informazioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ

3.1. **Priorità 1**

3.1.1. *Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

Informazioni sui progressi materiali della priorità

Per ogni indicatore quantificato nell'asse prioritario e, in particolare, gli indicatori principali:

Indicatori		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Indicatore 1:	Risultato ⁽¹⁾										
	Obiettivo ⁽²⁾										
	Linea di riferimento ⁽³⁾										
...	...										
Indicatore n:	Risultato										
	Obiettivo										
	Linea di riferimento										

⁽¹⁾ Il risultato deve essere espresso cumulativamente; il valore dell'indicatore deve essere il valore totale ottenuto alla fine dell'anno di riferimento. I risultati degli anni precedenti possono essere aggiornati nei rapporti annuali di esecuzione degli anni successivi se sono disponibili informazioni più precise.

⁽²⁾ L'obiettivo può essere indicato per anno o per l'intero periodo di programmazione.

⁽³⁾ Da indicare solo per il primo anno quando le informazioni sono disponibili, a meno che sia utilizzato il concetto di linea di riferimento dinamica.

Tutti gli indicatori sono ripartiti per genere, se possibile. Se i dati non sono ancora disponibili, deve essere indicato quando lo saranno e quando l'autorità di gestione li trasmetterà alla Commissione.

— Per i programmi operativi cofinanziati dal FSE: fornire informazioni per gruppo di destinatari a norma dell'allegato XXIII.

Analisi qualitativa

— Effettuare un'analisi dei risultati mediante informazioni finanziarie (punto 2.1.2) e indicatori fisici (punto 3.1.1) e altre informazioni pertinenti.

— Dimostrare gli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini (se pertinente).

— Effettuare un'analisi dell'uso dei Fondi ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Per i programmi del FSE, fornire le informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

— Allegare un elenco delle operazioni incomplete e un calendario relativo al loro completamento (solo per il rapporto finale).

3.1.2. *Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli*

Fornire informazioni su eventuali problemi significativi incontrati nell'attuazione della priorità, compresa, se pertinente, con una sintesi dei problemi gravi individuati nell'ambito della procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1083/2006, e indicare le misure prese dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per risolvere tali problemi.

3.2. **Priorità 2**

Idem.

3.3. **Priorità 3**

Idem.

4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FSE: COERENZA E CONCENTRAZIONE

Per i programmi finanziati dal FSE:

- descrivere la coerenza e il contributo delle azioni sostenute dal FSE alle azioni intraprese ai fini della strategia europea per l'occupazione nel quadro dei programmi nazionali di riforma e dei piani d'azione nazionali a favore dell'inclusione sociale,
- descrivere il contributo delle azioni sostenute dal FSE all'attuazione delle raccomandazioni della Comunità sull'occupazione e dei pertinenti obiettivi nell'ambito dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006).

5. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Per i grandi progetti in corso:

- descrivere i progressi compiuti nell'attuazione delle diverse fasi dei grandi progetti definite nel calendario indicato al punto D.1 degli allegati XXI e XXII;
- descrivere i progressi compiuti nel finanziamento dei grandi progetti sulla base delle informazioni fornite al punto H.2.2 degli allegati XXI e XXII (tali informazioni devono essere fornite cumulativamente).

Per i grandi progetti ultimati:

- fornire un elenco dei grandi progetti ultimati con indicazione della data di completamento, del totale dei costi d'investimento finali, in base al modello fornito al punto H.2.2 degli allegati XXI e XXII, e dei principali indicatori di output e di risultato, compresi, se del caso, gli indicatori principali definiti nella decisione della Commissione relativa al grande progetto;
- descrivere i problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e le misure prese per risolverli;
- indicare le modifiche dell'elenco indicativo dei grandi progetti del programma operativo.

6. ASSISTENZA TECNICA

- Spiegare le modalità del ricorso all'assistenza tecnica;
- Indicare la spesa per l'assistenza tecnica come percentuale dell'importo del contributo dei Fondi strutturali destinato al programma operativo.

7. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- Fornire le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, compresi risultati, esempi di buone pratiche ed eventi significativi.»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO XX

DATI STRUTTURATI DEI GRANDI PROGETTI DA CODIFICARE

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per l'infrastruttura	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Titolo del progetto	B.1.1	B.1.1	Testo
Denominazione dell'impresa	non pertinente	B.1.2	Testo
PMI	non pertinente	B.1.3	Sì/No
Dimensione «Temi prioritari»	B.2.1	B.2.1	Codice/Codici
Dimensione «Forme di finanziamento»	B.2.2	B.2.2	Codice
Dimensione «Territorio»	B.2.3	B.2.3	Codice
Dimensione «Attività economica»	B.2.4	B.2.4	Codice/Codici
Codice NACE	B.2.4.1	B.2.4.1	Codice/Codici
Natura dell'investimento	non pertinente	B.2.4.2	Codice
Dimensione «Ubicazione»	B.2.5	B.2.5	Codice/Codici
Fondo	B.3.4	B.3.3	FESR/FC
Asse prioritario	B.3.4	B.3.4	Testo
PPP	B.4.2.d	non pertinente	Sì/No
Fase di costruzione – data d'inizio	D.1.8A	D.1.5A	Data
Fase di costruzione – data di completamento	D.1.8B	D.1.5B	Data
Periodo di riferimento	E.1.2.1	E.1.2.1	Anni
Tasso di attualizzazione finanziaria	E.1.2.2	E.1.2.2	%
Costo totale dell'investimento	E.1.2.3	E.1.2.3	EUR
Costo totale dell'investimento (valore attuale)	E.1.2.4	non pertinente	EUR
Valore residuo	E.1.2.5	non pertinente	EUR
Valore residuo (valore attuale)	E.1.2.6	non pertinente	EUR
Entrate (valore attuale)	E.1.2.7	non pertinente	EUR
Costi di esercizio (valore attuale)	E.1.2.8	non pertinente	EUR
Entrate nette (valore attuale)	E.1.2.9	non pertinente	EUR
Spese rimborsabili (valore attuale)	E.1.2.10	non pertinente	EUR
Aumento stimato del fatturato annuo	non pertinente	E.1.2.4	EUR
% di variazione del fatturato per persona occupata	non pertinente	E.1.2.5	%
Tasso di rendimento finanziario (senza sovvenzione comunitaria)	E.1.3.1A	E.1.3.1A	%
Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.1B	E.1.3.1B	%
Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2A	E.1.3.2A	EUR
Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione comunitaria)	E.1.3.2B	E.1.3.2B	EUR
Costi rimborsabili	H.1.12C	H.1.10C	EUR
Importo della decisione	H.2.1.3	H.2.1.1	EUR
Sovvenzione comunitaria	H.2.1.5	H.2.1.3	EUR
Spese già certificate	Importo in euro:	H.2.3	EUR
Costi e benefici economici	E.2.2	E.2.2	Testo/EUR
Tasso di attualizzazione sociale	E.2.3.1	E.2.3.1	%

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per l'infrastruttura	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Tasso di rendimento economico	E.2.3.2	E.2.3.2	%
Valore economico attuale netto	E.2.3.3	E.2.3.3	EUR
Rapporto benefici/costi	E.2.3.4	E.2.3.4	Numero
Numero di posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione	E.2.4.1A	E.2.4 a) 1A	Numero
Durata media dei lavori creati direttamente durante la fase di attuazione	E.2.4.1B	E.2.4 a) 1B	Mesi/permanente
Numero di posti di lavoro creati durante la fase operativa	E.2.4.2A	E.2.4 a) 2A	Numero
Durata media dei lavori creati direttamente durante la fase operativa	E.2.4.2B	E.2.4 a) 2B	Mesi/permanente
Numero di posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa	non pertinente	E.2.4 a) 4A	Numero
Impatto interregionale sull'occupazione	non pertinente	E.2.4 c)	Neg/Neut/Pos
Classe di sviluppo VIA	F.3.2.1	F.3.2.1	I/II non coperta
VIA effettuata in caso di classe II	F.3.2.3	F.3.2.3	Sì/No
% dei costi per compensare un impatto ambientale negativo	F.6	F.6	%
Altre fonti comunitarie (BEI/FEI)	I.1.3	I.1.3	Sì/No
Partecipazione di Jaspers	I.4.1	I.4.1	Sì/No
Indicatori chiave (scegliere un indicatore chiave pertinente da una lista a tendina disponibile nel sistema elettronico):	B.4.2B	non pertinente	Numero

ALLEGATO XXI

GRANDI PROGETTI
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE / FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE

[Titolo del progetto]

Numero CCI [.....]

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. *Nome:*

A.1.2. *Indirizzo:*

A.1.3. *Referente:*

A.1.4. *Telefono:*

A.1.5. *Telex/Fax:*

A.1.6. *E-mail:*

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. *Nome:*

A.2.2. *Indirizzo:*

A.2.3. *Referente:*

A.2.4. *Telefono:*

A.2.5. *Telex/Fax:*

A.2.6. *E-mail:*

B. DATI RELATIVI AL PROGETTO

B.1. Titolo del progetto / della parte di progetto:

--

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽¹⁾

	Codice	Percentuale
B.2.1. Codice della dimensione «Temi prioritari»		
B.2.2. Codice della dimensione «Forme di finanziamento»		
B.2.3. Codice della dimensione «Territorio»		
B.2.4. Codice della dimensione «Attività economica» ⁽²⁾		
B.2.4.1. Codice NACE ⁽³⁾		
B.2.5. Codice della dimensione «Ubicazione» (NUTS/LAU) ⁽⁴⁾		

⁽¹⁾ Allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006, salvo indicazione contraria.

⁽²⁾ Se un progetto comprende più di un'attività economica possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100%.

⁽³⁾ NACE-Rev. 2, codice a 4 cifre: Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Utilizzare il codice NUTS più dettagliato e pertinente. Se un progetto riguarda zone caratterizzate da più livelli NUTS/LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici più alti.

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo

B.3.1. *Titolo del programma operativo pertinente:*

B.3.2. *Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo*

B.3.3. *Fondo*

FESR ☐ Fondo di coesione ☐

B.3.4. *Titolo dell'asse prioritario*

B.4. Descrizione del progetto

B.4.1. *Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):*

(a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto).

(b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto, fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti).

(c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

B.4.2. *Descrizione tecnica dell'investimento in infrastrutture*

(a) Descrivere l'infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il sostegno, precisandone le principali caratteristiche e componenti:

(b) In rapporto al lavoro in questione, identificare e quantificare i principali indicatori di realizzazione e, se del caso, gli indicatori chiave da utilizzare:

(c) Indicare i principali beneficiari dell'infrastruttura (p. es. la popolazione beneficiaria, quantificando, se possibile):

(d) L'infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato (PPP)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, descrivere la forma di PPP (procedura di selezione del partner privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà dell'infrastruttura e alla ripartizione dei rischi, ecc.):

Indicare come sarà gestita l'infrastruttura dopo il completamento del progetto (p. es. gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP)

(e) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello comunitario?

Sì ☐ No ☐

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la dotazione infrastrutturale perseguita per l'anno 20.... (p. es. secondo la pertinente strategia o i piani nazionali/regionali, se del caso). Indicare il contributo previsto del progetto agli obiettivi della strategia/del piano, specificando eventuali ostacoli o altri problemi da risolvere.

B.5.2. Obiettivi socioeconomici

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto.

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Descrivere in che modo il progetto contribuisce all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile).

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, ISPA o altri strumenti finanziari comunitari partecipano o hanno partecipato al finanziamento degli studi di fattibilità.

C.1.1. Analisi della domanda

Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di utilizzo previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda.

C.1.2. Alternative considerate

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità.

D. CALENDARIO

D.1. **Calendario del progetto**

Indicare il calendario per la realizzazione dell'intero progetto.

Qualora la domanda riguardi una fase del progetto, indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A) gg/mm/aaaa	Data di completamento (B) gg/mm/aaaa
1. Studi di fattibilità:		
2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi finanziaria):		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Studi di progettazione:		
5. Preparazione della documentazione per la gara d'appalto:		
6. Avvio previsto della procedura/delle procedure di gara (*):		
7. Acquisto di terreni:		
8. Fase di costruzione / contratto:		
9. Fase operativa:		

(*) Precisare ciascuna gara d'appalto

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. **Maturità del progetto**

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. *Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.):*

D.2.2. *Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, bandi di gara, ecc.):*

D.2.3. *Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. - indicare i riferimenti):*

D.2.4. *Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori:*

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. **Analisi finanziaria**

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi costi/benefici per l'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri	Valore non attualizzato	Valore attualizzato (valore attuale netto)
1. Periodo di riferimento (anni)		
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%) ⁽¹⁾		
3. Costo totale dell'investimento, imprevisti esclusi (in euro, non attualizzato) ⁽²⁾		
4. Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato)		
5. Valore residuo (in euro, non attualizzato)		
6. Valore residuo (in euro, attualizzato)		
7. Entrate (in euro, attualizzate)		
8. Costi di esercizio (in euro, attualizzati)		
Calcolo del deficit di finanziamento ⁽³⁾		
9. Entrate nette = entrate – costi di esercizio + valore residuo (in euro, attualizzati) = (7) – (8) + (6)		
10. Costi d'investimento – entrate nette (in euro, attualizzate) = (4) – (9) (articolo 55, paragrafo 2)		
11. Tasso del deficit di finanziamento % = (10) / (4)		

⁽¹⁾ Precisare se il tasso è reale o nominale. Se l'analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti, va utilizzato un tasso di attualizzazione finanziaria espresso in termini reali. Se l'analisi è effettuata a prezzi correnti, va applicato un tasso di attualizzazione in termini nominali.

⁽²⁾ Nei costi dell'investimento non sono inclusi qui gli imprevisti, in conformità al documento di lavoro numero 4.

⁽³⁾ Non si applica: 1) per i progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE (vedasi punto G.1), conformemente all'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e 2) se i costi di esercizio sono superiori alle entrate il progetto non è considerato generatore di entrate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nel qual caso vanno ignorate le voci 9 e 10 e si indica un deficit di finanziamento del 100%.

Se l'IVA è recuperabile, i costi e le entrate devono basarsi su cifre che non includono l'IVA.

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Con sostegno comunitario (TRF/K) B ⁽¹⁾	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF) (%)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (VAN) (euro)		VANF/C		VANF/K

⁽¹⁾ For the calculation of the project profitability without («/C») and with («/K») Community assistance, refer to the guidance provided by the Commission in line with Article 40 of Regulation (EC) No 1083/2006.

E.1.4. Reddito generato durante la vita utile dell'infrastruttura

Se si prevede che il progetto produca un reddito mediante canoni o altri oneri a carico di utenti, specificare di che oneri si tratta (tipo, entità, principio o norma comunitaria su cui sono basati).

a) Tali oneri coprono i costi di esercizio e i costi di ammortamento del progetto?

b) Si applicano oneri diversi a seconda degli utenti dell'infrastruttura?

(c) Gli oneri sono proporzionali

i) all'utilizzo del progetto / al consumo effettivo?

ii) all'inquinamento provocato dagli utenti?

Se non sono stati proposti canoni né oneri, come si intende sopperire ai costi esercizio e di manutenzione?

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. *Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell'analisi socioeconomica:*

E.2.2. *Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna voce:*

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Impatto del progetto sull'occupazione*

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)].

Numero di posti di lavoro creati direttamente:	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali lavori (mesi) ⁽¹⁾ (B)
1. durante la fase di attuazione		
2. durante la fase operativa		

⁽¹⁾ In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare «permanente».

[NB: I posti di lavoro creati indirettamente o persi non vengono presi in considerazione per gli investimenti pubblici infrastrutturali.]

E.2.5. *Indicare i principali costi e benefici non quantificabili o non valutabili:*

E.3. **Analisi della sensibilità e del rischio**

E.3.1. *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

E.3.2. *Analisi della sensibilità*

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono state indicate come critiche? Indicare il criterio applicato.

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

E.3.3. *Analisi dei rischi*

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard).

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

F.1. **In che modo il progetto:**

(a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?

(b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?

(c) rispetta il principio «chi inquina paga»?

F.2. **Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale**

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

In caso negativo, motivare:

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale

F.3.1. Autorizzazione ⁽⁶⁾

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì ☐ No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, indicare la data:

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

F.3.1.4. Entro quale data è prevista la decisione definitiva?

F.3.1.5. Indicare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

F.3.2. Applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽⁶⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- (a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- (b) una sintesi non tecnica ⁽⁷⁾ dello studio sull'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- (c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) per il progetto?

☐ Sì

nel qual caso, allegare i documenti necessari elencati al punto F.3.2.2.

☐ No

nel qual caso, indicare i motivi, le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti ambientali rilevanti:

F.3.3. Applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione ambientale strategica ⁽⁸⁾ (Direttiva VAS)

⁽⁶⁾ La decisione della/delle autorità (nazionale/i) competente/i, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più ampia, l'autorizzazione deve riferirsi solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono richieste più autorizzazioni, ripetere il procedimento fornendo sempre le informazioni necessarie.

⁽⁷⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁷⁾ Preparato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE.

⁽⁸⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS?

☐ No nel qual caso, fornire una breve spiegazione:

☐ Sì nel qual caso, fornire un link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica ⁽⁹⁾ del rapporto ambientale redatto per il piano o il programma, affinché si possa valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000

F.4.1. Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete NATURA 2000?

☐ Sì nel qual caso

(1) fornire una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

(2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE ⁽¹¹⁾.

☐ No nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull'ambiente

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, se compreso nel costo totale:

%

Breve spiegazione:

F.7. Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi:

Spiegare se il progetto è coerente con il piano settoriale/integrato e con il programma connesso all'applicazione della politica o della normativa comunitaria ⁽¹²⁾ in questi settori:

⁽⁹⁾ Preparata a norma dell'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹⁰⁾ GU 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹¹⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4 ottobre 1999.

⁽¹²⁾ In particolare, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro in materia di acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 1991/271/CE del Consiglio (direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane) (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), l'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai rifiuti) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9), la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (direttiva relativa alle discariche di rifiuti) (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

G.1. **Concorrenza**

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹³⁾.

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario):	Importo dell'aiuto in euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registro per aiuti con esenzione per categoria	Riferimento della lettera di approvazione
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati o aiuti che rientrano in un regola- mento di esenzione per categoria: • •			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto): • •			
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto): • •			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. **Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto**

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'esecuzione del progetto?

Sì ☐ No ☐

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Sì ☐ No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili; se è ammissibile, può essere inclusa.

⁽¹³⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Una decisione positiva della Commissione in merito a un grande progetto in conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro

	Costo totale del progetto (A)	Costi non ammissibili ⁽¹⁾ (B)	costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Oneri imprevisti ⁽²⁾			
6. Adeguamento dei prezzi (se pertinente) ⁽³⁾			
7. Assistenza tecnica			
8. Pubblicità			
9. Supervisione durante i lavori di costruzione			
10 Totale parziale			
11 (IVA ⁽⁴⁾)			
12. Totale	(5)		

⁽¹⁾ I costi inammissibili comprendono: i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è la data in cui la Commissione riceve il progetto di programma operativo oppure, se anteriore, il 1° gennaio 2007.

⁽²⁾ Le spese impreviste non devono superare il 10% del costo totale dell'investimento, al netto degli imprevisti. Questi imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili utilizzato per calcolare il contributo previsto dei fondi - Sezione H2.

⁽³⁾ L'adeguamento dei prezzi può essere incluso, se del caso, per coprire l'inflazione prevista se i costi ammissibili sono espressi in prezzi costanti.

⁽⁴⁾ Se l'IVA è considerata ammissibile, spiegarne i motivi.

⁽⁵⁾ Nel totale dei costi devono essere compresi tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla pianificazione alla supervisione, nonché l'IVA, anche se è considerata non ammissibile.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va applicato ai costi ammissibili per calcolare «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio). Tale importo va poi moltiplicato per il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario per determinare il contributo comunitario.

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

	Valore
1. Costi ammissibili (in euro, non attualizzati) [sezione H.1.12(C)]	
2. Tasso del deficit di finanziamento (%), se pertinente = (E.1.2.11)	
3. Importo della decisione, ovvero «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» (articolo 41, paragrafo 2) = (1)*(2) Se non si applica H.2.1.2, l'importo della decisione deve rispettare il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato	
4. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
5. Contributo comunitario (in euro) = (3)*(4)	

H.2.2. Fonti di cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se pertinente) il costo totale del progetto d'investimento va sostenuto dalle seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.12.(A)]	Contributo comunitario [H.2.1.5]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

H.2.3. Spese già certificate

Sono già state certificate le spese per questo grande progetto?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare l'importo: EUR.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[[FC/FESR specificare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006, fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

I.1.1. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&S, altra fonte di finanziamento comunitaria)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti di finanziamento comunitarie?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.3. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di prestito o di sostegno della BEI o del FEI?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.1.4. *È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finanziamento comunitarie) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?*

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

- I.2. **Il progetto è soggetto a un procedimento legale per inosservanza della normativa comunitaria?**

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

- I.3. **Misure pubblicitarie**

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno comunitario (p. es. tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

- I.4. **Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto**

- I.4.1. *L'assistenza tecnica di JASPERS ha contribuito alla preparazione di parti del progetto?*

Sì ☐ No ☐

- I.4.2. *Descrivere gli aspetti del progetto a cui JASPERS ha contribuito (p. es. rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).*

- I.4.3. *Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e sono state prese in considerazione nella messa a punto del progetto?*

- I.5. **Appalti pubblici**

Nel caso in cui i contratti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* indicare il riferimento.

Contratto	Data	Riferimento
...	...	...

- J. **AVVALLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE**

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione:

(Autorità di gestione)

Data:

Appendice I

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente

vista la domanda concernente il progetto

ubicato a:

dichiara che tale progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito *NATURA 2000* per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) che indica l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti *NATURA 2000* interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

Nome:

Qualifica:

Organizzazione:

(Autorità competente per la sorveglianza dei siti *NATURA 2000*)

Timbro ufficiale:



ALLEGATO XXII

GRANDE PROGETTO
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE / FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTO PRODUTTIVO

[Titolo del progetto]

NUMERO CCI [.....]

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio)

A.1.1. *Nome:*

A.1.2. *Indirizzo:*

A.1.3. *Referente:*

A.1.4. *Telefono:*

A.1.5. *Telex/Fax:*

A.1.6. *E-mail:*

A.2. Organizzazione incaricata dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. *Nome:*

A.2.2. *Indirizzo:*

A.2.3. *Referente:*

A.2.4. *Telefono:*

A.2.5. *Telex/Fax:*

A.2.6. *E-mail:*

B. DATI RELATIVI AL PROGETTO

B.1. Descrizione del progetto

B.1.1. *Titolo del progetto / della parte di progetto:*

B.1.2. *Denominazione dell'impresa:*

B.1.3. *L'impresa è una SME (*)?*

Sì ☐ No ☐

B.1.4. *Fatturato:*

valore in milioni di euro

B.1.5. *Numero di dipendenti: Valore*

B.1.6. *Struttura del gruppo:*

Il 25% o più del capitale o dei voti dell'impresa è di proprietà di un'azienda o di un gruppo aziendale che non rientra nella definizione di PMI?

Sì ☐ No ☐

Indicare la denominazione e descrivere la struttura del gruppo.

(*) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽²⁾

	Codice	Percentuale
B.2.1. Codice della dimensione «Temi prioritari» ⁽³⁾		
B.2.2. Codice della dimensione «Forme di finanziamento»		
B.2.3. Codice della dimensione «Territorio»		
B.2.4. Codice della dimensione «Attività economica»		
B.2.4.1. Codice NACE ⁽⁴⁾		
B.2.4.2. Natura dell'investimento ⁽⁵⁾		
B.2.4.3. Prodotto in questione ⁽⁶⁾		
B.2.5. Codice della dimensione «Ubicazione» (NUTS/LAU) ⁽⁷⁾		

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo

B.3.1. Titolo del programma operativo pertinente:

B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo

B.3.3. Fondo

FESR ☐ Fondo di coesione ☐

B.3.4. Titolo dell'asse prioritario:

B.4. Descrizione del progetto

B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

(a) Fornire una descrizione del progetto (o di una parte del progetto).

(b) Qualora il progetto consista in una parte di un grande progetto, fornire una descrizione delle fasi proposte per l'attuazione (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti).

(c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

⁽²⁾ Allegato II del presente regolamento, salvo indicazione contraria.⁽³⁾ Se un progetto comprende più di una attività economica, possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore a 100%.⁽⁴⁾ NACE-Rev.2, codice a 4 cifre: regolamento (CE) n. 1893/2006.⁽⁵⁾ Nuova costruzione = 1; ampliamento = 2; riconversione/ristrutturazione = 3; cambiamento di località = 4; creazione con rilevamento = 5.⁽⁶⁾ Nomenclatura combinata (NC), regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003. Utilizzare il codice NUTS più preciso e pertinente. Se il progetto riguarda zone con più di tre diversi livelli NUTS-LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS / LAU 1 o codici più alti.

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento produttivo

Descrivere in modo esauriente:

(a) il lavoro da eseguire, specificando le sue principali caratteristiche e componenti (utilizzare indicatori quantificati ove possibile);

(b) la costituzione, le principali attività e gli elementi salienti della struttura finanziaria dell'impresa;

(c) gli obiettivi dell'investimento e gli aspetti principali della nuova costruzione, ampliamento, riconversione/ristrutturazione, cambiamento di località, creazione con rilevamento che copre l'investimento;

(d) la tecnologia di produzione e le attrezzature;

(e) i prodotti.

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione/le regioni sono attualmente dotate del tipo di impianti produttivi o di attività produttive oggetto della presente domanda. Descrivere il contributo previsto del progetto:

B.5.2. Contributo alla realizzazione del programma operativo

Descrivere in che modo il progetto contribuisce all'attuazione delle priorità del programma operativo (ricorrendo a indicatori quantificati ove possibile).

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità (o piani di attività) svolti

C.1.1. Analisi della domanda

C.1.1.1. Descrivere i mercati destinatari suddivisi, se del caso, per Stato membro e, separatamente, per paesi terzi considerati nel loro insieme:

C.1.1.2. Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di crescita della domanda suddivisa, se del caso, per Stato membro e, separatamente, per paesi terzi considerati nel loro insieme:

C.1.2. *Dati relativi alla capacità*

C.1.2.1. Capacità dell'impresa prima dell'investimento (in unità/anno):

C.1.2.2. Data di riferimento:

C.1.2.3. Capacità dopo l'investimento (in unità/anno):

C.1.2.4. Stima del tasso di utilizzo delle capacità:

D. CALENDARIO

D.1. **Calendario del progetto**

Indicare il calendario per la realizzazione dell'intero progetto.

Qualora la domanda riguardi una fase del progetto, indicare chiaramente nella tabella per quali aspetti del progetto complessivo viene presentata la domanda di contributo:

	Data d'inizio (A) gg/mm/aaaa	Data di completamento (B) gg/mm/aaaa
1. Studio di fattibilità / piano di attività:		
2. Analisi costi/benefici:		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Acquisto di terreni:		
5. Fase di costruzione:		
6. Fase operativa:		

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. **Maturità del progetto**

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e all'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. *Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.)*

D.2.2. *Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, ecc.)*

D.2.3. *Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. - indicare i riferimenti)*

D.2.4. *Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori*

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia per effettuare l'analisi del rapporto costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, va presentata l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda, conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

--

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi costi/benefici per l'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri presi in considerazione nel calcolo della redditività prevista	
1. Periodo di riferimento (anni)	
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%)	
3. Costo totale dell'investimento (in euro)	
4. Stima dell'aumento del fatturato annuo realizzato con questo investimento (in euro)	
5. % di variazione del fatturato per dipendente (solo in caso di ampliamento di un'attività)	

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno comunitario (TRF/C) A		Con sostegno comunitario (TRF/K) B (¹)	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF) (%)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (VAN) (in euro)		VANF/C		VANF/K

(¹) Per il calcolo della redditività del progetto senza («/C») e con («/K») sostegno comunitario, vedasi l'orientamento della Commissione in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

E.2. Analisi socioeconomica**E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell'analisi socioeconomica:**

--

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i valori assegnati a ciascuna voce:

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico attuale netto (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Impatto del progetto sull'occupazione*

(a) Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)]

	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali lavori (mesi) ⁽¹⁾ (B)
<i>Numero di posti di lavoro creati direttamente:</i>		
1. durante la fase di attuazione		
2. durante la fase operativa		
<i>Numero di posti di lavoro creati indirettamente:</i>		
3. durante la fase di attuazione		
4. durante la fase operativa		

⁽¹⁾ In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare «permanente».

(b) Posti di lavoro salvaguardati

Stima del numero di posti di lavoro (equivalenti a tempo pieno) persi se l'investimento non è effettuato:

Spiegare i motivi:

(c) Impatto interregionale sull'occupazione

Qual è l'impatto previsto del progetto sull'occupazione nelle altre regioni della Comunità?

Precisare:

E.2.5. *Indicare i principali costi e benefici non quantificabili / non valutabili:*

E.3. **Analisi della sensibilità e del rischio**

E.3.1. *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

E.3.2. *Analisi della sensibilità*

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono state individuate come critiche? Indicare il criterio applicato.

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

E.3.3. *Analisi dei rischi*

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le relative informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard)

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

F.1. **In che modo il progetto:**

(a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, lotta alla perdita della biodiversità, altro...)?

(b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte?

(c) rispetta il principio «chi inquina paga»?

F.2. **Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale**

Le autorità competenti in materia ambientale che potrebbero essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare denominazione e indirizzo dell'autorità consultata e spiegarne le responsabilità:

In caso negativo, motivare:

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale

F.3.1. Autorizzazione ⁽⁹⁾

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì ☐ No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, indicare la data:

F.3.1.3. In caso negativo, in che data è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

F.3.1.4. Entro quale data è prevista la decisione definitiva?

F.3.1.5. Indicare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione:

F.3.2. Applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽⁹⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3)

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- b) la sintesi non tecnica ⁽¹⁰⁾ dello studio dell'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale del progetto?

☐ Sì

nel qual caso allegare i documenti richiesti al punto F.3.2.2

☐ No

nel qual caso motivare e indicare le soglie, i criteri o l'esame caso per caso effettuato per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti ambientali rilevanti:

F.3.3. Applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla valutazione ambientale strategica ⁽¹¹⁾ (Direttiva VAS)

⁽⁹⁾ Decisione dell'autorità (nazionale) competente, o delle autorità (nazionali) competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più ampia, l'autorizzazione deve riferirsi solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono richieste più autorizzazioni, ripetere il procedimento fornendo sempre le informazioni necessarie.

⁽⁹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽¹⁰⁾ Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE.

⁽¹¹⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

F.3.3.1. Il progetto deriva da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS?

☐ No nel qual caso, fornire una breve spiegazione:

☐ Sì nel qual caso fornire il link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica ⁽¹²⁾ del rapporto ambientale redatto per il piano o il programma, affinché si possa valutare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. **Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000**

F.4.1. *Si prevede che il progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete Natura 2000?*

☐ Sì nel qual caso

(1) fornire una sintesi delle conclusioni della valutazione pertinente effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE ⁽¹³⁾.

(2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁴⁾.

☐ No nel qual caso allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. **Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale**

Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, gestione dell'ambiente, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. **Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull'ambiente**

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente, se compreso nel costo totale

%

Breve spiegazione:

G. **GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO**

G.1. **Concorrenza**

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐ No ☐

⁽¹²⁾ Redatta conformemente all'allegato I, lettera j) della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹⁴⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4 ottobre 1999.

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registro e per gli aiuti notificati in sospeso il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹⁵⁾:

Fonti di aiuto (locale, regionale, nazionale e comunitario):	Importo dell'aiuto in euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registro per aiuti con esenzione per categoria	Riferimento della lettera di approvazione
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria: • •			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto): • •			
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto): • •			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno comunitario sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno comunitario:

a) accelererà l'attuazione del progetto?

Sì ☐ No ☐

b) sarà fondamentale per l'esecuzione del progetto?

Sì ☐ No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costi totali o pubblici) del tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili; se è ammissibile, può essere inclusa.

⁽¹⁵⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva da parte della Commissione in merito a un grande progetto a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro

	Costo totale del progetto (A)	Costi non ammissibili ⁽¹⁾ (B)	costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1. Oneri di pianificazione o progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Oneri imprevisti ⁽²⁾			
6. Pubblicità			
7. Supervisione durante i lavori di costruzione			
8. Totale parziale			
9. (IVA ⁽³⁾)			
10. Totale	(⁽⁴⁾)		

⁽¹⁾ I costi non ammissibili comprendono i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è la data in cui la Commissione riceve il relativo progetto di programma operativo oppure, se anteriore, il 1° gennaio 2007.

⁽²⁾ Gli oneri imprevisti non devono superare il 10% del costo totale dell'investimento al netto degli imprevisti. Tali imprevisti possono essere inclusi nel totale dei costi utilizzato per calcolare il contributo finanziario dei fondi.

⁽³⁾ Se l'IVA è considerata ammissibile, spiegarne i motivi.

⁽⁴⁾ Il costo totale deve comprendere tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla programmazione alla supervisione, e comprende l'IVA anche se è considerata non ammissibile.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

H.2.1. Calcolo del contributo comunitario

	Valore
1. Importo della decisione, ovvero «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1083/2006) (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato e l'esclusione delle spese non ammissibili)	
2. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario (%)	
3. Contributo comunitario (in euro) = (1)*(2)	

H.2.2. Fonti di cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo della sovvenzione (H.2.1 conformemente alle norme sugli aiuti di Stato), il costo totale dell'investimento del progetto è sostenuto dalle seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.10.(A)]	Sostegno comunitario [H.2.1.3]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
(a) = (b) + (c) + (d) + (e)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

H.2.3. Spese già certificate

Le spese per questo grande progetto sono già state certificate?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare l'importo: EUR.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo comunitario

Il contributo comunitario (H.2.1.3) va presentato come quota relativa agli impegni annuali del programma.

(in euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/FESR - precisare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO COMUNITARI

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento comunitario

I.1.1. È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&S, altra fonte di finanziamento comunitario) per questo progetto?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti di finanziamento comunitario?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.3. È stata inoltrata una domanda di prestito o sostegno della BEI / del FEI per questo progetto?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.4. È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti comunitarie (quali FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finanziamento comunitario) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, gli estremi della pratica, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.2. **Il progetto è soggetto a un procedimento legale per inosservanza della normativa comunitaria?**

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

I.3. **Misure pubblicitarie**

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno finanziario della Comunità (p. es. tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.):

I.4. **Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto**

I.4.1. *L'assistenza tecnica di JASPERS ha contribuito alla preparazione di parti del progetto?*

Sì ☐ No ☐

I.4.2. *Descrivere gli aspetti del progetto a cui JASPERS ha partecipato (p. es. rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).*

I.4.3. *Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e sono state prese in considerazione nella fase finale del progetto?*

I.5. **Antecedenti in tema di recupero del sostegno**

L'impresa beneficiaria è stata in precedenza o è attualmente oggetto di un procedimento ⁽¹⁶⁾ di recupero del sostegno comunitario, in seguito al trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro?

Sì ☐ No ☐

J. **AVALLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE**

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione:

(Autorità di gestione)

Data:

⁽¹⁶⁾ A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità competente
vista la domanda concernente il progetto
ubicato a
dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito *NATURA 2000* per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la più vicina possibile) che indica l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti *NATURA 2000* interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

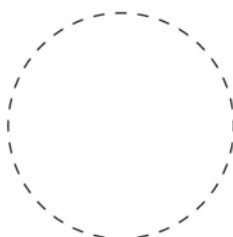
Nome:

Qualifica:

Organizzazione:

(Autorità competente per la sorveglianza dei siti *NATURA 2000*)

Timbro ufficiale: »



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 832/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, l'articolo 66, paragrafo 3 e l'articolo 76, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, semplifica e chiarisce alcune prescrizioni riguardanti i grandi progetti, gli strumenti di ingegneria finanziaria e i rapporti sull'esecuzione finanziaria dei programmi operativi. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ con il regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato.

(2) Il regolamento (CE) n. 1080/2006, modificato dal regolamento (UE) n. 437/2010 ⁽⁵⁾, prevede l'ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle

comunità emarginate. Occorre quindi allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione con il regolamento (CE) n. 1080/2006 modificato.

(3) Occorre precisare che l'attuazione dell'ingegneria finanziaria comprende anche fondi o altri programmi di incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, incluse le abitazioni esistenti.

(4) Occorre definire le condizioni di ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate nell'ambito di un approccio integrato, prendendo in particolare considerazione le misure di desegregazione.

(5) Al fine di facilitare la fornitura di dati da parte degli Stati membri e il trattamento dei dati da parte della Commissione, vanno semplificate le prescrizioni sulle informazioni finanziarie da fornire nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.

(6) La soglia oltre la quale i progetti vanno considerati grandi progetti è stata portata a 50 milioni di EUR. Al fine di garantire un appropriato monitoraggio dei progetti ambientali con un costo totale degli investimenti tra 25 milioni e 50 milioni di EUR, è necessario prevedere l'obbligo di includere informazioni su tali progetti nei rapporti annuali e finali sull'esecuzione dei programmi operativi.

(7) A norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, è ora possibile che un grande progetto copra più di un programma operativo. Per questo motivo è necessario aggiornare il tipo di dati strutturati da fornire sui grandi progetti e i moduli di richiesta di assistenza per tali progetti.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 del 24.6.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 1.

- (8) Il regolamento (CE) n. 1828/2006 va pertanto modificato di conseguenza.
- (9) Per ragioni di coerenza, è opportuno che le modifiche del regolamento (CE) n. 1828/2006 siano applicabili dalla stessa data del regolamento (UE) n. 539/2010 e del regolamento (UE) n. 437/2010.
- (10) Occorre che tutti i vantaggi per i beneficiari concessi dal regolamento (UE) n. 539/2010 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 siano applicabili in tempi il più possibile brevi. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei Fondi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1828/2006 è così modificato:

1) L'articolo 43 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli articoli da 43 a 46 si applicano agli strumenti di ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, nei seguenti soggetti:

- a) imprese, principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE (*) della Commissione, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- b) partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano;
- c) fondi o altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti.

(*) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, nonché le operazioni destinate a promuovere l'efficienza energetica

e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, che sono finanziati da strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.»

2) L'articolo 44, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese, principalmente le PMI, comprese le microimprese, le conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta e la domanda di tali strumenti;»

b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) per quanto riguarda i fondi o gli altri programmi d'incentivazione per promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, comprese le abitazioni esistenti, i quadri normativi dell'Unione e nazionali e le strategie nazionali pertinenti.»

3) L'articolo 45 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese»

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), investono solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.»

4) All'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Visto l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006, le spese per l'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli investimenti nel settore dell'edilizia abitativa fanno parte di un approccio integrato e il sostegno degli interventi in materia di edilizia a favore delle comunità emarginate avviene insieme ad altri tipi di interventi nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'inclusione sociale e dell'occupazione;

b) l'ubicazione fisica delle abitazioni garantisce l'integrazione spaziale di queste comunità nella società e non contribuisce alla segregazione, all'isolamento e all'esclusione.»

5) L'allegato XVIII è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

6) Gli allegati XX, XXI e XXII sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 giugno 2010.

Tuttavia l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 18 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato XVIII è così modificato:

1) il punto 2.1.2 è sostituito dal seguente:

«2.1.2. Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

	Finanziamento complessivo del programma operativo dell'Unione e nazionale	Base di calcolo del contributo dell'Unione (costo pubblico o totale)	Totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari ⁽¹⁾	Contributo pubblico corrispondente ⁽¹⁾	Grado di attuazione in %
	a	b	c	d	e = c/a se T o e = d/a se P
<i>Asse prioritario 1</i> Specificare il Fondo — Spese rientranti nell'ambito del FSE ⁽²⁾ — Spese rientranti nell'ambito del FESR ⁽²⁾ — Spese per le regioni senza sostegno transitorio ⁽³⁾ — Spese per le regioni con sostegno transitorio ⁽³⁾	non pertinente				non pertinente
<i>Asse prioritario 2</i> Specificare il Fondo — Spese rientranti nell'ambito del FSE — Spese rientranti nell'ambito del FESR — Spese per le regioni senza sostegno transitorio — Spese per le regioni con sostegno transitorio	non pertinente				non pertinente
<i>Asse prioritario ...</i> Specificare il Fondo — Spese rientranti nell'ambito del FSE — Spese rientranti nell'ambito del FESR — Spese per le regioni senza sostegno transitorio — Spese per le regioni con sostegno transitorio	non pertinente				non pertinente

Totale generale					
------------------------	--	--	--	--	--

(¹) Cifre espresse cumulativamente.

(²) Questo campo va completato solo nel rapporto finale di esecuzione, se il programma operativo è cofinanziato dal FESR o dal FSE, qualora si faccia ricorso all'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

(³) Questo campo va completato solo nel rapporto finale di esecuzione, se il programma operativo comprende un sostegno a favore di regioni con sostegno transitorio e senza sostegno transitorio.

Per i programmi operativi che ricevono un contributo del FESR nel quadro della dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche: ripartizione della spesa tra costi operativi e investimenti in infrastrutture.»

2) È aggiunto il seguente punto 5 bis:

«5 bis PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: PROGETTI AMBIENTALI CON COSTI D'INVESTIMENTO COMPLESSIVI COMPRESI TRA 25 MILIONI E 50 MILIONI DI EUR (SE APPLICABILE)

Per i progetti in corso:

- stato di avanzamento dell'esecuzione delle diverse fasi dei progetti,
- stato di avanzamento del finanziamento dei progetti.

Per i progetti terminati:

- elenco dei progetti terminati, compresa la data del completamento, i costi d'investimento complessivi finali, comprese le fonti di finanziamento, e i principali indicatori di realizzazione e di risultato, tra cui gli indicatori chiave, se del caso.»

—

ALLEGATO II

«ALLEGATO XX

DATI STRUTTURATI DEI GRANDI PROGETTI DA CODIFICARE

Informazioni importanti sui grandi progetti	Modulo di domanda per infrastrutture	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Titolo del progetto	B.1.1	B.1.1	Testo
Denominazione dell'impresa	non pertinente	B.1.2	Testo
PMI	non pertinente	B.1.3	Sì/No
Dimensione "Temi prioritari"	B.2.1	B.2.1	Codice/Codici
Dimensione "Forme di finanziamento"	B.2.2	B.2.2	Codice
Dimensione "Territorio"	B.2.3	B.2.3	Codice
Dimensione "Attività economica"	B.2.4	B.2.4	Codice/Codici
Codice NACE	B.2.4.1	B.2.4.1	Codice/Codici
Natura dell'investimento	non pertinente	B.2.4.2	Codice
Dimensione/i "Ubicazione"	B.2.5	B.2.5	Codice/Codici
Fondo/i	B.3.4	B.3.3	FESR/FC
Asse prioritario o assi prioritari	B.3.4	B.3.4	Testo
PPP	B.4.2.d	non pertinente	Sì/No
Fase di costruzione – data d'inizio	D.1.8A	D.1.5A	Data
Fase di costruzione – data di completamento	D.1.8B	D.1.5B	Data
Periodo di riferimento	E.1.2.1	E.1.2.1	Anni
Tasso di attualizzazione finanziaria	E.1.2.2	E.1.2.2	%
Costo totale dell'investimento	E.1.2.3	E.1.2.3	EUR
Costo totale dell'investimento (valore attuale)	E.1.2.4	non pertinente	EUR
Valore residuo	E.1.2.5	non pertinente	EUR
Valore residuo (valore attuale)	E.1.2.6	non pertinente	EUR
Entrate (valore attuale)	E.1.2.7	non pertinente	EUR
Costi di esercizio (valore attuale)	E.1.2.8	non pertinente	EUR
Entrate nette (valore attuale)	E.1.2.9	non pertinente	EUR
Spese ammissibili (valore attuale)	E.1.2.10	non pertinente	EUR
Aumento stimato del fatturato annuo	non pertinente	E.1.2.4	EUR
% di variazione del fatturato per persona occupata	non pertinente	E.1.2.5	%
Tasso di rendimento finanziario (senza sovvenzione dell'Unione)	E.1.3.1A	E.1.3.1A	%
Tasso di rendimento finanziario (con sovvenzione dell'Unione)	E.1.3.1B	E.1.3.1B	%

Informazioni importanti sui grandi progetti		Modulo di domanda per infrastrutture	Modulo di domanda per investimenti produttivi	Tipo di dati
Valore finanziario attuale netto (senza sovvenzione dell'Unione)		E.1.3.2A	E.1.3.2A	EUR
Valore finanziario attuale netto (con sovvenzione dell'Unione)		E.1.3.2B	E.1.3.2B	EUR
Costi ammissibili		H.1.12C	H.1.10C	EUR
Importo della decisione		H.2.1.3	H.2.1.1	EUR
Sovvenzione dell'Unione europea		H.2.1.5	H.2.1.3	EUR
Spese già certificate	Importo totale in EUR: Importo per ciascun programma operativo in EUR:	H.2.3	H.2.3	EUR
Costi e benefici economici		E.2.2	E.2.2	Testo/EUR
Tasso di attualizzazione sociale		E.2.3.1	E.2.3.1	%
Tasso di rendimento economico		E.2.3.2	E.2.3.2	%
Valore economico attuale netto		E.2.3.3	E.2.3.3	EUR
Rapporto benefici/costi		E.2.3.4	E.2.3.4	Numero
Numero di posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione		E.2.4.1A	E.2.4 a) 1A	Numero
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase di attuazione		E.2.4.1B	E.2.4 a) 1B	Mesi/permanente
Numero di posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa		E.2.4.2A	E.2.4 a) 2A	Numero
Durata media dei posti di lavoro creati direttamente durante la fase operativa		E.2.4.2B	E.2.4 a) 2B	Mesi/permanente
Numero di posti di lavoro creati indirettamente durante la fase operativa		non pertinente	E.2.4 a) 4A	Numero
Impatto interregionale sull'occupazione		non pertinente	E.2.4 c)	Neg/Neut/Pos
Classe di sviluppo VIA		F.3.2.1	F.3.2.1	I/II non coperta
VIA effettuata in caso di classe II		F.3.2.3	F.3.2.3	Sì/No
% dei costi per compensare un impatto ambientale negativo		F.6	F.6	%
Altre fonti dell'Unione (BEI/FEI)		I.1.3	I.1.3	Sì/No
Partecipazione di Jaspers		I.4.1	I.4.1	Sì/No
Indicatori chiave (scegliere un indicatore chiave pertinente da una lista a tendina disponibile nel sistema elettronico):		B.4.2B	non pertinente	Numero

ALLEGATO XXI

GRANDI PROGETTI
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE / FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE

[Titolo del progetto]

Numero CCI [.....]

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI

A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, menzionare le autorità responsabili di ciascun programma operativo.

A.1.1. *Nome:*

A.1.2. *Indirizzo:*

A.1.3. *Referente:*

A.1.4. *Telefono:*

A.1.5. *Telex/Fax:*

A.1.6. *E-mail:*

A.2. Organizzazione, o organizzazioni nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, responsabile/i dell'esecuzione del progetto (beneficiario)

A.2.1. *Nome:*

A.2.2. *Indirizzo:*

A.2.3. *Referente:*

A.2.4. *Telefono:*

A.2.5. *Telex/Fax:*

A.2.6. *E-mail:*

B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO

B.1. Titolo del progetto / della parte di progetto

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽¹⁾

	<i>Codice</i>	<i>Percentuale</i>
B.2.1. <i>Codice della dimensione «Temi prioritari»</i>		
B.2.2. <i>Codice della dimensione «Forme di finanziamento»</i>		
B.2.3. <i>Codice della dimensione «Territorio»</i>		
B.2.4. <i>Codice della dimensione «Attività economica» ⁽²⁾</i>		
B.2.4.1. <i>Codice NACE ⁽³⁾</i>		
B.2.5. <i>Codice della/e dimensione/i «Ubicazione» (NUTS/LAU) ⁽⁴⁾</i>		

⁽¹⁾ Allegato II del regolamento (CE) n. 1828/2006, salvo indicazione contraria.

⁽²⁾ Se un progetto comprende più di un'attività economica, possono essere indicati più codici. In tal caso il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100%.

⁽³⁾ NACE-Rev.2, codice a 4 cifre: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1)

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Utilizzare il codice NUTS più dettagliato e pertinente. Se un progetto riguarda zone caratterizzate da più livelli NUTS/LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici più alti.

B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo / i programmi operativi**B.3.1. Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti****B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo / dei programmi operativi****B.3.3. Fondo**

Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, specificare separatamente il fondo per ciascun programma operativo

FESR ☐Fondo di coesione ☐**B.3.4. Titolo dell'asse prioritario o degli assi prioritari nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo****B.4. Descrizione del progetto****B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto)**

(a) Descrivere il progetto (o una parte del progetto)

(b) Se il progetto consiste in una parte di un grande progetto, descrivere le fasi d'attuazione proposte (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, indicare le parti che rientrano in ciascun programma operativo o l'assegnazione proporzionale.

(c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

B.4.2. Descrivere l'infrastruttura proposta e i lavori per i quali viene proposto il sostegno, precisandone le principali caratteristiche e componenti.

(a) Describe the proposed infrastructure and the work for which assistance is being proposed specifying its main characteristics and component elements.

(b) In relazione ai lavori in questione, identificare e quantificare i principali indicatori di realizzazione e, se del caso, gli indicatori chiave da utilizzare.

(c) Indicare i principali beneficiari dell'infrastruttura (p. es. popolazione beneficiaria, quantificando, se possibile).

(d) L'infrastruttura viene costruita da un partenariato pubblico-privato (PPP)?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, descrivere la forma di PPP (procedura di selezione del partner privato, struttura del PPP, disposizioni relative alla proprietà dell'infrastruttura e alla ripartizione dei rischi, ecc.)

Indicare come sarà gestita l'infrastruttura dopo il completamento del progetto (p. es. gestione pubblica, concessione, altra forma di PPP).

e) Il progetto fa parte di una rete transeuropea definita a livello dell'Unione?

Sì ☐

No ☐

B.5. Obiettivi del progetto

B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto

Indicare la misura in cui la regione / le regioni sono attualmente dotate del tipo di infrastruttura oggetto della presente domanda; confrontarla con la dotazione infrastrutturale perseguita per l'anno 20.. (p. es. secondo la pertinente strategia o i piani nazionali/regionali, se del caso). Descrivere il contributo previsto del progetto agli obiettivi della strategia / del piano, specificando eventuali ostacoli o altri problemi da risolvere.

B.5.2. Obiettivi socioeconomici

Indicare gli obiettivi e i traguardi socioeconomici del progetto.

B.5.3. Contributo alla realizzazione del programma operativo / dei programmi operativi

Descrivere il contributo del progetto all'attuazione delle priorità del programma operativo / dei programmi operativi (ricorrendo, se possibile, a indicatori quantificati per programma operativo).

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità svolti

Indicare riferimenti precisi se il FESR, il Fondo di coesione, l'ISPA o altri aiuti dell'UE partecipano o hanno partecipato al finanziamento degli studi di fattibilità

C.1.1. Analisi della domanda

Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di utilizzo previsto per il completamento e il tasso di crescita della domanda.

C.1.2. Alternative considerate

Descrivere le opzioni alternative considerate negli studi di fattibilità.

D. CALENDARIO**D.1. Calendario del progetto**

Indicare il calendario per la realizzazione dell'intero progetto.

Se la domanda riguarda una fase del progetto, indicare chiaramente nella tabella gli elementi del progetto complessivo per i quali viene presentata la domanda di contributo:

	Data di inizio (A) gg/mm/aaaa	Data di completamento (B) gg/mm/aaaa
1. Studi di fattibilità:		
2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi finanziaria):		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Studi di progettazione:		
5. Preparazione della documentazione per la gara d'appalto:		
6. Avvio previsto della procedura/delle procedure di gara (*):		
7. Acquisto di terreni:		
8. Fase di costruzione / contratto:		
9. Fase operativa:		

(*) Specificare per ciascuna gara d'appalto.

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e l'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.)

D.2.2. Administrative (authorisations, EIA, land purchase, invitations to tender, etc.):

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. – indicare i riferimenti)

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia da seguire nell'analisi costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, occorre presentare l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati qui di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi costi/benefici per l'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri	Valore non attualizzato	Valore attualizzato (valore attuale netto)
1. Periodo di riferimento (anni)		
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%) ⁽¹⁾		
3. Costo totale dell'investimento, imprevisti esclusi (in euro, non attualizzato) ⁽²⁾		
4. Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato)		
5. Valore residuo (in euro, non attualizzato)		
6. Valore residuo (in euro, attualizzato)		
7. Entrate (in euro, attualizzate)		
8. Costi operativi (in euro, attualizzati)		
Calcolo del deficit di finanziamento ⁽³⁾		
9. Entrate nette = entrate – costi di esercizio + valore residuo (in euro, attualizzati) = (7) – (8) + (6)		
10. Costi d'investimento – entrate nette (in euro, attualizzate) = (4) – (9) (articolo 55, paragrafo 2)		
11. Tasso del deficit di finanziamento % = (10) / (4)		

⁽¹⁾ Precisare se il tasso è reale o nominale. Se l'analisi finanziaria è effettuata a prezzi costanti, va utilizzato un tasso di attualizzazione finanziaria espresso in termini reali. Se l'analisi è effettuata a prezzi correnti, va applicato un tasso di attualizzazione in termini nominali.

⁽²⁾ I costi dell'investimento non comprendono qui gli imprevisti, conformemente al documento di lavoro numero 4.

⁽³⁾ Non si applica: 1) per i progetti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato (vedasi punto G.1), conformemente all'articolo 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e 2) se i costi di esercizio sono superiori alle entrate il progetto non è considerato generatore di entrate, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nel qual caso vanno ignorate le voci 9 e 10 e si indica un deficit di finanziamento del 100%.

Se l'IVA è recuperabile, i costi e le entrate devono basarsi su cifre che non includono l'IVA.

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno dell'Unione (TRF/C) A		Con sostegno dell'Unione (FRR/K) B ⁽¹⁾	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (VAN)		VANF/C		VANF/K

⁽¹⁾ Per il calcolo della redditività del progetto senza («/C») e con («/K») il sostegno dell'Unione, si vedano gli orientamenti della Commissione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

E.1.4. Redditi generati nel corso della durata del progetto

Se si prevede che il progetto produca redditi sotto forma di canoni od oneri a carico degli utenti, specificare di che oneri si tratta (tipo e livello degli oneri, principio o normativa dell'Unione in base a cui sono fissati).

(a) Gli oneri coprono i costi operativi e di ammortamento del progetto?

(b) Gli oneri variano a seconda degli utenti dell'infrastruttura?

(c) Gli oneri sono proporzionali

(i) all'utilizzo del progetto / al consumo effettivo?

(ii) all'inquinamento provocato dagli utenti?

Se non sono proposti canoni né oneri, come saranno sostenuti i costi operativi e di manutenzione?

E.2. Analisi socioeconomica

E.2.1. *Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell'analisi socioeconomica.*

E.2.2. *Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi con i relativi valori assegnati a ciascuna voce:*

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico netto attuale (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Effetti del progetto sull'occupazione*

Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)].

Numero di posti di lavoro creati direttamente	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali lavori (mesi) ⁽¹⁾ (B)
1. durante la fase di attuazione		
2. durante la fase operativa		

⁽¹⁾ In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare «permanente».

[NB: i posti di lavoro creati indirettamente o persi non vengono presi in considerazione per gli investimenti pubblici infrastrutturali.]

E.2.5. *Indicare i principali costi e benefici non quantificabili/non valutabili:*

E.3. **Analisi della sensibilità e dei rischi**

E.3.1. *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

E.3.2. *Analisi della sensibilità*

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono risultate variabili critiche? Indicare il criterio applicato.

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

E.3.3. *Analisi dei rischi*

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le pertinenti informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard).

F. **ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

F.1. **In che modo il progetto:**

- a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, protezione della biodiversità, altro...);
- b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte;
- c) rispetta il principio «chi inquina paga»?

F.2. **Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale**

Le autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐

No ☐

In caso affermativo, indicare nome/i, indirizzo/i e le responsabilità di tali autorità:

In caso negativo, indicare i motivi:

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale**F.3.1. Valutazione dell'impatto ambientale ⁽⁵⁾**

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì ☐No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, indicare la data:

F.3.1.3. In caso negativo, quando è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

F.3.1.4. Entro quale data è prevista la decisione definitiva?

F.3.1.5. Indicare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione.

F.3.2. Applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale ⁽⁶⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3).

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- b) la sintesi non tecnica ⁽⁷⁾ dello studio sull'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) le informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione del suo impatto ambientale (VIA)?

☐ Sì

In questo caso, allegare i documenti necessari indicati al punto F.3.2.2.

☐ No

In questo caso, motivare e indicare le soglie, i criteri o gli esami caso per caso effettuati per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti ambientali significativi.

F.3.3. Applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione ambientale strategica ⁽⁸⁾ (direttiva VAS)

⁽⁵⁾ La decisione dell'autorità o delle autorità (nazionali) competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più ampia, l'autorizzazione si riferisce solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono richieste più autorizzazioni, fornire le informazioni ripetendole ogniqualvolta necessario.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁷⁾ Redatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE.

⁽⁸⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

F.3.3.1. Il progetto risulta da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS?

☐ No in questo caso, fornire una breve spiegazione.

☐ Sì in questo caso, fornire un link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica ⁽⁹⁾ del rapporto ambientale redatto per il piano o il programma, affinché si possa verificare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000

F.4.1. Si prevede che progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete NATURA 2000?

☐ Sì in questo caso

1) fornire una sintesi delle conclusioni della pertinente valutazione effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE ⁽¹¹⁾.

☐ No in questo caso, allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, gestione ambientale, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull'ambiente

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, se compreso nel costo totale:

%

Breve spiegazione:

F.7. Per i progetti nei settori delle acque, delle acque reflue e dei rifiuti solidi

Spiegare se il progetto è coerente con un piano settoriale/integrato e un programma connesso all'applicazione della politica o della normativa dell'Unione ⁽¹²⁾ in questi settori:

⁽⁹⁾ Redatta a norma dell'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹⁰⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹¹⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4 ottobre 1999.

⁽¹²⁾ In particolare, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro in materia di acque) (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), la direttiva 1991/271/CE del Consiglio (direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane) (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40), l'articolo 7 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa ai rifiuti) (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9), la direttiva 1999/31/CE del Consiglio (direttiva relativa alle discariche di rifiuti) (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO**G.1. Concorrenza**

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registrazione e per gli aiuti notificati in sospeso, il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹³⁾.

Fonti di aiuto (locali, regionali, nazionali e dell'Unione):	Importo dell'aiuto in euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registrazione per gli aiuti con esenzione per categoria	Riferimento della lettera di approvazione
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria:			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto):			
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto):			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno dell'Unione sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno dell'Unione:

a) accelererà la realizzazione del progetto?

Sì ☐No ☐

b) sarà essenziale per la realizzazione del progetto?

Sì ☐No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costo totale o pubblico) del tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili, mentre può esservi inclusa se è ammissibile.

⁽¹³⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva della Commissione in merito a un grande progetto in conformità al regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro	Costo totale del progetto (A)	Costi non ammissibili ⁽¹⁾ (B)	Costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1 Oneri di pianificazione e progettazione			
2 Acquisto di terreni			
3 Edilizia e costruzioni			
4 Impianti e macchinari			
5 Oneri imprevisi ⁽²⁾			
6 Adeguamento dei prezzi (se pertinente) ⁽³⁾			
7 Assistenza tecnica			
8 Pubblicità			
9 Supervisione durante i lavori di costruzione			
10 Totale parziale			
11 [IVA ⁽⁴⁾]			
12. Totale	⁽⁵⁾		

⁽¹⁾ I costi inammissibili comprendono: i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è la data in cui la Commissione riceve il progetto di programma operativo oppure, se anteriore, il 1° gennaio 2007.

⁽²⁾ Gli oneri imprevisi non devono superare il 10% del costo totale dell'investimento, al netto degli imprevisi. Questi imprevisi possono essere inclusi nel totale dei costi ammissibili utilizzato per calcolare il contributo previsto dei fondi - sezione H2.

⁽³⁾ L'adeguamento dei prezzi può essere incluso, se del caso, per coprire l'inflazione prevista se i costi ammissibili sono espressi in prezzi costanti.

⁽⁴⁾ Se l'IVA è considerata ammissibile, spiegarne i motivi.

⁽⁵⁾ Il costo totale comprende tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla pianificazione alla supervisione, nonché l'IVA, anche se è considerata non ammissibile.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

Il tasso del deficit di finanziamento, già indicato nella sezione E.1.2, va applicato ai costi ammissibili per calcolare «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario» (articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio). Tale importo va poi moltiplicato per il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario per determinare il contributo dell'Unione.

H.2.1. Calcolo del contributo dell'Unione

	Valore
1. Costi ammissibili (in euro, non attualizzati) [sezione H.1.12(C)]	
2. Tasso del deficit di finanziamento (%), se pertinente = (E.1.2.11)	
3. Importo dalla decisione, cioè «l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario ⁽¹⁾ » (articolo 41, paragrafo 2) = (1)*(2)	
3. Se non si applica H.2.1.2, l'importo della decisione deve rispettare il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato.	
3.1 Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, indicare la parte dell'importo della decisione corrispondente a ciascun programma operativo.	
4. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario o degli assi prioritari (%)	
5. Contributo dell'Unione (in euro) = (3)*(4)	
⁽¹⁾ Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo.	

H.2.2 Fonti di cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo del deficit di finanziamento (se pertinente), il costo totale dell'investimento del progetto vanno sostenuti dalle seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.12.(A)]	Contributo dell'Unione [H.2.1.5]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
a) = b)+c)+d)+e)	b)	c)	d)	e)	f)

H.2.3. Spese già certificate

Le spese per questo grande progetto sono già state certificate?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, indicare l'importo: EUR.

In caso affermativo e in caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, nell'ambito di quali programmi operativi sono state certificate le spese?

Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti:

Numero CCI:

Importo pertinente nel programma operativo: EUR.

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo dell'Unione

Il contributo dell'Unione (H.2.1.5) va presentato di seguito come quota degli impegni annuali del programma. Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, il piano di finanziamento annuale va presentato separatamente per ciascun programma operativo.

(in euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/ FESR specificare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 fornire le seguenti informazioni:

I.1. Other Union financing sources

I.1.1. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti dell'Unione (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&D, altra fonte di finanziamento dell'Unione)?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti di finanziamento dell'Unione?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.

I.1.3. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di prestito o di sostegno della BEI o del FEI?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.

- I.1.4. *È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti dell'Unione (FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finanziamento dell'Unione) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?*

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.

- I.2. **Il progetto è oggetto di un procedimento giudiziario per inosservanza della normativa dell'Unione?**

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare:

- I.3. **Misure pubblicitarie**

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno dell'Unione (p. es. tipo di misura, breve descrizione, costi previsti, durata, ecc.)

- I.4. **Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto**

- I.4.1. *L'assistenza tecnica JASPERS ha contribuito a una parte della preparazione del progetto?*

Sì ☐No ☐

- I.4.2. *Descrivere gli elementi del progetto a cui JASPERS ha contribuito (p. es. rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).*

- I.4.3. *Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e sono state prese in considerazione nella messa a punto definitiva del progetto?*

- I.5. **Appalti pubblici**

Nel caso in cui i contratti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicare il riferimento.

Contratto	Data	Riferimento
...	...	...

- J. **AVVALLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE**

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione:

(Autorità di gestione e, nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, le autorità responsabili)

Data:

Appendice I

DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE PER LA SORVEGLIANZA DEI SITI *NATURA 2000*

L'autorità responsabile

vista la domanda relativa al progetto

ubicato a

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito *NATURA 2000* per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la scala più vicina possibile), che indica l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti *NATURA 2000* interessati.

Data (gg/mm/aaaa):.....

Firma:

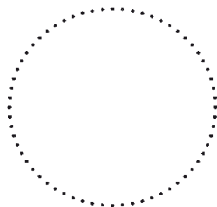
Nome:

Funzione:

Organizzazione:

(Autorità responsabile per la sorveglianza dei siti *NATURA 2000*)

Timbro ufficiale:



ALLEGATO XXII

GRANDI PROGETTI
DOMANDA DI CONFERMA DEL SOSTEGNO A NORMA DEGLI ARTICOLI 39-41 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE / FONDO DI COESIONE

INVESTIMENTO PRODUTTIVO

[Titolo del progetto]

Numero CCI [.....]

A. INDIRIZZI E RIFERIMENTI**A.1. Autorità responsabile dell'applicazione (autorità di gestione o organismo intermedio). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, menzionare le autorità responsabili di ciascun programma operativo.**A.1.1. *Nome:*A.1.2. *Indirizzo:*A.1.3. *Referente:*A.1.4. *Telefono:*A.1.5. *Telex/Fax:*A.1.6. *E-mail:***A.2. Organizzazione, o organizzazioni nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, responsabile/i dell'esecuzione del progetto (beneficiario).**A.2.1. *Nome:*A.2.2. *Indirizzo:*A.2.3. *Referente:*A.2.4. *Telefono:*A.2.5. *Telex/Fax:*A.2.6. *E-mail:***B. DETTAGLI RELATIVI AL PROGETTO****B.1. Descrizione del progetto****B.1.1. Titolo del progetto / della parte di progetto:****B.1.2. Denominazione dell'impresa:****B.1.3. L'impresa è una PMI ⁽¹⁾?**Sì ☐No ☐**B.1.4. Fatturato:**

valore in milioni di euro

B.1.5. Numero totale di dipendenti: valore**B.1.6. Struttura del gruppo:**

Il 25 % o più del capitale o dei voti dell'impresa è di proprietà di un'azienda o di un gruppo aziendale che non rientra nella definizione di PMI?

Sì ☐No ☐

Indicare la denominazione e descrivere la struttura del gruppo.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, p. 36).

B.2. Classificazione delle attività del progetto ⁽²⁾

Codice

Percentuale

B.2.1. Codice della dimensione "Temi prioritari" ⁽³⁾

B.2.2. Codice della dimensione "Forme di finanziamento"

B.2.3. Codice della dimensione "Territorio"

B.2.4. Codice della dimensione "Attività economica"

B.2.4.1. Codice NACE ⁽⁴⁾B.2.4.2. Natura dell'investimento ⁽⁵⁾B.2.4.3. Prodotto in questione ⁽⁶⁾B.2.5. Codice della/e dimensione/i "Ubicazione" (NUTS/LAU) ⁽⁷⁾**B.3. Compatibilità e coerenza con il programma operativo / i programmi operativi**

B.3.1. Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti:

B.3.2. Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo / dei programmi operativi

B.3.3. Fondo

Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, specificare separatamente il fondo per ciascun programma operativo.

FESR ☐Fondo di coesione ☐

B.3.4. Titolo dell'asse prioritario o degli assi prioritari nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo:

B.4. Descrizione del progetto

B.4.1. Descrizione del progetto (o di una parte del progetto):

a) Descrivere il progetto (o una parte del progetto).

b) Se il progetto consiste in una parte di un grande progetto, descrivere le fasi d'attuazione proposte (spiegando se sono tecnicamente e finanziariamente indipendenti). Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, indicare le parti che rientrano in ciascun programma operativo o l'assegnazione proporzionale.

c) Quali criteri sono stati applicati per determinare la divisione del progetto in parti?

⁽²⁾ Allegato II del presente regolamento, salvo indicazione contraria.

⁽³⁾ Se un progetto comprende più di una attività economica, possono essere indicati più codici. In tal caso, il totale delle percentuali relative a ogni codice non deve essere superiore al 100 %.

⁽⁴⁾ NACE-Rev.2, codice a 4 cifre: Regolamento (CE) n. 1893/2006.

⁽⁵⁾ Nuova costruzione = 1; ampliamento = 2; riconversione/ristrutturazione = 3; cambiamento di località = 4; creazione con rilevamento = 5.

⁽⁶⁾ Nomenclatura combinata (NC), regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003. Utilizzare il codice NUTS più dettagliato e pertinente. Se un progetto riguarda zone con più di tre diversi livelli NUTS/LAU 2, prendere in considerazione i codici NUTS/LAU 1 o codici più alti.

B.4.2. Descrizione tecnica dell'investimento produttivo

Descrivere in modo esauriente:

- a) i lavori da eseguire, specificando la sue principali caratteristiche e componenti (utilizzare indicatori quantificati se possibile);

- b) a costituzione, le principali attività e i principali elementi della struttura finanziaria dell'impresa;

- c) gli obiettivi dell'investimento e gli aspetti principali della nuova costruzione, ampliamento, riconversione/ristrutturazione, cambiamento di località, creazione con rilevamento che copre l'investimento;

- d) la tecnologia di produzione e le attrezzature;

- e) i prodotti.

B.5. Obiettivi del progetto**B.5.1. Dotazione infrastrutturale attuale e impatto del progetto**

Indicare la misura in cui la regione / le regioni sono attualmente dotate del tipo di impianti produttivi oggetto della presente domanda; descrivere il contributo previsto del progetto:

B.5.2. Contributo alla realizzazione del programma operativo / dei programmi operativi

Descrivere in che modo il progetto contribuisce all'attuazione delle priorità del programma operativo / dei programmi operativi (ricorrendo, se possibile, a indicatori quantificati per programma operativo).

C. RISULTATI DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ**C.1. Effettuare una sintesi delle principali conclusioni degli studi di fattibilità (o piani di attività) svolti****C.1.1. Analisi della domanda****C.1.1.1. Descrivere i mercati destinatari suddivisi, se del caso, per Stato membro e, separatamente, per paesi terzi considerati nel loro insieme:****C.1.1.2. Effettuare una sintesi dell'analisi della domanda, compreso il tasso di crescita della domanda, suddivisa, se del caso, per Stato membro e, separatamente, per paesi terzi considerati nel loro insieme:**

C.1.2. Dati relativi alla capacità

C.1.2.1. Capacità dell'impresa prima dell'investimento (in unità/anno):

C.1.2.2. Data di riferimento:

C.1.2.3. Capacità dopo l'investimento (in unità/anno):

C.1.2.4. Stima del tasso di utilizzo delle capacità:

D. CALENDARIO**D.1. Calendario del progetto**

Indicare il calendario per la realizzazione dell'intero progetto.

Se la domanda riguarda una fase del progetto, indicare chiaramente nella tabella gli elementi del progetto complessivo per i quali viene presentata la domanda di contributo:

	Data di inizio (A) dd/mm/yyyy	Data di completamento (B) dd/mm/yyyy
1. Studio di fattibilità / piano di attività:		
2. Analisi costi/benefici:		
3. Valutazione dell'impatto ambientale:		
4. Acquisto di terreni:		
5. Fase di costruzione:		
6. Fase operativa:		

Allegare una sintesi del calendario delle principali categorie di lavoro (p. es. un diagramma di Gantt, se possibile).

D.2. Maturità del progetto

Descrivere il calendario del progetto (D.1) in rapporto al progresso tecnico e finanziario e l'attuale maturità del progetto secondo le seguenti voci:

D.2.1. Aspetti tecnici (studi di fattibilità, ecc.)

D.2.2. Aspetti amministrativi (autorizzazioni, VIA, acquisto di terreni, ecc.)

D.2.3. Aspetti finanziari (decisioni d'impegno per le spese pubbliche nazionali, prestiti chiesti o concessi, ecc. – indicare i riferimenti)

D.2.4. Se il progetto è già in corso, indicare lo stadio attuale dei lavori

E. ANALISI DEL RAPPORTO COSTI/BENEFICI

La presente sezione deve basarsi sugli orientamenti relativi alla metodologia da seguire nell'analisi costi/benefici dei grandi progetti. Oltre alla sintesi, va presentata l'intera documentazione sull'analisi del rapporto costi/benefici a sostegno della domanda, conformemente all'allegato II.

E.1. Analisi finanziaria

Gli elementi chiave dell'analisi finanziaria nell'ambito dell'analisi costi/benefici vanno sintetizzati qui di seguito.

E.1.1. Breve descrizione della metodologia e delle ipotesi specifiche

--

E.1.2. Principali elementi e parametri utilizzati nell'analisi costi/benefici per l'analisi finanziaria

Principali elementi e parametri considerati nel calcolo della redditività prevista	
1. Periodo di riferimento (anni)	
2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%)	
3. Costo totale dell'investimento (in euro)	
4. Stima dell'aumento del fatturato annuo realizzato con questo l'investimento (in euro)	
5. % di variazione del fatturato per dipendente (solo in caso di ampliamento di un'attività)	

E.1.3. Principali risultati dell'analisi finanziaria

	Senza sostegno dell'Unione (TRF/C) A		Con sostegno dell'Unione (TRF/K) B ⁽¹⁾	
1. Tasso di rendimento finanziario (TRF) (%)		TRF/C		TRF/K
2. Valore attuale netto (VAN)		VANF/C		VANF/K

⁽¹⁾ Per il calcolo della redditività del progetto senza ("C") e con ("K") il sostegno dell'Unione, si vedano gli orientamenti forniti dalla Commissione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

E.2. Analisi socioeconomica**E.2.1. Descrivere brevemente la metodologia (principali ipotesi relative alla valutazione dei costi e dei benefici) e i risultati più importanti dell'analisi socioeconomica:**

--

E.2.2. Indicare con precisione i principali costi e benefici economici risultanti dall'analisi e i valori assegnati a ciascuna voce:

Beneficio	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% dei benefici totali
...	...	...	...
Costo	Valore unitario (se pertinente)	Valore totale (in euro, attualizzato)	% del costo totale
...	...	...	...

E.2.3. *Principali indicatori dell'analisi economica*

Principali parametri e indicatori	Valori
1. Tasso di attualizzazione sociale (%)	
2. Tasso di rendimento economico (%)	
3. Valore economico netto attuale (in euro)	
4. Rapporto benefici/costi	

E.2.4. *Effetti del progetto sull'occupazione*

a) Indicare il numero di posti di lavoro che si prevede di creare [in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP)]

	Numero (ETP) (A)	Durata media di tali lavori (mesi) ^(*) (B)
<i>Numero di posti di lavoro creati direttamente:</i>		
1. durante la fase di attuazione		
2. durante la fase operativa		
<i>Numero di posti di lavoro creati indirettamente</i>		
3. durante la fase di attuazione		
4. durante la fase operativa		

(*) In caso di lavori permanenti, invece della durata in mesi, indicare "permanente".

b) Posti di lavoro salvaguardati

Stima del numero di posti di lavoro (equivalenti a tempo pieno) persi senza se l'investimento non è effettuato:

Spiegare i motivi:

c) Impatto interregionale sull'occupazione

Qual è l'impatto previsto del progetto sull'occupazione nelle altre regioni dell'Unione?

Precisare:

E.2.5. *Indicare i principali costi e benefici non quantificabili / non valutabili:*

E.3. **Analisi della sensibilità e dei rischi**E.3.1. *Breve descrizione della metodologia e sintesi dei risultati*

E.3.2. Analisi della sensibilità

Indicare la variazione percentuale applicata alle variabili esaminate:

Indicare l'effetto stimato degli indici di rendimento economico e finanziario sui risultati.

Variabile esaminata	Variazione del tasso di rendimento finanziario	Variazione del valore finanziario attuale netto	Variazione del tasso di rendimento economico	Variazione del valore economico attuale netto

Quali variabili sono risultate variabili critiche? Indicare il criterio applicato.

Quali sono i valori soglia delle variabili critiche?

E.3.3. Analisi dei rischi

Descrivere la stima della distribuzione delle probabilità degli indici di rendimento finanziario ed economico del progetto. Fornire le relative informazioni statistiche (valori previsti, deviazione standard).

F. ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE**F.1. In che modo il progetto:**

- a) contribuisce all'obiettivo della sostenibilità ambientale (politica europea sul cambiamento climatico, protezione della biodiversità, altro...);
- b) rispetta il principio della prevenzione e quello secondo cui i danni ambientali andrebbero sanati il più possibile alla fonte;
- c) rispetta il principio "chi inquina paga"?

F.2. Consultazione delle autorità competenti in materia ambientale

Le autorità competenti in materia ambientale che possono essere interessate dal progetto sono state consultate in considerazione delle loro specifiche competenze?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, indicare nome/i, indirizzo/i e le responsabilità di tali autorità:

In caso negativo, motivare

F.3. Valutazione dell'impatto ambientale**F.3.1. Autorizzazione ⁽⁸⁾**

F.3.1.1. L'autorizzazione a questo progetto è già stata accordata?

Sì ☐ No ☐

F.3.1.2. In caso affermativo, indicare la data

F.3.1.3. In caso negativo, quando è stata inoltrata la richiesta formale di autorizzazione?

F.3.1.4. Entro quale data è prevista la decisione definitiva?

F.3.1.5. Indicare l'autorità o le autorità competenti che hanno concesso o concederanno l'autorizzazione.

F.3.2. Applicazione della Direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ⁽⁹⁾

F.3.2.1. Il progetto appartiene a una categoria contemplata da:

- ☐ l'allegato I della direttiva (passare alla domanda F.3.2.2)
- ☐ l'allegato II della direttiva (passare alla domanda F.3.2.3)
- ☐ nessuno dei due allegati (passare alla domanda F.3.3).

F.3.2.2. Se il progetto è contemplato dall'allegato I della direttiva, allegare i seguenti documenti:

- a) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva;
- b) una sintesi non tecnica ⁽¹⁰⁾ dello studio dell'impatto ambientale effettuato per il progetto;
- c) informazioni sulle consultazioni con le autorità ambientali, con il pubblico interessato e, se del caso, con gli altri Stati membri.

F.3.2.3. Se il progetto è contemplato dall'allegato II della direttiva, è stata effettuata una valutazione del suo impatto ambientale?

☐ Sì

In questo caso, allegare i documenti necessari indicati al punto F.3.2.2.

☐ No

In questo caso, motivare e indicare le soglie, i criteri o gli esami caso per caso effettuati per giungere alla conclusione che il progetto non ha effetti ambientali significativi:

F.3.3. Applicazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione ambientale strategica ⁽¹¹⁾ (direttiva VAS)

⁽⁸⁾ La decisione dell'autorità o delle autorità (nazionali) competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto. Nei casi in cui il progetto presentato fa parte di un'operazione più ampia, l'autorizzazione deve riferirsi solo al progetto presentato alla Commissione. Nei casi in cui sono richieste più autorizzazioni, fornire le informazioni ripetendole ogniqualvolta necessario.

⁽⁹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40

⁽¹⁰⁾ Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE.

⁽¹¹⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30

F.3.3.1. Il progetto risulta da un piano o un programma che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva VAS?

☐ No in questo caso, fornire una breve spiegazione:

☐ Sì in questo caso, fornire un link Internet o una copia elettronica della sintesi non tecnica⁽¹²⁾ del rapporto ambientale redatto per il piano o il programma, affinché si possa verificare se sono stati considerati potenziali effetti cumulativi più ampi del progetto.

F.4. Valutazione degli effetti sui siti NATURA 2000

F.4.1. Si prevede che progetto avrà effetti negativi rilevanti sui siti che fanno o faranno parte della rete NATURA 2000?

☐ Sì in questo caso

1) fornire una sintesi delle conclusioni della valutazione pertinente effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE⁽¹³⁾

2) Se sono state ritenute necessarie misure di compensazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, fornire una copia del modulo relativo alle informazioni sui progetti che possono avere effetti negativi rilevanti sui siti NATURA 2000, trasmesso alla Commissione (DG Ambiente) a norma della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁴⁾

☐ No in questo caso, allegare la dichiarazione di cui all'allegato I compilata dall'autorità competente.

F.5. Ulteriori misure d'integrazione della dimensione ambientale

Oltre alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto comprende altre misure d'integrazione della dimensione ambientale (p. es. audit ambientale, gestione ambientale, sorveglianza ambientale specifica)?

Sì ☐ No ☐

In caso affermativo, precisare:

F.6. Costo delle misure adottate per correggere gli effetti negativi sull'ambiente

Proporzione stimata del costo delle misure adottate per ridurre e/o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, se compreso nel costo totale:

%

Breve spiegazione:

G. GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

G.1. Concorrenza

Il progetto comporta aiuti di Stato?

Sì ☐ No ☐

⁽¹²⁾ Redatta conformemente all'allegato I, lettera j), della direttiva 2001/42/CE.

⁽¹³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

⁽¹⁴⁾ Documento n. 99/7 rev. 2, adottato dal comitato Habitat (istituito dalla direttiva 92/43/CEE) nella riunione del 4 ottobre 1999.

In caso affermativo, indicare nella tabella sottostante l'importo dell'aiuto e, per gli aiuti approvati, il numero dell'aiuto di Stato e il riferimento della lettera di approvazione, per gli aiuti che beneficiano di un'esenzione per categoria, il rispettivo numero di registrazione e per gli aiuti notificati in sospeso, il numero dell'aiuto di Stato ⁽¹⁵⁾

Fonti di aiuto (locali, regionali, nazionali e dell'Unione):	Importo dell'aiuto in euro	Numero dell'aiuto di Stato / numero di registrazione per gli aiuti con esenzione per cate- goria	Riferimento della lettera di approvazione
Programmi di aiuto approvati, aiuti ad hoc approvati o aiuti che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria:			
Aiuti previsti nell'ambito di notifiche in sospeso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto):			
Aiuti la cui notifica è in corso (aiuti ad hoc o programmi di aiuto):			
Aiuto totale concesso:			
Costo totale del progetto d'investimento			

G.2. Impatto del sostegno dell'Unione sulla realizzazione del progetto

Per ogni risposta affermativa, precisare:

Il sostegno dell'Unione:

a) accelererà la realizzazione del progetto?

Sì ☐ No ☐

b) sarà essenziale per la realizzazione del progetto?

Sì ☐ No ☐

H. PIANO DI FINANZIAMENTO

L'importo della decisione e le altre informazioni finanziarie di questa sezione devono corrispondere alla base (costo totale o pubblico) del tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario. Se la spesa privata non è ammissibile al finanziamento nell'ambito dell'asse prioritario, va esclusa dai costi ammissibili, mentre può esservi inclusa se è ammissibile.

⁽¹⁵⁾ La presente domanda non sostituisce la notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Una decisione positiva della Commissione in merito a un grande progetto a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 non costituisce un'approvazione dell'aiuto di Stato.

H.1. Ripartizione dei costi

Euro

	Costo totale del progetto (A)	Costi non ammissibili ⁽¹⁾ (B)	Costi ammissibili (C) = (A) - (B)
1. Oneri di pianificazione e progettazione			
2. Acquisto di terreni			
3. Edilizia e costruzioni			
4. Impianti e macchinari			
5. Oneri imprevisi ⁽²⁾			
6. Pubblicità			
7. Supervisione durante i lavori di costruzione			
8. TOTALE parziale			
9. (IVA ⁽³⁾)			
10. Totale	⁽⁴⁾		

⁽¹⁾ I costi inammissibili comprendono: i) le spese al di fuori del periodo di ammissibilità, ii) le spese non ammissibili secondo norme nazionali (articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006), iii) altre spese non presentate nella domanda di cofinanziamento. NB: la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è la data in cui la Commissione riceve il relativo progetto di programma operativo oppure, se anteriore, il 1° gennaio 2007.

⁽²⁾ Gli oneri imprevisi non devono superare il 10% del costo totale dell'investimento, al netto degli imprevisi. Tali imprevisi possono essere inclusi nel totale dei costi utilizzato per calcolare il contributo finanziario dei fondi.

⁽³⁾ Se l'IVA è considerata ammissibile, spiegarne i motivi.

⁽⁴⁾ Il costo totale deve comprendere tutti i costi sostenuti per il progetto, dalla pianificazione alla supervisione, nonché l'IVA, anche se è considerata non ammissibile.

H.2. Totale delle risorse previste e contributo previsto dei Fondi

H.2.1. Calcolo del contributo dell'Unione

	Valore
1. Importo della decisione, cioè "l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario ⁽¹⁾ " (articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006) (rispettando il massimale del contributo pubblico fissato dalle norme sugli aiuti di Stato e l'esclusione delle spese non ammissibili)	
1.1 Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, indicare la parte dell'importo della decisione corrispondente a ciascun programma operativo.	
2. Tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario o degli assi prioritari (%) ⁽¹⁾	
3. Contributo dell'Unione (in euro) = (1)*(2)	

⁽¹⁾ Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo.

H.2.2. Fonti di cofinanziamento

Sulla base dei risultati del calcolo della sovvenzione (H.2.1 conformemente alle norme sugli aiuti di Stato) il costo totale dell'investimento del progetto è sostenuto dalle seguenti fonti:

Fonte del costo totale dell'investimento (€)					Di cui (per informazione)
Costo totale dell'investimento [H.1.10.(A)]	Contributo dell'Unione [H.2.1.3]	Fonti nazionali pubbliche (o equivalenti)	Fonti nazionali private	Altre fonti (specificare)	Prestiti BEI /FEI:
a) = b)+c)+d)+e)	b)	c)	d)	e)	f)

H.2.3. Spese già certificate

Le spese per questo grande progetto sono già state certificate?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, indicare l'importo: EUR.

In caso affermativo e in caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, nell'ambito di quali programmi operativi sono state certificate le spese?

Titolo del programma operativo / dei programmi operativi pertinenti:

Numero CCI:

Importo pertinente nel programma operativo: EUR

H.3. Piano di finanziamento annuale del contributo dell'Unione

Il contributo dell'Unione (H.2.1.3) va presentato come quota degli impegni annuali del programma. Nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, il piano di finanziamento annuale va presentato separatamente per ciascun programma operativo.

(in euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
[FC/ FESR specificare]							

I. COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE E IL DIRITTO DELL'UNIONE

A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 fornire le seguenti informazioni:

I.1. Altre fonti di finanziamento dell'Unione

I.1.1. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti dell'Unione (bilancio RTE-T, LIFE+, programma quadro di R&S, altra fonte di finanziamento dell'Unione)?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.2. Questo progetto è complementare ad altri progetti già finanziati o che saranno finanziati da FESR, FSE, Fondo di coesione, bilancio RTE-T o altre fonti di finanziamento dell'Unione?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, fornire dati precisi e specificare i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.3. Per questo progetto è stata inoltrata una domanda di prestito o di sostegno della BEI o del FEI:

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.1.4. È stata inoltrata una domanda di finanziamento presso altre fonti dell'Unione (FESR, FSE, Fondo di coesione, BEI, FEI e altre fonti di finanziamento dell'Unione) per una fase precedente di questo progetto (comprese la fase di fattibilità e la fase preparatoria)?

Sì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare lo strumento finanziario interessato, i numeri di riferimento, le date, gli importi richiesti, gli importi erogati, ecc.:

I.2. Il progetto è oggetto di un procedimento giudiziario per inosservanza della normativa dell'UnioneSì ☐No ☐

In caso affermativo, precisare:

I.3. Misure pubblicitarie

Specificare le misure proposte per pubblicizzare il sostegno finanziario dell'Unione (p. es. tipo di misura, breve descrizione, costi stimati, durata, ecc.)

I.4. Partecipazione di JASPERS alla preparazione del progetto**I.4.1. L'assistenza tecnica JASPERS ha contribuito a una parte della preparazione del progetto?**Sì ☐No ☐**I.4.2. Descrivere gli elementi del progetto a cui JASPERS ha contribuito (p. es. rispetto delle norme ambientali, appalti, esame della descrizione tecnica).****I.4.3. Quali sono state le principali conclusioni e raccomandazioni del contributo di JASPERS e sono state prese in considerazione nella messa a punto definitiva del progetto?****I.5. Antecedenti in tema di recupero del sostegno**L'impresa beneficiaria è stata in precedenza o è attualmente oggetto di un procedimento ⁽¹⁶⁾ di recupero del sostegno dell'Unione in seguito al trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro?Sì ☐No ☐**J. AVVALLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE**

Confermo che le informazioni presentate in questo modulo sono accurate e corrette.

Nome:

Firma:

Organizzazione

(Autorità di gestione e, nel caso di un grande progetto cofinanziato da più di un programma operativo, le autorità responsabili)

Data:

⁽¹⁶⁾ A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

*Appendice I*DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE PER LA SORVEGLIANZA
DEI SITI NATURA 2000

L'autorità responsabile

vista la domanda relativa al progetto.....

ubicato a

dichiara che il progetto non avrà effetti negativi rilevanti su un sito *NATURA 2000* per i seguenti motivi:

--

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, non è ritenuta necessaria.

Si acclude una carta in scala 1:100 000 (o la scala più vicina possibile), che indica l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti *NATURA 2000* interessati.

Data (gg/mm/aaaa):

Firma:

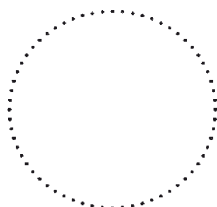
Nome:

Funzione:

Organizzazione:

(Autorità responsabile per la sorveglianza dei siti *NATURA 2000*)

Timbro ufficiale: »





Italia

Convergence and Competitiveness Objectives 2007-2013

Objective

- Convergence Regions
- Phasing-out Regions
- Phasing-in Regions
- Competitiveness and Employment Regions

Boundaries

- National
- NUTS 2

0 350 Km



Info Point Europa
Via Conciapelli, 69 - 39100 Bolzano
☎: 0471-413160/61 ★ 📠: 0471-413189
e-mail: europa@provincia.bz.it
<http://www.provincia.bz.it/europa/>